



GP Infrastrutture Trasporto S.r.l.

CONDIZIONI TRANSITORIE DI ACCESSO CODICE DI RETE

INTRODUZIONE

CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO

Le disposizioni contenute nel presente documento, predisposte in conformità con la delibera n. 137/02 dell’Autorità e successive modifiche, costituiscono le condizioni generali relative alla prestazione del servizio di trasporto di gas naturale erogato da GP Infrastrutture Trasporto sulla propria rete di trasporto regionale: per quanto non espressamente previsto nel presente documento si rinvia alle relative disposizioni di legge applicabili.

Il Trasportatore e l’Utente si vincolano reciprocamente al rispetto di tali condizioni, in forza della stipula del Contratto di Trasporto.

Il presente documento, gli allegati e il contratto di trasporto costituiscono l’intera disciplina del rapporto tra il trasportatore e l’utente. Nessuna delle parti sarà pertanto autorizzata a formulare nei confronti dell’altra parte domande, richieste o pretese che non trovino fondamento nelle disposizioni contenute nel presente documento.

TITOLARITA' DEL GAS TRASPORTATO

La consegna del gas al Trasportatore da parte dell’Utente non comporta il trasferimento del diritto di proprietà di tale gas in capo al Trasportatore stesso, il quale custodisce il gas ai soli fini della prestazione del servizio. Restano fermi in ogni caso gli obblighi assunti dall’Utente medesimo nei confronti del Trasportatore con la sottoscrizione del Contratto di Trasporto e il conseguente conferimento delle capacità di trasporto.

STRUTTURA DEL CODICE DI RETE

Il codice di rete è stato predisposto secondo lo schema indicato nell’allegato A della delibera n. 137/02.

Il capitolo 1 “Contesto normativo” descrive il quadro normativo di riferimento rilevante ai fini dell’attività di trasporto.

Il capitolo 2 “Descrizione della rete e della sua gestione” descrive il sistema di trasporto di GP Infrastrutture Trasporto e le attività di dispacciamento.

Il capitolo 3 “Descrizione dei servizi” descrive i servizi che GP Infrastrutture Trasporto offre con le proprie attività di trasporto e dispacciamento.

Il capitolo 4 “Procedure di coordinamento informativo” descrive i sistemi per lo scambio di informazioni tra GP Infrastrutture Trasporto e gli Utenti e le misure adottate per garantire la riservatezza dei dati.

Il capitolo 5 “Conferimento di capacità di trasporto” descrive i requisiti per l’accesso al sistema di trasporto di GP Infrastrutture Trasporto, le modalità per la presentazione delle richieste di conferimento e la procedura per il conferimento di capacità di trasporto. Il capitolo descrive inoltre le durate dei periodi di conferimento, le modalità di determinazione delle capacità conferibili e la cadenza dei conferimenti.

Il capitolo 6 “Realizzazione e gestione dei punti di consegna e riconsegna” descrive la procedura per la richiesta di allacciamento e gli adempimenti necessari per la realizzazione dei punti di riconsegna. Specifica, inoltre, le condizioni per gli avviamenti di nuovi punti di riconsegna, i potenziamenti e le

chiusure di punti di riconsegna esistenti.

Il capitolo 7 “Transazioni di capacità” descrive le modalità con le quali avvengono le cessioni ed i trasferimenti di capacità.

Il capitolo 8 “Prenotazione, assegnazione e riassegnazione” descrive le modalità con le quali gli Utenti eseguono la prenotazione di capacità e le modalità di assegnazione di tali capacità da parte di GP Infrastrutture Trasporto, anche nel caso di vincoli di capacità e per esigenze di manutenzione.

Il capitolo 9 “Bilanciamento” descrive le attività di bilanciamento fisico e commerciale della rete.

Il capitolo 10 “Misura del gas” descrive le modalità per la misura della quantità del gas consegnato e riconsegnato e per la validazione delle misurazioni.

Il capitolo 11 “Qualità del gas” specifica gli intervalli ammessi contrattualmente dei parametri energetici e di qualità del gas, alla consegna e riconsegna. Il capitolo descrive altresì le modalità per la misura dei suddetti parametri.

Il capitolo 12 “Pressioni di consegna e di riconsegna” specifica gli intervalli di pressione ammessi contrattualmente nei punti di consegna e riconsegna.

Il capitolo 13 “Qualità del servizio” descrive gli standard di qualità commerciale e di qualità tecnica del servizio garantiti, nel rispetto delle norme e dei provvedimenti in materia.

Il capitolo 14 “Programmazione e gestione delle manutenzioni” descrive le modalità con le quali GP Infrastrutture Trasporto programma e comunica gli interventi di manutenzione sulla rete di trasporto. Il capitolo descrive inoltre il trattamento commerciale dei casi in cui gli interventi causano riduzioni del servizio.

Il capitolo 15 “Coordinamento operativo” descrive le procedure con le quali GP Infrastrutture Trasporto si interfaccia con l’impresa maggiore di trasporto e con le imprese di distribuzione per assicurare il trasporto efficiente e sicuro di gas.

Il capitolo 16 “Normativa fiscale e doganale” richiama le responsabilità e gli obblighi previsti dalla normativa vigente che GP Infrastrutture Trasporto e gli Utenti si assumono in qualità di depositari fiscali.

Il capitolo 17 “Fatturazione e pagamento” descrive le modalità di fatturazione, le modalità e le scadenze dei pagamenti.

Il capitolo 18 “Responsabilità delle parti” descrive la procedura adottata in caso di controversie, in merito all’interpretazione e all’applicazione del contratto di trasporto.

Il capitolo 19 “Disposizioni Generali” descrive la disciplina generale applicata al contratto.

Il capitolo 20 “Gestione delle emergenze” descrive le procedure che GP Infrastrutture Trasporto attiva nel caso dell’insorgere di emergenze dovute a condizioni impreviste e transitorie, che interferiscono con il normale esercizio della rete, o che impongono speciali vincoli al suo svolgimento.

Il capitolo 21 “Modalità di passaggio dalle condizioni di normale esercizio alle condizioni di emergenza generale” descrive le modalità di passaggio dalle condizioni di normale esercizio alle condizioni di emergenza generale dichiarata dal Ministero della attività produttive, ai sensi dell’articolo 8, comma 7, del decreto legislativo n. 164/00. Nel capitolo si descrivono altresì gli adempimenti di GP Infrastrutture Trasporto, degli Utenti e dei loro clienti.

Il capitolo 22 “Aggiornamento del codice di rete” descrive le modalità di aggiornamento del codice di rete.

INFORMAZIONI DISPONIBILI NEL SITO INTERNET DI GP INFRASTRUTTURE TRASPORTO

Il codice di rete fa riferimento a documenti ed informazioni pubblicate nel sito internet di GP Infrastrutture Trasporto, il cui indirizzo è www.gpinfrastrutture.it.

Le informazioni ed i documenti sono continuamente aggiornati da GP Infrastrutture Trasporto. É cura dell'Utente utilizzare le informazioni ed i documenti più aggiornati.

VERSIONE E DATA DI PUBBLICAZIONE DEL CODICE DI RETE

Il Codice di Rete, è stato predisposto al fine di garantire l'accesso al servizio di trasporto sulle reti operate agli Utenti che ne facciano richiesta, secondo quanto previsto dall'articolo 24 comma 5 del Decreto Legislativo n. 164 del 23 maggio 2000.

La versione più aggiornata del Codice di Rete è disponibile sul sito internet www.gpinfrastrutture.it ed è adottata come disciplina delle Condizioni Transitorie di Accesso.

OPERATORI

Di seguito vengono citati in ordine alfabetico i principali attori il cui ruolo viene evidenziato in maniera ricorrente nella descrizione delle regole e dei processi caratteristici del servizio di trasporto gas naturale.

I ruoli non sono esclusivi: uno stesso operatore può infatti ricoprire, fatti salvi i limiti previsti dal Decreto Legislativo, più compiti contemporaneamente.

Definizione	Descrizione
<i>Autorità</i>	L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, istituita con legge 14 novembre 1995, n.481, è un organismo indipendente e svolge funzioni di regolazione e controllo dei servizi di pubblica utilità nei settori dell'energia elettrica e del gas. Ha sede a Milano, Piazza Cavour 5.
<i>Cliente Finale o Cliente</i>	La persona fisica o giuridica che acquista ed utilizza il Gas per proprio consumo.
<i>Cliente Idoneo</i>	La persona fisica o giuridica che ha la capacità, per effetto del Decreto Legislativo 164/00, di stipulare contratti di fornitura, acquisto e vendita con qualsiasi produttore, importatore o distributore o grossista, sia in Italia che all'estero, ed ha diritto di accesso al sistema.
<i>Comitato di consultazione</i>	Organo tecnico di consultazione per l'attività di trasporto, costituito ai sensi dell'articolo 5 della Delibera ARG/gas n°55/09.
<i>Distributore/ Impresa di Distribuzione</i>	La persona fisica o giuridica che fornisce il servizio di distribuzione del Gas attraverso reti di gasdotti locali, alimentate dalle reti di trasporto, per la consegna ai Clienti Finali connessi alla propria rete.
<i>Operatore Allacciato</i>	Operatore allacciato immediatamente a valle del Punto di Riconsegna. Al Punto di Riconsegna possono essere allacciati: <ul style="list-style-type: none">➤ Clienti Finali;➤ Imprese di Distribuzione;➤ Altre reti.
<i>Impresa di Rigassificazione</i>	L'impresa che svolge l'attività di rigassificazione di GNL.

Definizione	Descrizione
<i>Impresa di Stoccaggio</i>	L'impresa che svolge il servizio di stoccaggio, gestendo in maniera integrata le concessioni di stoccaggio di cui è titolare.
<i>Impresa di Trasporto</i>	L'impresa che svolge l'attività di trasporto di Gas Naturale.
<i>Impresa Maggiore di trasporto</i>	La società Snam Rete Gas S.p.A.
<i>Produttore di Gas o di Biometano/ Impresa di Produzione</i>	La persona fisica o giuridica titolare di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione per idrocarburi che svolge attività di prospezione geofisica, di produzione da giacimenti e di commercializzazione del Gas prodotto ovvero la persona fisica o giuridica che ha la disponibilità di un impianto di produzione di biometano.
<i>Trasportatore</i>	La società GP Infrastrutture Trasporto srl. che fornisce, secondo le regole definite nel Codice di Rete/Condizioni Transitorie di Accesso, il servizio di trasporto e di dispacciamento gas naturale sulla rete di metanodotti da lei gestita/operata.
<i>Utente</i>	Utilizzatore del sistema Gas che, tramite conferma della capacità conferita, acquista capacità di trasporto per uso proprio o per cessione ad altri.

SEZIONE 1 - INFORMAZIONE

1 CONTESTO NORMATIVO

1.1	LEGISLAZIONE COMUNITARIA	7
1.1.1	<i>La direttiva europea 98/30/CE.....</i>	<i>7</i>
1.1.2	<i>La direttiva europea 03/55/CE.....</i>	<i>7</i>
1.1.3	<i>Il regolamento 1775/2005/CE.....</i>	<i>7</i>
1.2	LEGISLAZIONE NAZIONALE.....	8
1.2.1	<i>Legge n. 481/95</i>	<i>8</i>
1.2.2	<i>Legge n. 144/99 e decreto legislativo n. 164/00 (cd. “decreto Letta”)</i>	<i>8</i>
1.2.3	<i>Decreto ministeriale 24 giugno 2002.....</i>	<i>9</i>
1.2.4	Legge 23 agosto 2004, n. 239 (cd. “legge Marzano”)	9
1.2.5	<i>Decreto Ministeriale 29 settembre 2005</i>	<i>9</i>
1.3	DELIBERE DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS	9
1.3.1	Delibera n. 120/01	9
1.3.2	<i>Delibera n. 144/07</i>	<i>10</i>
1.3.3	<i>Delibera n. 11/07 (con integrazioni dalla n. 311/01)</i>	<i>10</i>
1.3.4	<i>Delibera n. 137/02</i>	<i>10</i>
1.3.5	<i>Delibera n. 42/05.....</i>	<i>10</i>
1.3.6	<i>Delibera n. 138/04.....</i>	<i>11</i>
1.3.7	<i>Delibera n. 166/05.....</i>	<i>11</i>
1.3.8	<i>Delibera n. 185/05.....</i>	<i>11</i>

1.1 LEGISLAZIONE COMUNITARIA

1.1.1 La direttiva europea 98/30/CE

Il processo di regolamentazione del settore del gas naturale in ambito comunitario è stato avviato mediante l'emanazione della direttiva 98/30/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 22 giugno 1998 recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

Obiettivo principe del legislatore comunitario fu quello di operare un processo di liberalizzazione del settore al fine di creare un mercato interno del gas, ossia, in conformità a quanto dispone il trattato di Maastricht, "uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e del capitale".

Dalla direttiva si desumono quindi i principi attraverso cui conseguire l'obiettivo principale: l'eliminazione dei monopoli legali nel campo della produzione, degli interscambi commerciali e della realizzazione delle reti di trasporto; la trasparenza delle imprese, mediante la separazione contabile delle loro attività interne alla filiera del gas; il diritto di accesso alle infrastrutture a rete ed ai servizi accessori per soggetti terzi qualificati, nonché l'apertura omogenea e crescente dei mercati nazionali in termini di libertà d'acquisto dei clienti idonei e di libertà di vendita delle imprese¹.

1.1.2 La direttiva europea 03/55/CE

La Direttiva 03/55/CE, approvata nella seconda metà del 2003 e che abroga la direttiva 98/30/CE, vuole dare un quadro di riferimento chiaro e completo al mercato del gas europeo, cercando di completare i disposti della precedente direttiva, con indicazioni più precise e dando una chiara accelerazione al processo da questa avviato prevedendo la completa apertura dei mercati gas di tutti gli stati membri entro il 1° Luglio 2007.

Le disposizioni sufficientemente chiare, precise e determinate sono applicabili dall'entrata in vigore della direttiva stessa.

1.1.3 Il regolamento 1775/2005/CE

Il regolamento del 28 settembre 2005 stabilisce norme non discriminatorie per l'accesso ai sistemi di trasporto di gas naturale, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei mercati nazionali e regionali, tramite la definizione di principi armonizzati riguardanti:

- le tariffe o le relative metodologie di calcolo,
- l'accesso alla rete e l'istituzione di servizi per l'accesso dei terzi,
- i principi armonizzati per l'assegnazione della capacità e la gestione della congestione,
- la determinazione degli obblighi di trasparenza,
- le regole di bilanciamento e gli oneri di sbilancio, agevolando lo scambio di capacità.

¹ Si segnala che sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 176 del 15 luglio 2003 è stata pubblicata la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE.

1.2 LEGISLAZIONE NAZIONALE

1.2.1 Legge n. 481/95

Con la legge citata, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”, il legislatore italiano intende garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, proponendosi di assicurarne la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, e con l'obiettivo di promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo.

In particolare, il sistema tariffario deve armonizzare gli obiettivi economico- finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso sufficiente delle risorse (art.1).

A tal fine viene istituita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la quale è deputata, tra l'altro, a controllare che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi, come quello di trasporto, siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza, e a prevedere l'obbligo di prestare il servizio in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, garantendo altresì il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti.

1.2.2 Legge n. 144/99 e decreto legislativo n. 164/00 (cd. “decreto Letta”)

La direttiva gas è stata recepita in Italia attraverso la legge 17 maggio 1999, n. 144 (legge delega) e attuata col decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (decreto Letta) recante norme comuni per il mercato interno del gas e attuativo della legge delega stessa.

Con l'art. 41 la legge delega ha dettato le linee guida cui il Governo doveva uniformarsi per dare attuazione alla direttiva, stabilendo in particolare che le norme attuative avrebbero dovuto garantire trasparenti e non discriminatorie condizioni per l'accesso regolato al sistema del gas e che le imprese integrate nel mercato del gas costituiscono società separate per le attività di importazione, trasporto e stoccaggio e distribuzione.

Il decreto Letta, sulla scorta delle linee guida suddette, ha provveduto a disciplinare ogni singola tratta della filiera del gas (importazione, coltivazione, esportazione, trasporto e dispacciamento, stoccaggio, distribuzione e vendita).

Per quanto attiene all'attività di trasporto, essa viene definita come “il trasporto di gas naturale attraverso la rete di gasdotti, esclusi i gasdotti di coltivazione e le reti di distribuzione”, ed è considerata attività di interesse pubblico. In particolare le imprese che svolgono tale attività sono tenute ad allacciare alla propria rete i soggetti che ne facciano richiesta, purché le opere siano tecnicamente ed economicamente realizzabili.

Le imprese che svolgono queste attività sono responsabili dei servizi accessori al governo dei flussi del gas e sono obbligate a tutte le attività che assicurino sicurezza, affidabilità, efficienza, minor costo del servizio e degli approvvigionamenti.

Tali imprese devono agire secondo un codice di rete, da adottarsi, per le imprese di trasporto esistenti, entro tre mesi dalla pubblicazione del provvedimento col quale l'Autorità fissa i criteri di accesso alla rete. Mediante tale codice si regola quindi l'accesso al sistema che le imprese di trasporto sono obbligate a concedere a chi ne faccia richie-

sta nel rispetto delle condizioni tecniche di accesso.

Le imprese di trasporto possono rifiutare l'accesso al sistema alle altre imprese o ai clienti idonei che non dispongano della capacità richiesta necessaria o qualora l'accesso impedirebbe loro di svolgere gli obblighi di servizio pubblico cui sono soggette, ovvero nel caso in cui dall'accesso derivino gravi difficoltà economiche e finanziarie ad imprese del gas operanti nel sistema, in relazione a contratti di tipo "take or pay" (art. 24-25- 26).

1.2.3 Decreto ministeriale 24 giugno 2002

Il decreto stabilisce i criteri in base ai quali il Ministero delle attività produttive, ai sensi dell'art. 17 del decreto Letta, rilascia alle imprese del gas l'autorizzazione alla vendita ai clienti finali di gas naturale sull'intero territorio nazionale. A tal fine il richiedente deve avere disponibilità di un servizio di modulazione adeguato, in base ai criteri stabiliti nel decreto Letta, alle necessità delle forniture, comprensivo delle relative capacità di stoccaggio, ubicate nel territorio nazionale; deve dimostrare la provenienza del gas naturale e l'affidabilità del sistema del trasporto; deve dimostrare infine l'adeguatezza delle capacità tecniche e finanziarie dell'impresa richiedente.

Le autorizzazioni possono essere revocate in caso di accertamenti difformi da quelli comunicati, di violazione degli obblighi stabiliti nel decreto Letta, di mancata comunicazione del perfezionamento dei contratti relativi alla fornitura di gas ed alla capacità di trasporto, di distribuzione e di stoccaggio di modulazione previste. La revoca costituisce valido motivo di diniego per un periodo di due anni di nuove autorizzazioni per la vendita del gas naturale alla stessa impresa e a società controllate, controllanti o controllate dalla medesima controllante.

1.2.4 Legge 23 agosto 2004, n. 239 (cd. "legge Marzano")

Con la legge citata, recante norme per il "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia", il legislatore italiano:

- precisa gli ambiti di influenza normativa dei diversi soggetti coinvolti nell'attuazione degli obiettivi generali di politica energetica;
- integra e/o modifica le principali norme dei diversi settori energetici.

1.2.5 Decreto Ministeriale 29 settembre 2005

Il decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2005, ai sensi dell'articolo 28, commi 2 e 4, e dell'articolo 36, del decreto legislativo n. 164/00 e dell'articolo 1, comma 49, della legge n. 239/04 stabilisce in via transitoria, al fine di assicurare l'efficienza e l'economicità nella gestione del sistema del gas, gli indirizzi e i criteri per la classificazione delle reti regionali di trasporto e per l'allacciamento diretto di clienti finali alle stesse reti.

1.3 DELIBERE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

1.3.1 Delibera n. 120/01

La delibera n. 120/01 ha stabilito, in ottemperanza al disposto dell'art. 23 del decreto

Letta, i criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo del terminale di GNL, per il primo periodo di regolazione.

La determinazione della tariffa tiene conto dei ricavi delle attività di trasporto e di rigassificazione, dei ricavi relativi a nuovi investimenti e della capacità di trasporto conferita agli Utenti.

La delibera aveva altresì provveduto a disporre con urgenza in merito al conferimento delle capacità di trasporto presso i punti di entrata interconnessi con l'estero e di uscita della rete nazionale e dei punti di riconsegna, nonché in materia di corrispettivi per il bilanciamento del sistema, da applicarsi fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'art. 24, c. 5 del decreto Letta. Queste ultime sono state emanate attraverso la delibera n. 137/02. La delibera è stata successivamente integrata con l'introduzione di una riduzione del corrispettivo unitario di capacità nei casi di avviamento e prevedendo un regime tariffario agevolato nei casi di prelievo concentrato in periodi definiti come "fuori punta"

1.3.2 Delibera n. 144/07

La delibera riconosce ai clienti idonei la facoltà di recesso nei contratti di fornitura di gas naturale.

1.3.3 Delibera n. 11/07 (con integrazioni dalla n. 311/01)

La delibera in oggetto detta le direttive per la separazione contabile ed amministrativa imposta ai soggetti giuridici, che operano nel settore del gas, dall'art. 21 del decreto Letta, tra i quali figurano anche le imprese di trasporto del gas.

Le separazioni hanno l'obiettivo di rendere trasparenti e omogenei i bilanci delle imprese del gas e di consentire la verifica dei costi delle singole prestazioni.

1.3.4 Delibera n. 137/02

Con tale delibera l'Autorità ha definito criteri atti a garantire a tutti gli Utenti la libertà di accesso e di erogazione a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasporto e dispacciamento in condizioni di normale esercizio, prevedendo quindi obblighi informativi a carico delle imprese di trasporto a beneficio degli Utenti e dell'Autorità, nonché le condizioni di conferimento della capacità e di erogazione del servizio di trasporto ai quali le imprese di trasporto di gas devono uniformarsi nell'elaborazione del proprio codice di rete.

In particolare il codice di rete, espressione dell'attività di autoregolamentazione imposta dal decreto Letta, deve contenere le regole finalizzate ad individuare gli Utenti coi quali l'impresa di trasporto è tenuta a stipulare il relativo contratto, nonché le regole finalizzate a determinare la capacità di trasporto che rileva ai fini dell'esecuzione del contratto medesimo, oltre alle condizioni generali del contratto di trasporto che l'impresa di trasporto è tenuta a stipulare con gli Utenti i quali abbiano avuto accesso alla rete.

La delibera è stata poi integrata e modificata da successive deliberazioni nel corso degli anni.

1.3.5 Delibera n. 42/05

La delibera reca le nuove disposizioni in materia di procedure arbitrali per la risoluzione delle controversie in materia di accesso alle reti dell'energia elettrica e il gas precedentemente regolamentate dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n.

127/03 e revoca tale delibera .

1.3.6 Delibera n. 138/04

La delibera n. 138/04, **con le modifiche apportate da successive deliberazioni**, definisce i criteri atti a garantire il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e le norme per la predisposizione dei relativi codici di rete. In tale ambito, sono peraltro introdotti alcuni obblighi/modifiche di rilievo inerenti l'attività di trasporto. In particolare, tali novità riguardano:

- L'introduzione di oneri informativi a favore dell'impresa di trasporto da parte delle società di distribuzione e degli esercenti l'attività di vendita, così come definiti dall'art. 10.3 della suddetta delibera;
- La modalità di allocazione dei quantitativi di gas tra i diversi utenti presenti su un punto di riconsegna della rete di trasporto che serve reti di distribuzione;
- La modifica della disciplina dei trasferimenti di capacità;
- La definizione dei profili di prelievo standard per l'allocazione dei volumi di gas nei punti di interconnessione tra rete di distribuzione e rete di trasporto (deliberazione n.17/07).

1.3.7 Delibera n. 166/05

La delibera n. 166/05, aggiornata con le modifiche introdotte dalle varie successive deliberazioni, ha stabilito i criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale per il secondo periodo di regolazione, con decorrenza dall'anno termico 2005-2006.

La determinazione della tariffa tiene conto dei ricavi riconosciuti all'impresa di trasporto per lo svolgimento della propria attività, dei ricavi relativi a nuovi investimenti e della capacità di trasporto conferita agli Utenti.

La delibera disciplina altresì:

- la modalità di formulazione tariffaria per le nuove imprese di trasporto che vengono a costituirsi durante il secondo periodo di regolazione;
- le riduzioni tariffarie riconosciute nei casi di avviamento di nuovi punti di riconsegna (delibere n° 144/04, 05/05) e nei casi di capacità conferite ai punti di riconsegna a servizio di forniture interrompibili;
- i casi di punti di riconsegna con prelievi concentrati in periodi fuori punta (delibera n°06/05).

1.3.8 Delibera n. 185/05

La delibera contiene disposizioni generali in tema di qualità del gas naturale, disciplinando in particolare:

- La misurazione dei parametri di qualità del gas naturale e il monitoraggio di tale attività;
- La registrazione delle informazioni e dei dati relativi alle attività sopradette e i tempi e modi di comunicazione degli stessi ai soggetti interessati.

2 DESCRIZIONE DELLA RETE E DELLA SUA GESTIONE

2.1	RETE REGIONALE GP INFRASTRUTTURE TRASPORTO	13
2.2	ELEMENTI DELLA RETE REGIONALE GP INFRASTRUTTURE TRASPORTO	13
2.2.1	<i>Condotte</i>	13
2.2.2	<i>Allacciamenti</i>	13
2.2.3	<i>Impianti di ricezione e regolazione della portata</i>	13
2.2.4	<i>Impianti di riduzione</i>	14
2.2.5	<i>Interconnessioni</i>	14
2.3	PUNTI DI CONSEGNA E RICONSEGNA.....	14
2.3.1	<i>Punti di consegna.....</i>	14
2.3.2	<i>Punti di riconsegna/interconnessione</i>	14
2.4	RAPPRESENTAZIONE DELLA RETE	15
2.5	DISPACCIAMENTO.....	15
2.5.1	<i>Attività.....</i>	15
2.5.2	<i>Sistemi e risorse.....</i>	16
2.6	PRESTAZIONI DELLA RETE	16
2.6.1	<i>Capacità di trasporto</i>	16
2.6.2	<i>Strumenti di simulazione</i>	16

2.1 RETE REGIONALE GP INFRASTRUTTURE TRASPORTO

La rete regionale GP Infrastrutture Trasporto è posta a valle della rete regionale dell'impresa maggiore di trasporto ed è a quest'ultima unicamente interconnessa.

La rete regionale GP Infrastrutture Trasporto è costituita da alcune reti distinte e separate, dette segmenti.

2.2 ELEMENTI DELLA RETE REGIONALE GP INFRASTRUTTURE TRASPORTO

Gli elementi principali della rete sono le interconnessioni alle altre reti, gli impianti di ricezione e regolazione della portata, le condotte, gli allacciamenti e gli impianti di riduzione della pressione, nonché gli altri impianti ausiliari necessari al trasporto e al dispacciamento di gas.

2.2.1 Condotte

Le condotte utilizzate per il trasporto di Gas Naturale sono realizzate e vengono esercite secondo le specifiche contenute nel Decreto Ministeriale 17 aprile 2008 "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto del gas naturale con densità non superiore a 0,8".e successive modifiche, nonché in base alla più recente normativa tecnica nazionale ed internazionale.

Il decreto classifica le condotte per il trasporto e la distribuzione di gas naturale in sette specie, in relazione alla differente pressione massima di esercizio; le condotte esercite da GP Infrastrutture Trasporto sono di 4^a specie.

2.2.2 Allacciamenti

L'allacciamento è il tratto di condotta funzionale al prelievo del gas dalla rete di trasporto, per la fornitura all'utenza.

In taluni casi l'allacciamento può prevedere l'installazione di una cabina di riduzione della pressione del gas.

2.2.3 Impianti di ricezione e regolazione della portata

Gli impianti di ricezione e regolazione della portata sono collocati presso i punti di consegna del gas. Sono costituiti principalmente da:

- gruppi di riduzione della pressione,
- impianti per la misura fiscale,
- sistemi di regolazione della portata,
- sistema di odorizzazione del gas,
- apparato per il telecontrollo.

Gli schemi costruttivi degli impianti sono concordati con l'impresa maggiore di trasporto e con il comando locale dei Vigili del Fuoco.

Gli apparati di misura sono periodicamente soggetti a verifica fiscale.

Tutti gli impianti sono dotati di funzionalità operative e di controllo affinché possano essere monitorati da remoto, in sicurezza.

2.2.4 Impianti di riduzione

Gli impianti di riduzione del gas sono collocati presso i punti di riconsegna che alimentano le reti di distribuzione.

Sono costituiti principalmente da unità di riduzione della pressione, composte essenzialmente da riduttori autoazionati o pilotati.

I criteri adottati nella progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti si basano sulla normativa di riferimento nazionale, oltre che sulla consolidata esperienza di GP Infrastrutture Trasporto. Gli impianti sono stati installati seguendo il principio di ridondanza, per garantire l'esercizio sicuro delle reti.

2.2.5 Interconnessioni

La rete GP Infrastrutture Trasporto è interconnessa a monte alla rete dell'impresa maggiore di trasporto presso i punti di consegna (PDC) ed a valle con le reti delle società di distribuzione interconnesse tramite punti di interconnessione (PDI).

La dotazione impiantistica delle interconnessioni on l'impresa maggiore di trasporto è quella descritta nel paragrafo 2.2.3.

2.3 PUNTI DI CONSEGNA E RICONSEGNA

2.3.1 Punti di consegna

La rete GP Infrastrutture Trasporto è alimentata attraverso punti di consegna collocati nei vari segmenti di rete. I punti di consegna corrispondono alle interconnessioni con l'impresa maggiore di trasporto, di cui al paragrafo 2.2.5, e sono dotati degli impianti descritti nel paragrafo 2.2.3.

Qualora ne siano soddisfatti i requisiti di ingresso, la rete può essere alimentata da specifici punto di ingresso di altri fornitori (ad esempio stoccaggi gas o produttori di biometano).

Le quantità di gas consegnato sono odorizzate e misurate con l'ausilio di idonee apparecchiature di misura, secondo i campi di portata richiesti, e sono registrate da apparati elettronici ubicati in locali all'interno degli impianti.

2.3.2 Punti di riconsegna/interconnessione

La rete GP Infrastrutture Trasporto alimenta le utenze dirette (PDR) e le società di distribuzione (PDI) attraverso punti di riconsegna o interconnessione collocati nei diversi segmenti di rete. La maggior parte dei pun-

ti di riconsegna/interconnessione è dotata di impianti di riduzione, descritti nel paragrafo 2.2.4, alcuni punti di riconsegna/interconnessione possono essere direttamente a pressione da metanodotto.

Le quantità di gas riconsegnato sono misurate con contatori volumetrici a rotoidi o a turbina, di proprietà di GP Infrastrutture Trasporto. Tali misuratori riportano il bollo dell'Ufficio Metrico e sono soggetti a revisioni e verifiche periodiche presso il costruttore. Le misure sono corrette con l'ausilio di apparati elettronici, in funzione della pressione e della temperatura del gas transitato.

GP Infrastrutture Trasporto utilizza sui sistemi di misura installati presso i punti di riconsegna della regionale gas diverse tipologie di acquisizione dei dati di volumi gas in transito che si differenziano in base alla metodologia adottata per la conversione dei volumi in Standard metri cubi, quali sistemi di misura con correttori di volumi di tipo 1 e 2, sistemi integrati e sistemi di misura senza correttore di volume.

Nei primi tre casi la correzione dei volumi di gas in transito viene effettuata automaticamente dal calcolatore installato.

Nell'ultimo caso, invece, la correzione viene effettuata in remoto dal centro di elaborazione dati di GP Infrastrutture Trasporto applicando un coefficiente K specifico per ogni punto calcolato tenendo conto di caratteristiche opportune quali altitudine, temperatura di riferimento e pressione di misura.

GP Infrastrutture Trasporto, per adeguarsi ai prevedibili sviluppi del mercato, ha predisposto un programma per l'installazione di correttori automatici dei volumi che prevede l'applicazione di correttori per i punti di maggiore interesse che attualmente sono gestiti utilizzando le costanti di correzione.

Il programma, in fase di continua evoluzione, è iniziato con l'installazione a partire da misura in media pressione o contatore con calibro superiore a G40 e si sviluppa, compatibilmente alle evoluzioni di mercato, anche per le fasce di contatori di classe inferiore.

2.4 RAPPRESENTAZIONE DELLA RETE

La rappresentazione della rete regionale e la sua articolazione e composizione nei diversi segmenti sono disponibili sul sito internet di GP Infrastrutture Trasporto.

2.5 DISPACCIAMENTO

2.5.1 Attività

Le principali attività di dispacciamento sono:

- il controllo in tempo reale dei parametri di flusso della rete,
- il bilanciamento operativo .

I parametri di flusso sono sorvegliati continuamente dal centro di tele-

controllo di GP Infrastrutture Trasporto, al fine di garantire un esercizio sicuro ed efficiente della rete.

Il bilanciamento operativo consiste nell'ottimizzazione degli assetti idraulici della rete. In particolare, il centro di telecontrollo rileva continuamente le pressioni di rete e, qualora queste si approssimino ai valori minimi ammessi, provvede a massimizzare le consegne alle interconnessioni con la rete dell'impresa maggiore di trasporto

Altre attività svolte dal centro includono:

- verifica dell'assetto impiantistico, pianificazione e realizzazione dei relativi interventi,
- coordinamento, se necessario, con Utenti, impresa maggiore di trasporto e imprese di distribuzione,
- attivazione degli interventi di emergenza.

Il centro di telecontrollo, nella gestione dell'assetto di rete, si avvale di unità operative dislocate sul territorio.

2.5.2 Sistemi e risorse

Lo strumento principale a supporto delle attività di dispacciamento è il sistema di telecontrollo, che svolge le funzioni seguenti:

- telemisura, con l'acquisizione dei valori di pressione, portata e temperatura (e anche odorizzazione),
- telecomando per la modifica dei parametri di odorizzazione.

Il sistema di telecontrollo è presidiato da personale specializzato.

2.6 PRESTAZIONI DELLA RETE

2.6.1 Capacità di trasporto

Le prestazioni della rete in condizioni di normale esercizio sono completamente identificate attraverso le capacità di trasporto calcolate e pubblicate come descritto nel capitolo "Conferimento di capacità di trasporto".

2.6.2 Strumenti di simulazione

GP Infrastrutture Trasporto dispone di un modello matematico per calcolare i principali parametri di flusso della rete, relativi a scenari di consumo definiti.

3 DESCRIZIONE DEI SERVIZI

3.1	SERVIZI BASE.....	18
3.1.1	<i>Il trasporto continuo.....</i>	18
3.1.2	<i>Il trasporto interrompibile.....</i>	18
3.1.2.1	Periodo massimo e durata massima di interruzione	18
3.1.2.2	Procedure di interruzione	18
3.2	SERVIZI ACCESSORI.....	19
3.1.3	<i>Conferimento di capacità di trasporto</i>	19
3.1.4	<i>Cessioni e trasferimenti di capacità di trasporto</i>	19
3.1.5	<i>Bilanciamento operativo.....</i>	19
3.1.6	<i>Bilanciamento commerciale</i>	19
3.1.7	<i>Rispetto del valore minimo di pressione</i>	19
3.1.8	<i>Rispetto dei requisiti di qualità del gas.....</i>	19
3.1.9	<i>Programmazione e gestione delle manutenzioni</i>	20
3.1.10	<i>Fatturazione.....</i>	20
3.1.11	<i>Gestione delle emergenze di servizio</i>	20
3.1.12	<i>Odorizzazione</i>	20
3.3	SERVIZI SPECIALI	20
3.4	SERVIZIO DI HELP DESK.....	20
3A.1	ELENCO IMPIANTI DI ODORIZZAZIONE.....	21
3A.2	DESCRIZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI.....	21
3A.3	MODALITA' OPERATIVE	21

3.1 SERVIZI BASE

3.1.1 Il trasporto continuo

Il servizio offerto consiste nell'attività di trasporto, garantita come continua, di gas naturale sulla propria rete di trasporto regionale. Il servizio è soggetto al regime tariffario regolato dall'Autorità.

L'Utente, cui viene conferita capacità continua, acquisisce il diritto di immettere presso i punti di consegna e ritirare presso i punti di riconsegna della rete di trasporto un quantitativo giornaliero di gas naturale non superiore alla capacità giornaliera conferita in un qualsiasi momento dell'anno termico, fatta salva la tolleranza descritta nel capitolo "Bilanciamento".

Tale servizio viene effettuato e garantito da GP Infrastrutture Trasporto in modo continuo, eccezione fatta per i casi di forza maggiore e di emergenza, nonché per i periodi in cui vengono eseguiti gli interventi che generano riduzioni della capacità di trasporto, così come indicato nel capitolo "Programmazione e gestione delle manutenzioni".

3.1.2 Il trasporto interrompibile

Il servizio viene offerto sui punti di riconsegna e consiste nell'attività di trasporto di gas naturale, passibile di interrompibilità secondo le modalità ed i tempi di preavviso definiti in questo paragrafo, sulla rete gestita da GP Infrastrutture Trasporto.

L'Utente, cui viene conferita capacità interrompibile acquisisce il diritto di immettere presso i punti di consegna e ritirare presso i punti di riconsegna della rete di trasporto un quantitativo giornaliero di gas naturale non superiore alla capacità giornaliera conferita in un qualsiasi momento dell'anno termico, fatta salva la tolleranza descritta nel capitolo "Bilanciamento".

Tale servizio viene effettuato e garantito da GP Infrastrutture Trasporto, eccezione fatta per i casi di forza maggiore e di emergenza, nonché per i periodi in cui vengono eseguiti gli interventi che generano riduzioni della capacità di trasporto, così come indicato nel capitolo "Programmazione e gestione delle manutenzioni" e nel caso in cui GP Infrastrutture Trasporto eserciti la propria facoltà di interruzione, secondo le modalità e le procedure di seguito definite.

3.1.2.1 Periodo massimo e durata massima di interruzione

GP Infrastrutture Trasporto ha facoltà di interrompere totalmente o parzialmente la capacità di trasporto conferita all'Utente per un massimo di 5 giorni, consecutivi o non consecutivi, in ciascun periodo contrattuale.

3.1.2.2 Procedure di interruzione

GP Infrastrutture Trasporto comunica in via definitiva agli Utenti interessati la volontà di esercitare la facoltà di interruzione entro le ore 18 del terzo giorno-gas precedente quello dell'interruzione (G-3).

3.2 SERVIZI ACCESSORI

GP Infrastrutture Trasporto offre anche servizi accessori, necessari per la gestione delle attività di trasporto. La loro remunerazione è inclusa in quella del servizio di base.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, di seguito viene riportato un elenco dei servizi accessori.

3.1.3 Conferimento di capacità di trasporto

GP Infrastrutture Trasporto, nell'ambito dell'attività di conferimento di capacità secondo le disposizioni della delibera n. 137/02, come previsto nel capitolo "Conferimento di capacità di trasporto", provvede a:

- Pubblicare le capacità disponibili sul proprio sito internet;
- Stabilire la procedura per accreditamento e richiesta di capacità secondo la normativa vigente, rendendo disponibile sul proprio sito moduli statica e tempistiche;
- Gestire tale procedura e stipulare i relativi contratti di trasporto.

3.1.4 Cessioni e trasferimenti di capacità di trasporto

GP Infrastrutture Trasporto consente agli Utenti del servizio di modificare la propria capacità di trasporto conferita, secondo le modalità riportate nel capitolo "Prenotazione, assegnazione e riassegnazione".

3.1.5 Bilanciamento operativo

Il bilanciamento operativo, svolto dall'area gestione transiti di GP Infrastrutture Trasporto, comprende l'insieme delle operazioni per il controllo dei parametri di flusso.

3.1.6 Bilanciamento commerciale

Il bilanciamento commerciale comprende le attività contabili che consentono la corretta allocazione delle quantità di gas riconsegnate agli Utenti, nonché la corretta allocazione dei costi di bilanciamento della rete tra gli Utenti.

3.1.7 Rispetto del valore minimo di pressione

GP Infrastrutture Trasporto si impegna a rispettare il valore minimo di pressione nei punti di riconsegna così come descritto nel capitolo "Pressioni di consegna e riconsegna".

3.1.8 Rispetto dei requisiti di qualità del gas

GP Infrastrutture Trasporto si impegna a rispettare gli intervalli ammessi di qualità del gas, secondo quanto descritto nel capitolo "Qualità del gas".

3.1.9 Programmazione e gestione delle manutenzioni

GP Infrastrutture Trasporto programma e gestisce gli interventi di manutenzione sulla propria rete di trasporto, per consentire una sicura ed efficiente amministrazione delle attività di trasporto. Le modalità sono descritte nel capitolo "Programmazione e gestione delle manutenzioni".

3.1.10 Fatturazione

GP Infrastrutture Trasporto provvede all'emissione delle fatture per il servizio di trasporto, secondo quanto previsto nel capitolo "Fatturazione e pagamento".

3.1.11 Gestione delle emergenze di servizio

GP Infrastrutture Trasporto gestisce gli interventi per far fronte alle emergenze di servizio che dovessero insorgere, come descritto nel capitolo "Gestione delle emergenze di servizio".

3.1.12 Odorizzazione

GP Infrastrutture Trasporto effettua l'attività di odorizzazione del gas immesso in rete sulle reti di sua proprietà secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente tramite gli impianti di odorizzazione presenti presso ogni punto di alimentazione.

GP Infrastrutture Trasporto è responsabile dell'odorizzazione del gas trasportato e garantisce l'odorizzazione alla riconsegna.

La composizione ed il funzionamento degli impianti e la procedura operativa attraverso cui viene eseguita e monitorata l'odorizzazione sono descritti nell'allegato 3A.

3.3 SERVIZI SPECIALI

GP Infrastrutture Trasporto si riserva inoltre il diritto di offrire, nell'ambito delle proprie attività, su richiesta degli Utenti e a condizioni paritarie, servizi speciali non remunerati nella tariffa del servizio base.

Qualora il servizio richiesto da un Utente si discosti da quello standard offerto da GP Infrastrutture Trasporto, le condizioni saranno negoziate tra GP Infrastrutture Trasporto stessa e l'Utente, nel rispetto delle garanzie e degli obiettivi generali stabiliti dall'Autorità relativamente agli obblighi dei soggetti che svolgono attività di trasporto e dispacciamento.

3.4 SERVIZIO DI HELP DESK

GP Infrastrutture Trasporto mette a disposizione degli Utenti un servizio di assistenza telefonico (030/9038462), principalmente a supporto dei problemi legati allo scambio di informazioni e dati.

ALLEGATO 3A: ODORIZZAZIONE DEL GAS

3A.1 ELENCO IMPIANTI DI ODORIZZAZIONE

GP Infrastrutture Trasporto dispone, nei diversi segmenti costituenti la propria rete, di impianti di odorizzazione installati presso ogni punto di ingresso dalla rete di gasdotti dell'Impresa Maggiore di Trasporto:

- Rete Valtrebbia alimentata dalla cabina REMI 1149101;
- Rete Valnure alimentata dalla cabina REMI 960301.

3A.2 DESCRIZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI

L'impianto automatico di odorizzazione del gas erogato presente presso ognuna delle due cabine di ricezione, misura e prima riduzione del gas naturale, assolve alle seguenti funzioni:

- stoccaggio dell'odorizzante per le necessità proprie e le eventuali delle cabine esterne gestite da GP Infrastrutture Trasporto sul territorio;
- serbatoio di servizio per l'alimentazione dell'impianto automatico di dosaggio dell'odorizzante nel gas erogato;
- impianto automatico di dosaggio dell'odorizzante nel gas erogato verso la rete di trasporto regionale gas di GP Infrastrutture Trasporto.

Il prodotto odorizzante utilizzato è la miscela liquida di mercaptani comunemente denominata TBM.

L'impianto è costituito da un serbatoio in acciaio, di capacità geometrica di 110 litri, che assolve la funzione di stoccaggio ed esercizio della sostanza odorizzante.

L'impianto automatico di dosaggio dell'odorizzante del gas è composto da un sistema elettronico di dosaggio che preleva il prodotto odorizzante dal serbatoio di stoccaggio. L'odorizzazione è effettuata mediante l'impianto automatico di odorizzazione in servizio o tramite sistema a lambimento in caso di avaria del sistema automatico.

In caso di malfunzionamento del sistema automatico si attiva la segnalazione di allarme che, attraverso il sistema di Telecontrollo, viene trasmesso al personale tecnico reperibile 24 ore su 24.

Il sistema automatico di dosaggio varia la quantità di prodotto immessa nel gas in funzione della portata di gas effettivamente erogata nella rete in media pressione, rilevata dal sistema di misura fiscale.

3A.3 MODALITA' OPERATIVE

Come previsto nel Capitolo 3, GP Infrastrutture Trasporto è responsabile dell'odorizzazione del gas trasportato e garantisce l'odorizzazione alla riconsegna nel rispetto degli obblighi normativi previsti dalla normativa tecnica vigente.

GP Infrastrutture Trasporto è responsabile dei controlli periodici del gra-

do di odorizzazione del gas in rete sulle reti di sua proprietà nei punti individuati come significativi ai fini dell'analisi di campionamento.

Effettuato il campionamento su tali punti, GP Infrastrutture Trasporto procede all'analisi dei campioni prelevati e ne conserva le registrazioni in appositi archivi.

GP Infrastrutture Trasporto è responsabile dell'odorizzazione del gas trasportato e garantisce che i valori minimi di riferimento previsti dalla norma UNI-CIG 7133 siano rispettati in ogni punto di campionamento e nei punti di riconsegna.

4 PROCEDURE DI COORDINAMENTO INFORMATIVO

4.1	SISTEMI INFORMATIVI PER LA GESTIONE DEL TRASPORTO.....	24
4.1.1	<i>Accesso ai sistemi.....</i>	24
4.1.2	<i>Sicurezza dei sistemi.....</i>	24
4.1.3	<i>Continuità di servizio dei sistemi.....</i>	24
4.2	DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI	25
4.2.1	<i>Diritti e obblighi di GP Infrastrutture Trasporto.....</i>	25
4.2.2	<i>Diritti e obblighi degli Utenti.....</i>	25
4.2.3	<i>Prolungato utilizzo improprio dei sistemi informativi da parte degli Utenti.....</i>	26
4.3	SERVIZIO DI HELP DESK.....	26

4.1 SISTEMI INFORMATIVI PER LA GESTIONE DEL TRASPORTO

I sistemi informativi utilizzati per gestire le attività di trasporto sono:

- Teleti Win Plus, applicativo per la raccolta e gestione dei dati di telelettura giornaliera dei punti di consegna e riconsegna,
- posta elettronica e sito internet di GP Infrastrutture Trasporto, per le comunicazioni e per l'invio e la ricezione dei dati,
- Microsoft Office, per l'elaborazione dei dati da parte di GP Infrastrutture Trasporto,
- data server e sistemi di back-up indipendenti, per l'archiviazione ed il salvataggio dei dati da parte di GP Infrastrutture Trasporto,
- server di rete, per la gestione interna a GP Infrastrutture Trasporto dei dati,

Le caratteristiche di sicurezza, continuità e le prestazioni dei sistemi gestiti da GP Infrastrutture Trasporto sono tali da garantire uno scambio efficiente dei dati.

La trasmissione dei dati da parte degli Utenti avviene tramite posta elettronica.

In caso di impossibilità di utilizzo della posta elettronica, i dati possono essere inviati tramite fax; GP Infrastrutture Trasporto rende disponibile il proprio numero di fax sul sito internet.

I dati sono inviati anche mediante posta ordinaria nel caso in cui sia richiesto esplicitamente l'invio di moduli in originale.

4.1.1 Accesso ai sistemi

L'Utente deve fornire a GP Infrastrutture Trasporto una lista dei soggetti autorizzati dall'Utente stesso allo scambio dei dati con GP Infrastrutture Trasporto. Solamente i dati ricevuti da questi soggetti sono considerati validi per la gestione delle attività di trasporto.

L'Utente invia la lista all'atto della richiesta di conferimento; tale lista può essere aggiornata nel corso dell'anno termico mediante invio dell'apposito modulo da parte di uno dei referenti indicati ad inizio anno termico.

4.1.2 Sicurezza dei sistemi

I dati relativi alle attività di trasporto sono archiviati in sistemi indipendenti e inaccessibili dall'esterno di GP Infrastrutture Trasporto.

I processi di trasferimento dei dati, dai sistemi di archiviazione a quelli di comunicazione con gli Utenti e viceversa, sono presidiati da GP Infrastrutture Trasporto in maniera da garantire la sicurezza dei dati.

4.1.3 Continuità di servizio dei sistemi

Nel caso di impossibilità di utilizzo da parte di GP Infrastrutture Trasporto e degli Utenti dei sistemi per lo scambio di comunicazioni e dati, ovvero posta elettronica e internet, le comunicazioni e i dati stessi possono essere inviati tramite fax.

4.2 DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI

4.1.4 Diritti e obblighi di GP Infrastrutture Trasporto

GP Infrastrutture Trasporto utilizza i sistemi informativi indicati, adottando le opportune misure di controllo e prevenzione, per garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In particolare GP Infrastrutture Trasporto mette in atto tutte le opportune misure per verificare l'assenza di "virus" informatici all'interno dei dati prima di procedere alla trasmissione degli stessi.

GP Infrastrutture Trasporto provvede a comunicare tempestivamente agli Utenti tutti i fatti che determinano un'interruzione dei sistemi informativi disponibili, nonché a ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.

GP Infrastrutture Trasporto si impegna ad effettuare il trattamento dei dati relativi agli Utenti nel pieno rispetto della legge n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni.

GP Infrastrutture Trasporto si riserva il diritto di cessare l'erogazione dei servizi informativi in modo temporaneo in relazione al verificarsi o al ripetersi di utilizzi impropri dei sistemi informativi da parte dell'Utente.

4.1.5 Diritti e obblighi degli Utenti

L'Utente deve disporre della competenza tecnica necessaria all'efficiente scambio dei dati. In particolare, le competenze minime richieste sono una conoscenza adeguata della gestione della posta elettronica e di internet, nonché dei pacchetti Microsoft Office.

L'Utente ha l'obbligo di utilizzare per lo scambio dei dati i sistemi descritti sopra e i moduli predefiniti da GP Infrastrutture Trasporto e disponibili sul sito internet.

L'Utente è tenuto a notificare a GP Infrastrutture Trasporto, nel più breve tempo possibile, fatti quali:

- trasmissione e ricezione di dati non corretti,
- trasmissione e ricezione di virus,
- sospettati o comprovati abusi dei sistemi informativi,
- problemi legati alla sicurezza dei sistemi,
- anomalie relative a comunicazioni, software o hardware utilizzati.

Tali notifiche devono essere comunicate al servizio di Help Desk di GP Infrastrutture Trasporto, come indicato di seguito.

Nel caso di utilizzo improprio dei sistemi informativi da parte dei soggetti autorizzati dall'Utente, a quest'ultimo vengono addebitati tutti i costi ed oneri emersi a carico di GP Infrastrutture Trasporto come conseguenza di tali utilizzi impropri.

L'Utente stesso deve attivarsi immediatamente per evitare che tali situazioni possano ripetersi.

L'Utente si impegna ad effettuare il trattamento dei dati personali di GP Infrastrutture Trasporto nel pieno rispetto della legge n. 675 del 31 dicembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni.

4.1.6 Prolungato utilizzo improprio dei sistemi informativi da parte degli Utenti

Il prolungato utilizzo improprio dei sistemi informativi da parte dell'Utente può costituire motivo di risoluzione anticipata del contratto di trasporto, come descritto nel capitolo "Responsabilità delle parti".

4.3 SERVIZIO DI HELP DESK

GP Infrastrutture Trasporto rende disponibile agli Utenti un servizio di assistenza telefonico, come indicato nel paragrafo 3.4 del capitolo "Descrizione dei servizi".

SEZIONE 2 - ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO

5 CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI TRASPORTO

5.1	REQUISITI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO	28
5.1.1	<i>Disponibilità di gas alla consegna</i>	28
5.1.2	<i>Contratto di vendita di gas alla riconsegna</i>	28
5.1.3	<i>Autorizzazione alla vendita.....</i>	28
5.1.4	<i>Garanzie finanziarie</i>	28
5.1.4.1	Garanzia finanziaria	28
5.1.4.2	Adeguamento della garanzia finanziaria	29
5.1.4.3	Reintegro della garanzia finanziaria in caso di escussione	30
5.1.4.4	Restituzione delle garanzie finanziarie	30
5.1.5	<i>Perdita dei requisiti.....</i>	30
5.2	CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI TRASPORTO.....	30
5.2.1	<i>Oggetto del conferimento.....</i>	31
5.2.1.1	Capacità di trasporto	31
5.2.1.2	Calcolo e pubblicazione della capacità di trasporto	31
5.2.2	<i>Procedura di conferimento ad inizio anno termico.....</i>	31
5.2.2.1	La Richiesta di capacità	31
5.2.2.2	Richieste non valide	32
5.2.2.3	Il conferimento della capacità di trasporto	32
5.2.2.4	Il Contratto di trasporto	34
5.2.2.5	Conferimenti di capacità nel mese di settembre	34
5.2.3	<i>Procedura di conferimento ad anno termico avviato.....</i>	34
5.2.3.1	Oggetto del conferimento	34
5.2.3.2	La Richiesta di capacità di trasporto su punti di riconsegna con capacità disponibile	35
5.2.3.3	Richieste non valide	35
5.2.3.4	Il conferimento della capacità e il contratto di trasporto	35
5.2.3.6	Richieste non valide	37
5.2.3.7	Il conferimento della capacità e il contratto di trasporto	37
5.2.3.8	La Richiesta di capacità di trasporto a seguito di scostamenti definitivi L'Utente a cui GP Infrastrutture Trasporto abbia comunicato nel corso del mese M	37
5.3	MODULI PER L'ACCESSO ED IL CONFERIMENTO	38

5.1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO

L'accesso al servizio di trasporto sulla rete regionale GP Infrastrutture Trasporto è consentito con la massima imparzialità, neutralità ed a parità di condizioni a tutte le persone, fisiche o giuridiche, che soddisfano i requisiti richiesti dall'art. 8 della Delibera n. 137/02, illustrati nel presente capitolo.

Tali requisiti, oltre alla titolarità dei poteri di rappresentanza del soggetto firmatario della documentazione, devono essere attestati tramite la presentazione di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000), il cui testo standard è disponibile sul sito internet di GP Infrastrutture Trasporto.

5.1.1 Disponibilità di gas alla consegna

La persona, fisica o giuridica, che richiede l'accesso (il Richiedente) è tenuta ad inviare a GP Infrastrutture Trasporto un'autocertificazione sostitutiva di atto notorio che attesti la disponibilità di gas, diretta ovvero in virtù di contratti con esercenti l'attività di vendita opportunamente indicati, ai punti di consegna. Il Richiedente deve avere disponibilità di gas per l'intera durata del conferimento di capacità richiesto e deve aver richiesto ed ottenuto dall'Impresa Maggiore di Trasporto, in modo diretto o indiretto, capacità di trasporto su Rete Nazionale in corrispondenza dei Punti di Uscita ai quali fanno capo i punti di riconsegna su rete GP Infrastrutture Trasporto per i quali viene richiesto il conferimento di capacità.

5.1.2 Contratto di vendita di gas alla riconsegna

Il Richiedente, che non utilizza il gas per uso proprio, è tenuto ad inviare a GP Infrastrutture Trasporto un'autocertificazione sostitutiva di atto notorio che attesti la titolarità di contratti di vendita ai punti di riconsegna presso i quali richiede capacità di trasporto o a valle degli stessi, indicando, qualora fornisca altre società di vendita, i dati identificativi delle stesse. Il Richiedente deve indicare i termini temporali del contratto di vendita, che devono essere pari almeno alla durata del conferimento di capacità richiesto.

5.1.3 Autorizzazione alla vendita

Il Richiedente, che svolge attività di vendita ai clienti finali, è tenuto a inviare a GP Infrastrutture Trasporto un'autocertificazione sostitutiva di atto notorio che attesti il possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Ministero delle attività produttive 24 giugno 2002.

Nel caso in cui il Richiedente non eserciti l'attività di vendita ai clienti finali essendo fornitore di altri soggetti idonei, deve comunque comunicare a GP Infrastrutture Trasporto la propria situazione mediante autocertificazione.

5.1.4 Garanzie finanziarie

5.1.4.1 Garanzia finanziaria

Ai sensi dell'art. 14.1 della delibera n. 137/02, il Richiedente è inoltre tenuto a dimostrare

a GP Infrastrutture Trasporto di possedere un adeguato grado di solvibilità, a garanzia delle obbligazioni derivanti dal conferimento e dalla conseguente erogazione del servizio di trasporto. A tal fine, il Richiedente è tenuto all'accensione di una garanzia finanziaria a prima richiesta (fideiussione) presso un istituto bancario o assicurativo autorizzato ai sensi dell'articolo 87 del decreto legislativo n. 175/95 per un ammontare pari ad un terzo dei corrispettivi di capacità dovuti per un annualità di contratto o, in caso di nuovi Utenti subentrati in corso d'anno, per un ammontare pari ad un terzo dei corrispettivi di capacità dovuti per la restante parte dell'anno termico.

In alternativa, previo accordo con GP Infrastrutture Trasporto, l'Utente può presentare un diverso strumento che garantisca un'analogia copertura finanziaria degli impegni che esso si assume nell'ambito della procedura di conferimento, del contratto di trasporto e delle sue successive modifiche ed integrazioni per effetto di transazioni sulle capacità e/o successivi conferimenti.

A titolo esemplificativo, sono considerati strumenti idonei a fornire un'analogia copertura finanziaria:

- Il possesso di un "rating" creditizio, fornito da primari organismi internazionali pari ad almeno:
 - ⇒ Baa3 se fornito da Moody's Investor Services; oppure
 - ⇒ BBB- se fornito da Standard & Poor's Corporation

In questo caso, il Richiedente è tenuto a presentare apposita attestazione, rilasciata da uno degli organismi sopra citati, comprovante il livello di "Rating" assegnato, nonché a comunicare eventuali variazioni successivamente avvenute.

- Una lettera di garanzia (lettera di patronage forte) rilasciata dalla società controllante – che deve essere in possesso del rating creditizio di cui al punto precedente oppure essere un ente pubblico - che esprima l'impegno, da parte di questa, a far fronte alle obbligazioni di pagamento nei confronti di GP Infrastrutture Trasporto in nome e per conto del Richiedente.
- Un deposito cauzionale infruttifero, versato a GP Infrastrutture Trasporto mediante pagamento di un'apposita fattura. Il deposito deve essere di ammontare pari ad un terzo dei corrispettivi di capacità dovuti per un annualità di contratto o, in caso di nuovi Utenti subentrati in corso d'anno, per un ammontare pari ad un terzo dei corrispettivi di capacità dovuti per la restante parte dell'anno termico e potrà essere richiesto a GP Infrastrutture Trasporto solo nel caso in cui l'importo dovuto sia minore di € 1.000,00. Per questa tipologia di garanzia è prevista una soglia minima indipendente dal corrispettivo dovuto, fissata a € 50,00; la cifra versata viene restituita secondo le modalità e tempistiche previste per la fideiussione bancaria. Nel caso in cui in corso d'anno le transazioni di capacità intercorse determinino per l'Utente un aumento della garanzia dovuta fino al superamento dei € 1.000,00 sopra indicati, GP Infrastrutture Trasporto si riserva il diritto di richiedere la conversione del deposito cauzionale in fideiussione bancaria.

Come sopra detto, la presentazione di tali strumenti alternativi deve comunque essere concordata e autorizzata da GP Infrastrutture Trasporto. In ogni caso le garanzie dovranno essere fornite a GP Infrastrutture Trasporto entro la stessa data richiesta per la presentazione della garanzia finanziaria.

5.1.4.2 Adeguamento della garanzia finanziaria

Gli Utenti che abbiano presentato la fideiussione di cui al punto precedente, sono tenuti ad adeguarla qualora intervengano variazioni sull'ammontare della garanzia dovuta pari almeno al 10% (dieci per cento) dell'importo della garanzia in essere e per una differenza pari almeno a € 1.000 (mille euro). Nel caso di deposito cauzionale l'adeguamento è necessario per variazioni sull'ammontare della garanzia dovuta pari

almeno al 10% (dieci per cento) dell'importo della garanzia in essere e per una differenza pari almeno a € 50 (cinquanta euro).

L'adeguamento non è necessario nel caso in cui la garanzia in essere sia comunque pari o superiore al corrispettivo dovuto per la restante parte dell'anno termico.

L'Utente è tenuto ad adeguare la garanzia entro il giorno 25 (venticinque) del mese precedente l'entrata in vigore della variazione dei corrispettivi, pena la perdita del requisito di solvibilità.

É facoltà dell'Utente adeguare la garanzia finanziaria nel caso di una variazione al ribasso, nei limiti di quanto indicato al precedente paragrafo.

L'adeguamento della garanzia entro il termine indicato costituisce condizione necessaria per la sottoscrizione delle capacità conferite ad anno termico avviato e per l'accettazione delle richieste di transazione (cessioni e trasferimenti) di capacità le cui richieste siano pervenute a GP Infrastrutture Trasporto successivamente a tale termine.

5.1.4.3 Reintegro della garanzia finanziaria in caso di escussione

L'Utente è tenuto al reintegro della garanzia finanziaria, in caso di escussione da parte di GP Infrastrutture Trasporto, pena la perdita del requisito di solvibilità. L'Utente provvede al reintegro entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di comunicazione da parte di GP Infrastrutture Trasporto di avvenuta escussione.

5.1.4.4 Restituzione delle garanzie finanziarie

Il deposito cauzionale, l'eventuale originale della lettera di patronage e la garanzia bancaria vengono restituite all'utente dopo tre mesi dalla conclusione del contratto, per permettere a GP Infrastrutture Trasporto di mantenere copertura nel caso di conguagli relativi all'ultimo mese di servizio di trasporto. Nel caso di deposito cauzionale la restituzione può essere determinata dalla richiesta, secondo quanto previsto nel paragrafo 5.1.4.1, di conversione in altra forma di garanzia. In questo caso il deposito viene restituito non appena GP Infrastrutture Trasporto riceve gli originali della forma di garanzia alternativa.

5.1.5 Perdita dei requisiti

L'Utente è tenuto a notificare immediatamente a GP Infrastrutture Trasporto l'eventuale perdita di uno o più requisiti.

Qualora GP Infrastrutture Trasporto rilevi la perdita di uno o più requisiti, ne dà tempestiva comunicazione all'Utente interessato.

In caso di mancato soddisfacimento dei requisiti si applicano le disposizioni del capitolo "Responsabilità delle parti".

5.2 CONFERIMENTO DI CAPACITÀ DI TRASPORTO

GP Infrastrutture Trasporto conferisce capacità di trasporto ad inizio anno termico e ad anno termico avviato. GP Infrastrutture Trasporto comunica all'Autorità l'esito della procedura di conferimento entro 15 (quindici) giorni di calendario dal suo completamento.

5.2.1 Oggetto del conferimento

Oggetto del conferimento è la capacità di trasporto, espressa in Sm³/giorno (standard metri cubi giorno) attribuita all'Utente per il trasporto di gas naturale sulla rete gestita da GP Infrastrutture Trasporto su base continua e/o interrompibile per un solo anno termico.

La capacità di trasporto è conferita presso i punti di riconsegna. Questi ultimi possono essere costituiti:

- da punti fisici singoli, oppure
- da un'aggregazione di punti fisici.

5.2.1.1 Capacità di trasporto

L'Utente, cui è stata conferita capacità di trasporto, ha diritto di prelevare una quantità giornaliera di gas, non superiore alla capacità di trasporto conferita, in qualsiasi istante dell'anno termico, fatti salvi i casi di forza maggiore, interventi sulla rete ed emergenze.

Nel caso in cui un Utente prelevi presso un punto di riconsegna nell'arco del giorno gas un quantitativo di gas superiore alla capacità conferita sul medesimo punto, incorrerà nel relativo corrispettivo di scostamento secondo quanto previsto al capitolo "Bilanciamento".

5.2.1.2 Calcolo e pubblicazione della capacità di trasporto

GP Infrastrutture Trasporto determina le capacità di trasporto ai punti di riconsegna utilizzando un sistema di simulazione per il calcolo di reti idrauliche. Le capacità di trasporto sono calcolate tenendo conto di scenari di prelievo di punta e corrispondono ad assetti della rete che assicurano il rispetto dei vincoli di pressione minima e massima e che, quindi, garantiscono il buon funzionamento e la sicurezza della rete stessa.

Come anticipato sopra, i punti di riconsegna possono essere costituiti da singoli punti di riconsegna fisici o da un aggregato di più punti, quale è il caso di impianti di distribuzione interconnessi o di impianti industriali dotati di più punti di alimentazione: per questi viene pubblicata la capacità di trasporto del punto di riconsegna che ne costituisce l'aggregato.

Le capacità di trasporto pubblicate non sono da intendersi come capacità massime conferibili ai punti di riconsegna, ma sono state determinate da GP Infrastrutture Trasporto, con riferimento ad uno scenario di fabbisogno di capacità che si ritiene coerente con le stime di consumo degli Utenti e possono quindi aumentare a seguito di verifiche tecniche.

GP Infrastrutture Trasporto pubblica entro il giorno 1 (uno) luglio di ogni anno sul proprio sito internet le capacità di trasporto disponibili ai punti di riconsegna, utili per la procedura di conferimento relativa al successivo anno termico. GP Infrastrutture Trasporto, inoltre, pubblica entro il giorno 1 (uno) di ogni mese le capacità di trasporto, conferite e disponibili.

5.2.2 Procedura di conferimento ad inizio anno termico

GP Infrastrutture Trasporto conferisce capacità di trasporto ad inizio anno termico, per la durata di un anno.

5.2.2.1 La Richiesta di capacità

Ogni anno, entro il giorno 1 (uno) agosto, i soggetti interessati ad usufruire del servizio di trasporto inviano a GP Infrastrutture Trasporto la domanda di conferimento di capacità di trasporto indicando la quantità di capacità (in Sm³/g) richiesta per ogni punto di riconsegna.

Ai sensi della delibera n. 137/02 (così come modificata dalla delibera n. 06/05) art. 8.3 la richiesta di conferimento deve indicare i punti di riconsegna per i quali l'utente si impegna ad effettuare prelievi concentrati in periodi fuori punta.

La richiesta di capacità dovrà inoltre indicare i punti di riconsegna che alimentano i clienti finali e gli impianti¹ individuati ai sensi della procedura di emergenza climatica e la relativa quota di capacità ai fini dell'applicazione del corrispettivo di capacità ridotto secondo quanto previsto dalla delibera n. 166/05 art. 10 comma 2.

Contestualmente all'invio di tale richiesta, i richiedenti attestano il possesso dei requisiti per l'accesso al servizio di trasporto di cui al paragrafo 5.1 tramite apposita documentazione.

La modulistica per l'inoltro delle richieste e per l'attestazione di possesso dei requisiti sopra indicati è disponibile sul sito internet di GP Infrastrutture Trasporto.

¹ Art. 10 comma 2 delibera n. 166/05 "...clienti finali con contratti di fornitura di gas naturale con clausola di interrompibilità e impianti industriali con alimentazione dual fuel..." .

5.2.2.2 Richieste non valide

GP Infrastrutture Trasporto non ritiene valide le richieste di conferimento, qualora:

- il Richiedente non sia in possesso dei requisiti di cui ai paragrafi da 5.1.1 a 5.1.3;
- il Richiedente non formuli la richiesta conformemente alle procedure di conferimento qui descritte.

Inoltre, GP Infrastrutture Trasporto non sottoscriverà Contratti di Trasporto con soggetti richiedenti che non abbiano provveduto, alla data di sottoscrizione, al pagamento dei corrispettivi di capacità relativi a Contratti di Trasporto in essere, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti Contratti di Trasporto in essere.

5.2.2.3 Il conferimento della capacità di trasporto

In corrispondenza dei punti di riconsegna, ciascun soggetto interessato ha diritto di richiedere capacità di trasporto di tipo annuale, per un solo anno termico, nell'ambito del processo di conferimento annuale.

Qualora per un punto di riconsegna la somma delle richieste risulti minore o uguale alla capacità di trasporto disponibile, GP Infrastrutture Trasporto provvede a soddisfare tutte le richieste ricevute.

Nel caso in cui le richieste pervenute per un punto di riconsegna risultassero complessivamente superiori alla capacità di trasporto disponibile GP Infrastrutture Trasporto procede alla verifica tecnica sulla base delle richieste pervenute.

In caso di esito positivo GP Infrastrutture Trasporto provvede alla conferma dei quanti-

tativi richiesti. In caso di esito negativo GP Infrastrutture Trasporto determina un quantitativo massimo di capacità di trasporto conferibile e procede al conferimento applicando il criterio pro quota, come previsto all'Articolo 9.5 della Delibera n. 137/02.

GP Infrastrutture Trasporto si riserva comunque il diritto di conferire prioritariamente capacità di trasporto continua annuale, in sostituzione di capacità di trasporto interrompibile annuale, qualora fosse disponibile o si rendesse disponibile a seguito di mancata conferma delle capacità conferite da parte di uno o più richiedenti.

Entro il giorno 11 (undici) agosto, GP Infrastrutture Trasporto comunica a ciascun Richiedente la capacità di trasporto così attribuita per ogni punto di riconsegna per cui è stata inviata la richiesta.

Il Richiedente è tenuto a confermare entro il giorno 17 (diciassette) agosto gli impegni di capacità che intende sottoscrivere, nei limiti della capacità di trasporto attribuitagli, inviando a GP Infrastrutture Trasporto la conferma dell'impegno.

Il Richiedente è tenuto, entro la stessa data, all'accensione di una garanzia finanziaria, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 5.1.4.1, a copertura degli impegni assunti. L'importo della garanzia finanziaria è pari ad un terzo del corrispettivo di capacità annuale approvato dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, moltiplicato per la capacità di trasporto indicata nella conferma dell'impegno.

La garanzia deve essere rilasciata con validità dal giorno di presentazione a tre mesi dal termine naturale del contratto di trasporto per cui viene presentata la richiesta.

La conferma degli impegni di capacità dovrà pervenire, entro la suddetta data, tramite una comunicazione scritta, anticipata via fax, a GP Infrastrutture Trasporto - il cui testo è riportato sul sito Internet - con cui il Richiedente:

- a) conferma i quantitativi che intende sottoscrivere;
- b) si impegna a sottoscrivere con GP Infrastrutture Trasporto, entro il 15° giorno lavorativo il Contratto di Trasporto per gli impegni di capacità confermati;
- c) dichiara di aver attivato lo strumento finanziario di cui sopra a garanzia delle obbligazioni derivanti dal conferimento e ne allega una copia.

Qualora uno o più Richiedenti non confermino l'impegno di capacità, o non provvedano all'accensione della garanzia finanziaria, GP Infrastrutture Trasporto attribuisce la capacità di trasporto resasi disponibile a tutti i Richiedenti a cui sia stata attribuita capacità inferiore alle richieste e che abbiano confermato l'impegno, fino ad un valore massimo pari alla richiesta originaria. Nel caso in cui l'entità delle richieste pervenute superi in aggregato la capacità di trasporto disponibile, GP Infrastrutture Trasporto procede alla ripartizione di tale capacità tra i soggetti richiedenti attraverso il criterio pro-quota, come previsto dall'art.

9.5 della Delibera n. 137/02.

Entro il giorno 22 (ventidue) agosto, GP Infrastrutture Trasporto comunica a ciascun Richiedente la capacità di trasporto aggiuntiva così attribuita.

Il Richiedente, cui sia stata attribuita capacità aggiuntiva, è tenuto, entro il giorno 27 (ventisette) agosto, ad inviare la conferma dell'impegno di capacità aggiuntiva e ad adeguare congruentemente la garanzia finanziaria.

GP Infrastrutture Trasporto conferisce le capacità di trasporto confermate ai Richiedenti entro le ore 10:00 del giorno 1 settembre.

5.2.2.4 Il Contratto di trasporto

GP Infrastrutture Trasporto, verificato il regolare completamento della procedura di conferimento, procede, entro il 15° giorno lavorativo di settembre, alla firma del contratto di trasporto con il Richiedente, che acquista così la qualifica di Utente del servizio di trasporto sulla rete GP Infrastrutture Trasporto.

L'Utente è tenuto a corrispondere i corrispettivi di capacità dal 1 ottobre. Qualora la verifica dia esito negativo, o qualora il Richiedente non proceda alla firma del contratto, GP Infrastrutture Trasporto si riserva il diritto di escutere la garanzia di cui al paragrafo 5.2.2.3 nel limite di una penale pari al 20% dei corrispettivi di capacità dovuti per un'annualità di contratto moltiplicati per la capacità di trasporto indicata nella conferma dell'impegno, di annullare il conferimento e di escludere il Richiedente dalla qualifica di Utente.

L'Utente che sottoscriva il contratto di trasporto con impegni di capacità inferiori alle capacità conferite, sarà soggetto ad una penale pari al 20% dei corrispettivi annuali di capacità impegnati nell'ambito del processo di conferimento e non sottoscritti e GP Infrastrutture Trasporto avrà il diritto di escutere la garanzia, presentata ai sensi del paragrafo 5.2.2.3 per il medesimo importo.

5.2.2.5 Conferimenti di capacità nel mese di settembre

La capacità di trasporto che non sia stata conferita entro i termini di cui ai precedenti paragrafi, così come risultante dalle capacità conferite e disponibili pubblicate il 1 settembre, può essere richiesta entro il 10 settembre. Qualora il Richiedente non sia ancora accreditato come Utente, la richiesta dovrà essere accompagnata dalla documentazione prevista per l'accreditamento.

Entro il 14 settembre, GP Infrastrutture Trasporto comunica a ciascun Richiedente la capacità di trasporto attribuita e il Richiedente è tenuto a confermare gli impegni di capacità che intende sottoscrivere entro il 17 settembre, inviando a GP Infrastrutture Trasporto la conferma dell'impegno.

Il Richiedente è altresì tenuto, entro la stessa data, all'accensione /adeguamento di una garanzia finanziaria, a prima richiesta, a copertura degli impegni assunti, secondo quanto previsto ai precedenti paragrafi. Verificato il regolare completamento della procedura, GP Infrastrutture Trasporto conferisce le capacità entro il 26 settembre e procede alla firma del contratto secondo quanto previsto al paragrafo 5.2.2.4.

La capacità viene conferita con effetto dall'1 ottobre del medesimo anno.

5.2.3 Procedura di conferimento ad anno termico avviato

5.2.3.1 Oggetto del conferimento

Gli Utenti già presenti sulla rete o le persone, fisiche o giuridiche, che soddisfano i requisiti indicati nel presente capitolo possono avanzare richieste di capacità di trasporto ad anno termico avviato:

- qualora vi sia capacità di trasporto disponibile;
- per incrementi (potenziamenti) di capacità presso punti esistenti,
- per l'avvio di nuovi punti di riconsegna.

La durata del conferimento è pari alla rimanente parte del medesimo anno termico.

5.2.3.2 La Richiesta di capacità di trasporto su punti di riconsegna con capacità disponibile

Il Richiedente invia a GP Infrastrutture Trasporto la richiesta di conferimento di capacità di trasporto entro 7 giorni lavorativi dalla pubblicazione delle capacità disponibili effettuata ai sensi del precedente paragrafo 5.2.1.2. Il Richiedente indica la quantità di capacità di trasporto (in Sm^3/g) per ogni punto di riconsegna.

Contestualmente all'invio di tale richiesta, i Richiedenti non ancora qualificati come Utenti sulla rete GP Infrastrutture Trasporto (Nuovi Richiedenti), si accreditano attestando il possesso dei requisiti per l'accesso al servizio di trasporto di cui al paragrafo 5.1 tramite apposita documentazione disponibile sul sito internet di GP Infrastrutture Trasporto.

In relazione ai punti di riconsegna aventi prelievi concentrati in Periodi Fuori Punta, la richiesta di capacità aggiuntiva può essere avanzata solo con decorrenza successiva al termine del Periodo di Punta.

5.2.3.3 Richieste non valide

GP Infrastrutture Trasporto non ritiene valide le richieste di conferimento nei casi indicati nel paragrafo 5.2.2.2.

5.2.3.4 Il conferimento della capacità e il contratto di trasporto

Qualora la capacità richiesta presso ciascun punto di riconsegna sia disponibile, GP Infrastrutture Trasporto soddisfa la richiesta. Qualora la capacità richiesta sia superiore alla capacità disponibile nel medesimo punto, GP Infrastrutture Trasporto procede alla verifica tecnica di cui al paragrafo 5.2.1.2. La capacità aggiuntiva confermata a seguito della verifica tecnica viene attribuita, eventualmente pro-quota, ai soggetti richiedenti.

Entro 14 giorni dalla data di pubblicazione, GP Infrastrutture Trasporto comunica a ciascun Richiedente la capacità attribuita.

Il Richiedente è tenuto a confermare entro il giorno 25 (venticinque) del mese precedente l'inizio del servizio gli impegni di capacità di trasporto che intende sottoscrivere, nei limiti della capacità attribuitagli, inviando a GP Infrastrutture Trasporto la conferma dell'impegno.

La conferma dovrà pervenire, entro la suddetta data, tramite una comunicazione scritta a GP Infrastrutture Trasporto, anticipata via fax - il cui testo è riportato sul sito Internet - con cui il richiedente:

- a) conferma i quantitativi che intende sottoscrivere;
- b) dichiara che il testo della comunicazione costituisce atto integrativo del Contratto di Trasporto in essere/ si impegna a sottoscrivere con GP Infrastrutture Trasporto s.r.l. , entro l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente l'inizio del servizio, il Contratto di Trasporto per gli impegni di capacità confermati;
- c) dichiara di aver adeguato/attivato lo strumento finanziario di cui al paragrafo 5.1.4 fino alla concorrenza di un importo pari ad un terzo dei corrispettivi di capacità dovuti per la restante parte dell'anno termico, riferiti alla capacità di trasporto complessivamente conferita inclusa la quantità confermata e inclusi gli eventuali importi venuti in scadenza e non ancora pagati. L'Utente ne allega altresì una copia.

L'eventuale capacità di trasporto non confermata è resa disponibile per il conferimento

ad anno termico avviato del mese successivo.

GP Infrastrutture Trasporto conferisce le capacità di trasporto confermate a partire dal giorno 1 del mese successivo. Tale conferimento unito alla precedente conferma da parte dell'Utente costituisce atto integrativo del Contratto di Trasporto in essere.

Nel caso di conferimento ad un Nuovo Richiedente accreditatosi ai sensi del precedente paragrafo 5.2.3.2, GP Infrastrutture Trasporto procede, entro la fine del mese precedente l'inizio del servizio, alla firma del Contratto di Trasporto con lo stesso, che acquista così la qualifica di Utente del servizio di trasporto sulla rete GP Infrastrutture Trasporto.

Qualora il Richiedente non proceda alla firma del contratto, GP Infrastrutture Trasporto si riserva il diritto di escutere la garanzia presentata ai sensi di questo paragrafo, nel limite di una penale pari al 20% dei corrispettivi di capacità dovuti per la restante parte dell'anno termico, moltiplicati per la capacità di trasporto indicata nella conferma dell'impegno, di annullare il conferimento e di escludere il Nuovo Richiedente dalla qualifica di Utente.

L'Utente è tenuto a corrispondere, dal primo giorno del mese successivo al conferimento, la relativa tariffa a partire dalla data di disponibilità della capacità conferita.

5.2.3.5 La richiesta di capacità di trasporto a seguito di potenziamenti o avviamenti

Per potenziamenti e avviamenti di punti di riconsegna si intendono le casistiche disciplinate nell'ambito del capitolo "Realizzazione e gestione dei punti di riconsegna", più specificatamente quegli interventi necessari alla messa in gas di nuovi punti di riconsegna, punti di riconsegna esistenti ove non è stata conferita capacità e potenziamenti della capacità disponibile su punti esistenti.

Il Richiedente invia a GP Infrastrutture Trasporto la richiesta di conferimento di capacità di trasporto almeno 7 giorni lavorativi prima della data di entrata in esercizio del punto o di disponibilità della capacità potenziata, così come pubblicate ai sensi del capitolo "Realizzazione e gestione dei punti di riconsegna" paragrafo 6.2.4., indicando la data richiesta di decorrenza del conferimento.

Contestualmente all'invio di tale richiesta, i Richiedenti non ancora qualificati come Utenti sulla rete GP Infrastrutture Trasporto (Nuovi Richiedenti), si accreditano attestando il possesso dei requisiti per l'accesso al servizio di trasporto di cui al paragrafo 5.1 tramite apposita documentazione disponibile sul sito internet di GP Infrastrutture Trasporto.

Ai fini dell'applicazione della riduzione del corrispettivo unitario per il trasporto su rete regionale previsto dalla delibera 166/05, art 12 comma 1, per il periodo di avviamento di punti che alimentano un impianto per la produzione di energia elettrica e per interventi di rifacimento d impianti esistenti tramite la realizzazione di uno o più nuovi cicli combinati a gas, il Richiedente deve presentare l'apposita dichiarazione disponibile sul sito internet.

La richiesta di capacità relativa al potenziamento di punti di riconsegna aventi prelievi concentrati in Periodi Fuori Punta può essere avanzata solo con decorrenza successiva al termine del Periodo di Punta.

Non è consentito richiedere applicazione della riduzione dei corrispettivi associata ai punti di riconsegna aventi prelievi concentrati in Periodi Fuori Punta relativamente all'avvio di nuovi punti.

5.2.3.6 Richieste non valide

GP Infrastrutture Trasporto non ritiene valide le richieste di conferimento nei casi indicati nel paragrafo 5.2.2.2.

5.2.3.7 Il conferimento della capacità e il contratto di trasporto

GP Infrastrutture Trasporto, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, conferma l'attribuzione della capacità e il Richiedente è tenuto a confermare, entro il giorno lavorativo successivo a tale comunicazione, gli impegni di capacità di trasporto che intende sottoscrivere, nei limiti della capacità attribuitagli, inviando a GP Infrastrutture Trasporto la conferma dell'impegno.

La conferma dovrà pervenire, entro la suddetta data, tramite una comunicazione scritta a GP Infrastrutture Trasporto, anticipata via fax - il cui testo è riportato sul sito Internet - con cui il richiedente:

- a) conferma i quantitativi che intende sottoscrivere;
- b) dichiara che il testo della comunicazione costituisce atto integrativo del Contratto di Trasporto in essere/ si impegna a sottoscrivere con GP Infrastrutture Trasporto s.r.l. , entro la data di entrata in esercizio del punto o di disponibilità della capacità potenziata (o primo giorno lavorativo precedente), il Contratto di Trasporto per gli impegni di capacità confermati;
- c) dichiara di aver adeguato/attivato lo strumento finanziario di cui al paragrafo 5.1.4 fino alla concorrenza di un importo pari ad un terzo dei corrispettivi di capacità dovuti per la restante parte dell'anno termico, per relativi alla capacità di trasporto complessivamente conferita inclusa la quantità confermata e inclusi gli eventuali importi venuti in scadenza e non ancora pagati. L'Utente ne allega altresì una copia.

GP Infrastrutture Trasporto conferisce le capacità e l'Utente è tenuto a corrispondere, dal giorno di decorrenza del conferimento, la relativa tariffa. Tale conferimento unito alla precedente conferma da parte dell'Utente costituisce atto integrativo dell'eventuale Contratto di Trasporto in essere.

Nel caso di conferimento ad un Nuovo Richiedente accreditatosi ai sensi del precedente paragrafo 5.2.3.2, GP Infrastrutture Trasporto procede alla firma del Contratto di Trasporto con il medesimo Richiedente entro la data richiesta per la decorrenza del conferimento. Il Richiedente acquista così la qualifica di Utente del servizio di trasporto sulla rete GP Infrastrutture Trasporto.

Qualora il Richiedente non proceda alla firma del contratto, GP Infrastrutture Trasporto si riserva il diritto di escutere la garanzia presentata ai sensi di questo paragrafo, nel limite di una penale pari al 20% dei corrispettivi di capacità di capacità dovuti per la restante parte dell'anno termico, moltiplicati per la capacità di trasporto indicata nella conferma dell'impegno, di annullare il conferimento e di escludere il Nuovo Richiedente dalla qualifica di Utente.

5.2.3.8 La Richiesta di capacità di trasporto a seguito di scostamenti definitivi

L'Utente a cui GP Infrastrutture Trasporto abbia comunicato nel corso del mese M

Scostamenti definitivi relativi al mese M-1 presso uno o più punti di riconsegna può richiedere un incremento di capacità presso i medesimi punti entro 2 giorni lavorativi dalla comunicazione dello scostamento per un ammontare pari al massimo al valore del massimo scostamento rilevato, ai sensi di quanto previsto al successivo paragrafo 9.5.5.2.

GP Infrastrutture Trasporto procede immediatamente all'integrazione della capacità pre-

cedentemente conferita all'Utente, per un quantitativo pari alla quantità richiesta, a partire dal giorno 1 del mese M-1.

Tale conferimento unito alla richiesta da parte dell'Utente costituisce atto integrativo del Contratto di Trasporto in essere.

5.3 MODULI PER L'ACCESSO ED IL CONFERIMENTO

Il Richiedente è tenuto ad utilizzare, ai fini delle comunicazioni nei confronti di GP Infrastrutture Trasporto previste al presente capitolo, i moduli predisposti e resi disponibili da GP Infrastrutture Trasporto stessa, nel proprio sito internet.

6 REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI PUNTI DI CONSEGNA E RICONSEGNA

6.1	PREMESSA	41
6.2	PROCEDURA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI ALLACCIAMENTI E DI VARIAZIONI DI PORTATA SU PUNTI ESISTENTI	41
6.2.1.	<i>Richiesta.....</i>	42
6.2.2.	<i>Localizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna</i>	42
6.2.3.	<i>Valutazione tecnico-economica</i>	42
6.2.4.	<i>Comunicazione di ammissibilità</i>	43
6.2.5.	<i>L'offerta (preventivo).....</i>	44
6.2.5.1.	<i>Impegni del soggetto richiedente e garanzie bancarie conseguenti all'accettazione dell'offerta</i>	45
6.2.6.	<i>Realizzazione</i>	45
6.2.6.1.	<i>La realizzazione della cabina d'utenza e dei punti di interconnessione con le reti di distribuzione o da altri produttori</i>	46
6.3	RICHIESTA DI CONNESSIONI DI PUNTI DI CONSEGNA.....	46
6.3.1.	<i>Criteri di Ammissibilità</i>	48
6.3.2.	<i>Criteri per la Localizzazione del punto di immissione</i>	48
6.3.3.	<i>Offerta per la realizzazione di nuove connessioni.....</i>	49
6.3.4.	<i>Accettazione dell'offerta</i>	49
6.3.5.	<i>Svolgimento di attività inerenti alla connessione da parte del richiedente.....</i>	50
6.3.6.	<i>Determinazione del contributo di connessione per produzioni</i>	50
6.3.7.	<i>Criteri per lo svolgimento dei lavori da parte del Richiedente la connessione.....</i>	51
6.3.8.	<i>Standard tecnici relativi alla realizzazione dell'impianto di connessione</i>	51
6.4	AVVIAMENTI E CHIUSURE DI PUNTI DI RICONSEGNA	52
6.4.1.	<i>Avviamento di nuovi punti di riconsegna.....</i>	52
6.4.1.1.	<i>soggetti richiedenti</i>	53
6.4.1.2.	<i>I requisiti della richiesta</i>	53
6.4.1.3.	<i>Invio della Richiesta</i>	53
6.4.2.	<i>Chiusura dei punti di riconsegna esistenti.....</i>	54
6.4.2.1	<i>I soggetti richiedenti</i>	54
6.4.2.2	<i>Le tipologie di richiesta</i>	54
6.4.2.3	<i>La richiesta di chiusura</i>	55
6.4.2.4	<i>Valutazione della richiesta</i>	55
6.4.2.5	<i>Procedura di chiusura</i>	55
6.4.2.6	<i>Revoca dell'intervento</i>	56

6.5	CONDIZIONI PER L'AVVIAMENTO E LA CHIUSURA DI PUNTI DI CONSEGNA DA PRODUZIONI DI GAS NATURALE E DA PRODUZIONI DI BIOMETANO	56
6.5.1.	<i>Avviamento di Punti di Consegna da produzioni di gas naturale e da produzioni di biometano.....</i>	<i>56</i>
6.5.2.	<i>Chiusura dei Punti di Consegna da produzioni di gas naturale e da produzioni di biometano.....</i>	<i>57</i>
6.6	MODULI PER LE RICHIESTE	59
6.7	GESTIONE E MANUTENZIONE DEI PUNTI DI CONSEGNA E RICONSEGNA.....	60

6.1 PREMESSA

Nel presente capitolo vengono descritte le condizioni, i termini e le modalità per le procedure di:

- richiesta di realizzazione di nuovi punti di riconsegna (di seguito “nuovi allacciamenti”);
- richiesta di aumento/riduzione di portata su punti di riconsegna esistenti;
- richiesta realizzazione nuovi punti di consegna da altri fornitori (biometano);
- richiesta di avviamento (o “messa in gas”) di nuovi punti di riconsegna o punti di riconsegna esistenti;
- richiesta di avviamento nuovi punti di consegna da altri fornitori (biometano)
- richiesta di chiusura di punti di riconsegna esistenti.

Vengono altresì descritti i requisiti tecnico-operativi funzionali alle procedure di cui sopra, per quanto rilevante nei rapporti tra GP Infrastrutture Trasporto e gli Utenti della propria rete.

6.2 PROCEDURA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI ALLACCIAMENTI E DI VARIAZIONI DI PORTATA SU PUNTI ESISTENTI

Il Decreto Legislativo 164/2000, all’art 8.2, stabilisce che “le imprese che svolgono attività di trasporto e dispacciamento sono tenute ad allacciare alla propria rete gli utenti ove il sistema di cui dispongono abbia idonea capacità, e purché le opere necessarie all’allacciamento siano tecnicamente ed economicamente realizzabili”.

Le condizioni ed i requisiti di allaccio dei punti di riconsegna sono definite nel decreto Ministeriale 29 settembre 2005.

Nel presente capitolo sono definiti i termini e condizioni che regolano la richiesta e la realizzazione di nuovi Punti di Consegna/Riconsegna, o il potenziamento dei Punti di Consegna/Riconsegna esistenti.

Il Trasportatore pubblica sul proprio sito internet:

- a) le specifiche di qualità per il gas (metano e biometano) da immettere in rete;
- b) i criteri per la valutazione di ammissibilità di una richiesta di connessione;
- c) i criteri per la localizzazione del punto di consegna alla rete;
- d) la procedura per l’esame della richiesta di connessione;
- e) i criteri per lo svolgimento di lavori da parte del richiedente la connessione;
- f) gli standard tecnici relativi alla realizzazione dell’impianto di connessione alla rete.

Le fasi del processo possono essere descritte come:

1. Richiesta;
2. Localizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna;
3. Valutazione progettuale tecnico-economica;
4. Comunicazione di ammissibilità
5. Offerta (preventivo);
6. Realizzazione

La procedura è eseguita in conformità con la normativa vigente e, in particolare, con le regole relative alla progettazione, realizzazione e collaudo degli impianti di derivazione e delle reti.

6.2.1. Richiesta

Le richieste possono essere inoltrate da:

- un Cliente Finale , che si voglia connettere direttamente alla rete GP Infrastrutture Trasporto;
- un Utente già presente sulla rete;
- una Società di Distribuzione, un Consorzio o un'Amministrazione Comunale;
- un fornitore di un Cliente Finale che dichiari formalmente di agire per suo conto;
- un produttore di gas o Biometano/impresa di produzione di Biometano;
- altre Parti debitamente autorizzate dai soggetti citati precedentemente.

Per la realizzazione di un nuovo punto di consegna, riconsegna, o il potenziamento di uno esistente, il soggetto richiedente (Richiedente) invia a GP Infrastrutture Trasporto la domanda tramite pec o raccomandata AR, indicando almeno:

- i propri dati identificativi (ragione sociale, indirizzo, ecc),
- l'ubicazione e la tipologia dell'impianto da alimentare (rete di distribuzione/utilizzatore finale, comune),
- la capacità di trasporto richiesta/erogata (portata giornaliera, portata oraria massima),
- il consumo annuo;
- eventuali altre informazioni ritenute rilevanti;
- le caratteristiche dell'impianto.

La domanda può essere inviata utilizzando il modulo appositamente pubblicato sul sito internet o presentando una richiesta in altra forma completa di tutte le informazioni indicate sopra.

È facoltà del Richiedente indicare a GP Infrastrutture Trasporto eventuali date per l'inizio dell'attività o per la disponibilità del punto di riconsegna. GP Infrastrutture Trasporto si riserva il diritto di valutarle ed eventualmente concorda con il Richiedente tempistiche diverse da quelle di seguito riportate.

GP Infrastrutture Trasporto verifica l'adeguatezza della documentazione inviata e, in caso di esito negativo, ne richiede l'adeguamento. Il Richiedente è tenuto ad aggiornare la documentazione entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla richiesta di adeguamento da parte di GP Infrastrutture Trasporto.

GP Infrastrutture Trasporto contatta il Richiedente per concordare un sopralluogo al fine di definire la precisa ubicazione del punto di riconsegna, controllare lo stato della rete e definire gli interventi da effettuare per la realizzazione dell'intervento sul nuovo punto e, in tale sede, viene sottoscritto il relativo verbale tecnico.

Qualora non fosse possibile contattare il Richiedente o identificare il punto di riconsegna nel mese successivo alla richiesta, la stessa verrà considerata decaduta.

6.2.2. Localizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna

Dopo aver ricevuto la richiesta il Trasportatore provvede alla localizzazione del punto di connessione alla rete esistente. Successivamente il Trasportatore e il richiedente dovranno concordare l'ubicazione del Punto di Consegna/Riconsegna, sottoscrivendo il relativo verbale. Ove non fosse possibile contattare il soggetto richiedente o identificare il Punto di Consegna/Riconsegna nei tre mesi successivi alla richiesta, la stessa verrà considerata decaduta e l'eventuale cauzione verrà escussa.

6.2.3. Valutazione tecnico-economica

GP Infrastrutture Trasporto, verificata l'adeguatezza della documentazione fornita, prov-

vede ad elaborare, sulla base della richiesta pervenuta, il progetto dell'allacciamento/variazione di portata e ad effettuare la stima sia dell'investimento necessario alla sua realizzazione che dei tempi necessari al suo completamento.

Definito il valore dell'investimento, GP Infrastrutture Trasporto provvede a valutarne l'economicità sulla base della quale viene calcolato l'eventuale contributo che il Richiedente è tenuto a sostenere, nel rispetto di quanto previsto dal DM 29 settembre 2005.

Un allacciamento è definito economico quando l'incremento patrimoniale relativo è interamente riconosciuto in tariffa. Il calcolo dell'eventuale contributo, da richiedere a chi fa domanda di allacciamento, è pari alla differenza tra i costi calcolati ed il valore dell'allacciamento economico.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 comma 8 della delibera n° 166/05, gli Utenti che abbiano contribuito finanziariamente allo sviluppo di reti in misura superiore a quanto stabilito dai criteri tecnico-economici definiti dall'Autorità, hanno diritto alla riduzione dei corrispettivi unitari di trasporto secondo quanto previsto dal suddetto articolo.

6.2.4. Comunicazione di ammissibilità

Il Trasportatore comunica al Richiedente l'ammissibilità della richiesta o gli eventuali motivi di inammissibilità della stessa. In caso di ammissibilità della richiesta il Trasportatore, a seconda della tipologia di allacciamento assegna il codice univoco alla pratica e predispone un'offerta di allacciamento.

Con l'accettazione dell'offerta il Richiedente si impegna a presentare al Trasportatore, se richiesto, a copertura degli impegni sottostanti le richieste di realizzazione delle connessioni, una garanzia in una delle seguenti forme:

- garanzia bancaria a prima richiesta a favore del Trasportatore, emessa da un primario istituto di credito italiano o da succursale/filiale italiana di banca estera.
- deposito cauzionale non fruttifero.

Nei casi di potenziamento/realizzazione di allacciamenti di nuovi punti di consegna da produzioni di gas naturale e di biometano, il Trasportatore, a valle della valutazione progettuale tecnico-economica, determinerà un contributo a carico del soggetto Richiedente sulla base della spesa prevista. Tale contributo deve essere dimensionato in relazione al costo delle opere strettamente necessarie per la realizzazione dell'impianto di connessione alla rete. La metodologia di calcolo del contributo è riportata nel paragrafo specifico di seguito riportato.

In tali casi, l'importo della garanzia che il Richiedente è tenuto a versare al Trasportatore sarà pari al costo di realizzazione del Punto di consegna, dedotto dell'ammontare del contributo. L'offerta ha validità di 3 mesi dalla data di emissione e si intende accettata, nel momento in cui, entro il termine di validità sopraindicato:

- a) pervenga al Trasportatore copia del contratto di allacciamento debitamente sottoscritto dal legale rappresentante, o da soggetto munito di adeguati poteri;
- b) sia presentata, contestualmente all'accettazione dell'offerta, una delle forme di garanzia richiesta;
- c) qualora previsto, il contributo da parte del soggetto richiedente sia pagato; il suo mancato pagamento comporterebbe l'automatica risoluzione del contratto.

In mancanza di una delle condizioni di cui sopra, l'offerta si intenderà non accettata e risulterà conseguentemente decaduta.

Accettando l'offerta, il Richiedente si impegna a corrispondere al Trasportatore gli importi di seguito precisati al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) Qualora il soggetto richiedente rinunci –con comunicazione scritta al Trasportatore– alla realizzazione del Punto di Consegna/Riconsegna prima del suo completamento, sarà tenuto a corrispondere al Trasportatore un ammontare pari ai costi, opportunamente documentati, sostenuti fino a tale data, nonché gli oneri relativi agli impegni di spesa già assunti dal Trasportatore, dedotto l'eventuale contributo già versato;

b) Nel caso in cui entro un anno dalla data in cui è disponibile la capacità di trasporto in corrispondenza del Punto di Consegna/Riconsegna, comunicata dal Trasportatore, non fosse sottoscritto, da parte del Richiedente o di altro soggetto titolato ai sensi della Delibera n°137/02, un contratto per la messa a disposizione di capacità in linea con le indicazioni fornite, gli oneri a carico del richiedente risulteranno pari all'intero costo indicato nell'offerta, dedotto l'eventuale contributo già versato.

La garanzia bancaria o il deposito cauzionale non fruttifero di cui sopra potranno essere escussi dal Trasportatore in caso di mancato pagamento da parte del Richiedente degli oneri a suo carico nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b).

6.2.5. L'offerta (preventivo)

Dopo aver effettuato la valutazione tecnico-economica di cui sopra, GP Infrastrutture Trasporto predispone un'offerta che definisce:

- le caratteristiche del punto di riconsegna (portata oraria e giornaliera, pressione minima di esercizio del metanodotto);
- i dati relativi alla localizzazione del punto di riconsegna;
- i tempi necessari alla costruzione dell'opera ad esclusione di quelli per l'ottenimento di tutti i permessi, autorizzazioni e servitù;
- l'eventuale contributo, sulla base della valutazione economica di cui al precedente paragrafo.
- l'eventuale garanzia bancaria, richiesta ai sensi del successivo paragrafo, di importo:
 - pari al costo di realizzazione del punto di riconsegna, qualora a fronte della valutazione economica di cui al precedente paragrafo 6.2.3 non risulti necessario il versamento di alcun contributo;
 - pari al costo di realizzazione del punto di riconsegna, dedotto dell'ammontare del contributo, qualora sia previsto il versamento di quest'ultimo;

GP Infrastrutture Trasporto invia l'offerta (preventivo) al Richiedente entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, esclusi eventuali giorni per l'organizzazione dell'appuntamento per il sopralluogo e ritardi dovuti all'aggiornamento di documentazione inadeguata o irreperibilità del Richiedente ed esclusi i casi di particolare complessità tecnica del nuovo allacciamento.

Qualora sia previsto un contributo da parte del soggetto richiedente, l'offerta ha validità di 90 giorni dalla data di emissione e si intende accettata, nel momento in cui:

- GP Infrastrutture Trasporto verifichi l'avvenuto pagamento del contributo dovuto entro il termine di validità sopraindicato e
- ove richiesta, sia presentata a GP Infrastrutture Trasporto, entro il termine di validità sopraindicato, la garanzia bancaria di seguito descritta.

Il mancato pagamento del contributo previsto o l'inadempimento dei termini sopra citati comporterà l'automatica decadenza dell'offerta inviata.

Nel caso in cui non sia previsto alcun contributo, l'offerta si intenderà accettata qualora l'Utente faccia pervenire formale accettazione dell'offerta entro 7 giorni lavorativi dalla data di emissione dell'offerta (preventivo).

6.2.5.1. Impegni del soggetto richiedente e garanzie bancarie conseguenti all'accettazione dell'offerta

Il soggetto richiedente è responsabile della copertura dei rischi derivanti dalla rinuncia alla realizzazione del punto di riconsegna o dal parziale utilizzo della capacità disponibile. In particolare:

- a) Qualora il soggetto richiedente rinunci – con comunicazione scritta a GP Infrastrutture Trasporto - alla realizzazione del punto di riconsegna prima del suo completamento, sarà tenuto a corrispondere un ammontare pari ai costi, opportunamente documentati, sostenuti da GP Infrastrutture Trasporto fino a tale data, nonché gli oneri relativi agli impegni di spesa già assunti dalla stessa, dedotto l'eventuale contributo già versato; oppure
- b) Nel caso in cui, entro un anno dalla data in cui è disponibile la capacità di trasporto in corrispondenza del punto di riconsegna, non fosse sottoscritto, da parte del richiedente o di altro soggetto titolato ai sensi della Delibera n°137/02, un contratto per la messa a disposizione di capacità in linea con le indicazioni fornite, gli oneri a carico del richiedente risulteranno pari all'intero costo indicato nell'offerta, dedotto l'eventuale contributo già versato.

Qualora lo ritenga opportuno GP Infrastrutture Trasporto potrà richiedere al soggetto richiedente di garantire la copertura dei suddetti rischi tramite la presentazione di una garanzia finanziaria a prima richiesta a favore di GP Infrastrutture Trasporto secondo il testo pubblicato sul sito Internet della stessa.

In caso di mancato pagamento, da parte del richiedente, degli oneri a suo carico di cui ai punti a) o b), GP Infrastrutture Trasporto provvederà alla escussione della garanzia di cui sopra, procedendo al relativo conguaglio in sede di formulazione della proposta tariffaria dell'anno termico successivo a quello in cui il soggetto richiedente avrà corrisposto l'ammontare dovuto a GP Infrastrutture Trasporto o GP Infrastrutture Trasporto avrà provveduto ad escutere la garanzia finanziaria.

In questo caso, l'istituto concedente si impegnerà a rimborsare a prima richiesta a GP Infrastrutture Trasporto le seguenti somme:

- un importo corrispondente all'ammontare dei costi sostenuti e degli oneri relativi agli impegni di spesa già assunti alla data della rinuncia, nell'ipotesi di cui al precedente punto a);
- un importo corrispondente all'ammontare del costo di realizzazione dell'investimento indicato nell'offerta, nell'ipotesi di cui al precedente punto b).

6.2.6. Realizzazione

A seguito della accettazione dell'offerta, della presentazione delle garanzie finanziarie eventualmente richieste e del pagamento dell'eventuale contributo di cui sopra, viene avviata la fase di realizzazione.

GP Infrastrutture Trasporto procederà alla contestuale pubblicazione degli estremi del nuovo punto di prossima realizzazione indicando sul proprio sito internet i dati identificativi e la data prevista di avviamento. Dal giorno della pubblicazione, il nuovo punto è disponibile per il conferimento di capacità e per l'inoltro della richiesta di avviamento ai sensi del paragrafo specifico.

GP Infrastrutture Trasporto si impegna a rendere operativo il punto di fornitura entro i tempi indicati nell'offerta (preventivo) e decorrenti dalla data di accettazione dell'offerta stessa.

Ultimati i lavori, GP Infrastrutture Trasporto provvede a verificare e collaudare il punto di riconsegna e a darne comunicazione al cliente/operatore allacciato..

6.2.6.1. La realizzazione della cabina d'utenza e dei punti di interconnessione con le reti di distribuzione o da altri produttori

Sia nel caso di punti di riconsegna a servizio di utenze finali sia nel caso di punti di riconsegna a servizio di reti di distribuzione che nel caso di punti di consegna da produttori di Biometano, la realizzazione della cabina di regolazione, escluso l'impianto di misura, è a carico del Richiedente. La cabina deve essere costruita in conformità con la normativa vigente, tra cui le norme UNI-CIG 8827 e UNI-CIG 10390 UNI/TR11537.

La realizzazione dell'impianto di misura è a carico di GP Infrastrutture Trasporto, che ne mantiene la proprietà e che definisce il tipo di apparecchiature da installare e il relativo schema di installazione, salvo diversi accordi relativi esclusivamente agli impianti di produzione da Biometano. Il Richiedente si impegna, ai sensi di quanto previsto nel capitolo 10 "Misura del gas", a garantire a GP Infrastrutture Trasporto la possibilità di usufruire pienamente ed in qualsiasi momento del diritto di accesso all'impianto di misura per l'esercizio delle attività di sua competenza.

Per consentire la disponibilità giornaliera dei dati di misura, e una migliore precisione ed affidabilità nella loro rilevazione e trasmissione, le nuove stazioni di misura saranno prevalentemente realizzate con apparati di misura automatizzata provvisti di idoneo apparato per la teletrasmissione dei dati (modem per collegamento a rete telefonica fissa (PSTN) o mobile (GSM)).

6.3 RICHIESTA DI CONNESSIONI DI PUNTI DI CONSEGNA

Possono richiedere un allacciamento di un nuovo Punto di Consegna alle reti gestite dal Trasportatore i seguenti soggetti:

- g) un'Impresa di Stoccaggio;
- h) un'Impresa di Produzione;
- i) un'Impresa di Rigassificazione;
- j) un'Impresa di Produzione di biometano, direttamente o tramite il futuro utente della rete;
- k) altre Parti debitamente autorizzate dai soggetti citati precedentemente.

I soggetti richiedenti devono fornire al Trasportatore la seguente documentazione:

- a) propri dati anagrafici (ragione sociale, indirizzo, ecc.);
- b) ubicazione dell'impianto (planimetria catastale dove sorge/sorgerà l'attività) con indicazione del Punto di consegna;
- c) indicazione della portata massima e minima oraria e giornaliera coerente con il profilo di immissione a regime;
- d) date previste per l'avvio e la conclusione dei lavori di realizzazione nonché per l'entrata in esercizio dell'impianto da allacciare;
- e) le informazioni funzionali all'odorizzazione, come da normativa vigente applicabile;
- f) indicazione della curva di immissione annuale mensilizzata a regime e nell'eventuale transitorio;
- g) documentazione attestante la disponibilità del sito oggetto di installazione degli impianti;
- h) schema dell'impianto, firmato da tecnico abilitato, recante tutti i dispositivi rilevanti ai fini della connessione, del sistema di misura, del monitoraggio e della messa in sicurezza dell'impianto;

i) indicazione della composizione del Gas; nel caso di produzioni non compatibili con la specifica di qualità di cui al capitolo 11 del Codice di Rete, tale dato è necessario per l'individuazione, ove possibile, della soluzione ottimale in termini di punto di connessione alla rete dei metanodotti gestita dal Trasportatore - che non sarà quindi necessariamente il punto più prossimo al sito produttivo – tale da consentire la miscelazione del Gas e renderlo così compatibile con la suddetta specifica di qualità;

j) indicazione del processo, in particolare la materia utilizzata in ingresso e il trattamento del biogas per la produzione del biometano, indicando le caratteristiche qualitative del biogas da immettere in rete, tenendo conto che per l'intera durata dell'obbligo di stand still conseguente al mandato M/475, ai fini della definizione e della pubblicazione delle specifiche di qualità per l'immissione del biometano nelle reti del gas naturale, il Trasportatore farà riferimento alle disposizioni vigenti di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 2007 e alle condizioni individuate nell'articolo 8, comma 9, del decreto 5 dicembre 2013. A tal fine, il biometano immesso in rete deve essere tecnicamente libero da tutte le componenti individuate nel rapporto tecnico UNI/TR 11537, in riferimento alle quali non sono già individuati normativamente i limiti massimi;

k) attestazione del versamento della cauzione per la richiesta di preventivo pari a 2.000,00 Euro, a garanzia della manifestazione di interesse del richiedente. Per gli impianti di produzione di biometano tale importo viene aggiornato annualmente dall'Autorità, applicando il tasso di variazione dell'indice dei prezzi per famiglie operai e impiegati al netto dei tabacchi.

Nella richiesta di connessione il richiedente può indicare la volontà di gestire in proprio il procedimento autorizzativo per la realizzazione dell'impianto di connessione alla rete e/o di realizzare in proprio i medesimi impianti di connessione alla rete. La documentazione per la richiesta di una nuova connessione deve includere tutte le informazioni sopra riportate, pena l'impossibilità da parte del Trasportatore a procedere con lo studio preliminare o di fattibilità che caratterizzano, come di seguito indicato le fasi iniziali della procedura stessa. Il Trasportatore si riserva comunque il diritto di richiedere ulteriori informazioni ritenute rilevanti.

Tutta la documentazione richiesta deve essere inviata, tramite raccomandata o PEC, al riferimento indicato sul sito internet del Trasportatore.

Le fasi previste dal processo sono:

1. Richiesta
2. Valutazione di ammissibilità
3. Studio di fattibilità e progetto preliminare
4. Sottoscrizione del verbale per la definizione del punto di consegna
5. Sottoscrizione del contratto di allacciamento
6. Iter autorizzativo (pubblico e privato) e progetto esecutivo
7. Approvvigionamenti e appalti
8. Realizzazione dell'opera.
9. Collaudi e messa in esercizio
10. Ripristini

Entro 40 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale per la definizione del Punto di Consegna, il Trasportatore, a seguito della verifica della compatibilità tra l'eventuale connessione e la situazione impiantistica di rete, trasmette al Richiedente la comunicazione contenente l'esito della valutazione di ammissibilità con il preventivo per la realizzazione del nuovo punto o per il potenziamento di punti esistenti. In caso di esito negativo, il Trasportatore ne dà motivazione scritta.

Nei soli casi di Punti di Consegna di produzione da biometano, tali comunicazioni devono essere trasmesse dal Trasportatore entro il termine di 120 giorni dal ricevimento della richiesta di allacciamento.

6.3.1. Criteri di Ammissibilità

I criteri di ammissibilità devono essere coerenti con quanto previsto nelle direttive di cui alla Delibera 46/2015/R/gas che, a sua volta, ha fatto proprie le tesi prospettate dai Documenti di Consultazione n. 160/2012/R/gas e n. 498/2014/R/gas.

In particolare, il profilo di immissione nel Punto di Consegna, deve essere determinato e realizzato nell'osservanza dei seguenti criteri generali:

- Deve essere compatibile con le caratteristiche tecniche e di sicurezza del gas naturale. Tali caratteristiche sono disciplinate dai Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 e del 17/04/2008, inerenti le regole tecniche per la progettazione, la costruzione, il collaudo, l'esercizio e la sorveglianza delle infrastrutture di distribuzione, incluse le linee dirette e di trasporto gas naturale.
- Deve rispettare e garantire nel tempo, sia al momento della connessione che durante la programmazione dei flussi di rete, i livelli specifici e i vincoli di pressione (massima e minima), di qualità e capacità pubblicati nel Codice di rete del Trasportatore al fine di assicurare, in condizioni di sicurezza e affidabilità, il trasporto dei quantitativi di gas richiesti dagli utenti del servizio e la riconsegna dei medesimi alle condizioni contrattuali stabilite.

In questo senso, si osservino le disposizioni riportate nei seguenti capitoli del presente Codice di Rete:

- capitolo 11 Qualità;
- capitolo 11/A Specifica Tecnica;
- capitolo 12 Pressioni di Consegna e Riconsegna

6.3.2. Criteri per la Localizzazione del punto di immissione

I criteri per la localizzazione del punto di immissione sono i seguenti:

- Per le immissioni che garantiscono un livello di Qualità del gas costante e intrinseco alla natura della produzione, il punto di immissione sarà quello più vicino al sito del richiedente, fermo restando eventuali vincoli di natura impiantistica, orografica e urbanistica.
- Per le immissioni che non garantiscono un livello di Qualità del gas costante e in particolari casi possono presentare periodi di presenza di sostanze inquinanti, il punto di immissione sarà scelto dal Trasportatore a seconda dei flussi di gas dell'area in oggetto, in modo da garantire le massime condizioni di miscelazione; il punto potrebbe non corrispondere a quello posto alla minima distanza tra l'impianto del richiedente e la posizione della rete di trasporto. In particolare per gli impianti di produzione di biometano, questi dovranno soddisfare le "Condizioni di Connessione" previste nel paragrafo 8 del rapporto tecnico UNI/TR 11537.

La localizzazione del punto di immissione selezionato dal Trasportatore sarà identificata e comunicata al richiedente nello studio di fattibilità di cui al punto 3 del precedente capitolo. In particolare per gli impianti di produzione di biometano, il Trasportatore terrà conto degli effetti che un'eventuale localizzazione del punto di immissione del biometano in prossimità dei punti di interconnessione con le reti di distribuzione potrebbe comportare sulle stesse reti di distribuzione, al fine di scongiurare eventuali problematiche legate alla scarsa diluizione del biometano con il gas naturale immesso nelle reti di distribuzione.

Con riferimento alla qualità del gas immesso dagli impianti di biometano vedasi i capitoli 11 e 11A del Codice di Rete e il rapporto tecnico UNI/TR 11537.

Con riferimento agli standard tecnici relativi alla realizzazione dell'impianto di connessione vedasi il capitolo 10 del Codice di Rete e il rapporto tecnico UNI/TR 11537.

6.3.3. Offerta per la realizzazione di nuove connessioni

Il Trasportatore, sulla base dello studio di fattibilità invia al richiedente il preventivo per la realizzazione della nuova connessione o potenziamento di quelle esistenti riportando le seguenti informazioni:

- a) la data della richiesta di connessione e preventivo;
- b) la data di sottoscrizione del verbale per la definizione del punto di consegna;
- c) il codice di rintracciabilità, unitamente al nominativo di un responsabile del Trasportatore a cui fare riferimento per tutto l'iter della pratica di connessione;
- d) la data di comunicazione o di messa a disposizione del preventivo al richiedente;
- e) la ragione sociale del richiedente;
- f) l'individuazione del punto di immissione e delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili, anche al fine di consentire l'attivazione dello stesso in condizioni di sicurezza;
- g) l'importo complessivo richiesto per la realizzazione dell'impianto di connessione alla rete, distinguendo le differenti componenti di costo, ed in particolare quelle relative alla manodopera e/o alle prestazioni di terzi, ai materiali, alle forniture e alle spese generali;
- h) il tempo previsto e il cronoprogramma per la realizzazione della connessione;
- i) l'elenco degli adempimenti autorizzativi necessari alla realizzazione dell'impianto di connessione alla rete, unitamente a un prospetto informativo indicante l'origine da cui discende l'obbligatorietà di ciascun adempimento con una stima dei tempi necessari per l'ottenimento;
- j) le modalità di pagamento del contributo di realizzazione ed allacciamento;
- k) le condizioni e le modalità di presentazione della garanzia (fideiussione bancaria o deposito cauzionale) a copertura delle spese di realizzazione della connessione che il richiedente deve rilasciare contestualmente all'accettazione del preventivo;
- l) le condizioni e le modalità per l'eventuale escussione della garanzia;
- m) la descrizione delle parti dell'impianto che, funzionali alla corretta gestione della rete, devono essere realizzate secondo le specifiche del Trasportatore;
- n) le modalità che il Trasportatore adotterà per verificare il rispetto di tali specifiche;
- o) le specifiche per la realizzazione delle porzioni dell'impianto di connessione alla rete che possono essere realizzate a cura del richiedente;
- p) il termine di validità del preventivo, che non potrà essere inferiore a 3 mesi;
- q) le modalità di accettazione del preventivo.

6.3.4. Accettazione dell'offerta

Il richiedente accetta il preventivo secondo le modalità previste al punto specifico del presente capitolo.

A copertura degli impegni sottostanti il contratto di allacciamento il Richiedente, secondo le modalità indicate nell'offerta del Trasportatore presenta, contestualmente alla sottoscrizione dello stesso, una garanzia il cui valore dovrà essere pari al 100% del preventivo di spesa, dedotto dell'eventuale contributo, in una delle seguenti forme:

- garanzia bancaria a prima richiesta a favore del Trasportatore, emessa da un primario istituto di credito italiano o da succursale/filiale italiana di banca estera;
- deposito cauzionale non fruttifero.

L'importo della garanzia, di cui al comma precedente, è esplicitato nel contratto di allacciamento ed è determinato dal Trasportatore sulla base del contributo di connessione che comprende anche la spesa prevista la gestione del rilascio delle autorizzazioni.

Il Richiedente versa il contributo di connessione secondo le modalità indicate nell'offerta del Trasportatore e comunque prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'allacciamento.

Al completamento dei lavori di realizzazione della connessione e al verificarsi delle condizioni per l'avviamento, il Trasportatore restituisce al Richiedente la cauzione relativa allo svolgimento degli studi di fattibilità di cui al paragrafo specifico.

6.3.5. Svolgimento di attività inerenti alla connessione da parte del richiedente

Il Richiedente la connessione, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 28/11, a seguito di propria richiesta al Trasportatore, può:

- gestire il procedimento autorizzativo per la realizzazione dell'impianto di connessione alla rete;
- realizzare porzioni di impianto di connessione alla rete.

Il Richiedente che intende gestire in proprio il procedimento autorizzativo per la realizzazione dell'impianto di connessione alla rete si coordina con il Trasportatore, che può precisare le sue esigenze in merito ai titoli autorizzativi. La realizzazione di opere da parte del Richiedente è limitata agli impianti di connessione alla rete. Il Trasportatore rende disponibile le specifiche tecniche e ogni altra informazione necessaria per la progettazione e la realizzazione delle opere. Il Trasportatore ha il diritto di verificare il rispetto delle proprie specifiche in tutte le fasi realizzative.

La messa in servizio, la gestione e la manutenzione delle opere realizzate dal Richiedente è comunque effettuata dal Trasportatore, al quale vengono rese disponibili a titolo gratuito.

6.3.6. Determinazione del contributo di connessione per produzioni

- Il contributo di connessione è calcolato secondo la seguente formula:

$$C = \left[I - T * \sum_{t=1}^n \frac{1}{(1+i)^t} \right] * \alpha$$

dove:

- I è il costo dell'investimento per la realizzazione dell'impianto di connessione alla rete, valutato secondo soluzioni di minimo tecnico, espresso in euro;
- T è il ricavo tariffario annuo medio atteso derivante dall'applicazione delle tariffe (pubblicate dall'Autorità) per l'uso della rete calcolate con riferimento ai punti di consegna.
- i è il tasso di remunerazione del capitale investito relativo al servizio di trasporto per il periodo di regolazione in corso;
- n è la vita utile del cespite, assunta pari a 50 anni;
- α è un coefficiente di riduzione che assume valore pari a 0,8.

Su istanza del richiedente, il Trasportatore rateizza il contributo per un periodo massimo di venti anni, applicando la seguente formula:

$$C_{\text{anno}} = \frac{C}{\sum_{t=1}^s \frac{1}{(1+i)^t}}$$

dove:

- s è pari a 20 anni.

Qualora, entro un termine di dieci anni dalla richiesta, porzioni di impianto di connessione alla rete siano utilizzate per la connessione di una pluralità di soggetti, il Trasportatore restituisce pro-quota i contributi precedentemente riscossi, in funzione del costo relativo alle porzioni interessate e delle capacità sottoscritte dai diversi soggetti.

6.3.7. Criteri per lo svolgimento dei lavori da parte del Richiedente la connessione

Qualora il richiedente volesse avvalersi della facoltà di procedere direttamente alla realizzazione dei lavori derivanti dallo studio di fattibilità dovrà procedere alla progettazione, approvvigionamento materiali, realizzazione degli stessi e collaudo, nel rispetto delle normative di legge e delle specifiche costruttive del Trasportatore. Inoltre saranno a suo carico tutti gli adempimenti normativi in materia di sicurezza e gli obblighi derivanti, in particolare al Testo Unico Sicurezza sul lavoro D.lgs 81/2008 aggiornato dal D.lgs 106/09. Sono esclusi da detti lavori l'esecuzione dei collegamenti in gas necessari per la realizzazione della presa di stacco dal gasdotto del Trasportatore che saranno eseguiti direttamente dallo stesso. Per il controllo della Qualità il richiedente inoltrerà al Trasportatore un Piano di Qualità ove saranno previsti i parametri di controllo del processo, il cronoprogramma delle attività e le modalità di verifica da parte del Trasportatore.

6.3.8. Standard tecnici relativi alla realizzazione dell'impianto di connessione

L'impianto di connessione viene idealmente suddiviso in due sezioni, la prima è costituita dalla condotta e suoi apparati e accessori dal punto fisico di stacco dal gasdotto del Trasportatore fino alla valvola di sezionamento posta all'ingresso dell'impianto di misura della immissione (condotta di allacciamento), la seconda è costituita dalla cabina/impianto di immissione con gli apparati di trattamento, regolazione e misura (cabina REMI).

La condotta di allacciamento realizzata dal Richiedente sarà gestita dal Trasportatore ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 28/11.

La conduzione, la manutenzione e quanto altro in obbligo di Legge relativo alla cabina REMI e

suoi apparati resteranno invece in carico al Richiedente.

La cabina REMI dovrà essere ubicata in maniera da consentire un accesso autonomo ed indipendente da parte del Trasportatore per l'esecuzione delle attività di verifica della Qualità e Misura del gas immesso.

Per quanto concerne la realizzazione della condotta nella fase di progettazione esecutiva dovranno essere recepiti gli Standard Tecnici e Costruttivi del Trasportatore.

Per quanto concerne la realizzazione degli impianti di trattamento, regolazione e misura del gas immesso, pur utilizzando di norma le stesse tecnologie degli impianti di riconsegna (REMI), dovranno essere progettati, costruiti e gestiti tenendo conto della loro particolarità derivata dai quantitativi di gas trattato assicurando il mantenimento di un adeguato livello di funzionalità e qualità. In particolare viene richiesta la presenza nel circuito di un adeguato sistema di filtrazione da particelle solide e liquide con adeguate soglie di allarme e apparati che consentono un pronto sezionamento al raggiungimento degli stessi, in particolare su impianti sensibili con presenza di inquinanti anche pericolosi (gas acido).

La catena di misura dovrà comunque prevedere almeno un analizzatore della composizione e del valore del PCS del fluido immesso (gascromatografo) e un analizzatore della presenza di idrocarburi e acqua (dew point DPH e DPI), tali apparati dovranno essere del tipo in continuo.

Nel caso di immissioni da impianti di produzione di biometano dovranno essere inoltre rispettati tutti i parametri e le specifiche previste nel rapporto tecnico UNI/TR 11537.

Nel caso di immissione in rete mediante utilizzo di carro bombolaio il responsabile dell'installazione e manutenzione dei sistemi di misura della quantità e della qualità di biometano nel punto di immissione è il gestore di rete.

6.4 AVVIAMENTI E CHIUSURE DI PUNTI DI RICONSEGNA

6.4.1. Avviamento di nuovi punti di riconsegna

Per avviamento di un nuovo punto di riconsegna si intende l'inizio della riconsegna del gas.

Il Trasportatore autorizzerà ed effettuerà l'avviamento di un nuovo Punto di Riconsegna solo dopo che le seguenti condizioni verranno soddisfatte:

- a. conferimento di capacità presso il Punto di Riconsegna interessato ai sensi di un Contratto di Trasporto secondo quanto previsto nel Capitolo 5 del Codice;
- b. completamento della realizzazione del nuovo allacciamento e degli impianti dell'Operatore Allacciato;
- c. assenso dell'Utente ad avviare la riconsegna del gas presso il Punto di Riconsegna;
- d. sottoscrizione del verbale di constatazione e verifica da parte del proprietario dell'impianto di misura e del Trasportatore;
- e. possesso delle autorizzazioni e dei permessi delle Autorità competenti (tra cui, a solo titolo esemplificativo: denuncia UTF, approvazione schemi cabina, autorizzazione da parte dei VV.F o dichiarazione sostitutiva);
- f. esito positivo dell'accertamento documentale ove previsto ai sensi della Delibera 40/14 anche in caso di riapertura di Punti di Riconsegna esistenti precedentemente chiusi.

6.4.1.1. soggetti richiedenti

La richiesta di avviamento può essere inoltrata da:

- Un Utente già presente sulla rete GP Infrastrutture Trasporto;
- Un soggetto idoneo a qualificarsi come Utente, in qualità di fornitore del punto di riconsegna, purché provveda contestualmente ad avviare le procedure di qualifica, secondo quanto previsto al capitolo 5 “Conferimento di capacità di trasporto” e proceda alla stipula del contratto di trasporto.

6.4.1.2. I requisiti della richiesta

La richiesta può essere inviata utilizzando il modulo appositamente pubblicato sul sito internet o sottoposta in altra forma completa di tutte le informazioni indicate di seguito.

La richiesta, per essere considerata valida, deve contenere:

- i dati del punto per cui si richiede l’attivazione;
- la data di attivazione richiesta;
- nel caso di punti a servizio di utilizzatori finali, l’indicazione della tipologia di utenza (civile/industriale) e, per le utenze industriali, del codice ISTAT dell’attività produttiva e del profilo di consumo da applicare (tra quelli pubblicati al capitolo 9 Allegato A);
- nel caso di reti di distribuzione, la ripartizione percentuale del mercato a valle tra civile ed industriale.

Nel caso di punti di interconnessione con reti di distribuzione la richiesta dovrà essere inviata in copia alla società di distribuzione interconnessa.

GP Infrastrutture Trasporto verifica l’adeguatezza della documentazione inviata e, in caso di esito negativo, ne richiede l’adeguamento, che deve essere ultimato entro 3 giorni lavorativi dalla comunicazione dell’esito.

L’avviamento è autorizzato ed effettuato da GP Infrastrutture Trasporto esclusivamente una volta verificate le seguenti condizioni:

- siano stati completati i lavori relativi alla realizzazione del nuovo allacciamento e degli impianti “allacciati” ad esso, ivi inclusi gli adempimenti normativi e fiscali previsti dalla normativa vigente;
- la capacità di trasporto sia regolarmente conferita, secondo quanto previsto dal capitolo 5, presso il nuovo punto di riconsegna, sulla base di un contratto di trasporto stipulato, a partire dal giorno di effettiva disponibilità della capacità stessa.

6.4.1.3. Invio della Richiesta

La richiesta di avviamento può pervenire a GP Infrastrutture Trasporto, anche via fax, entro un qualsiasi giorno del mese con almeno 7 giorni di anticipo sulla data richiesta per l’avviamento.

Qualora il Richiedente non abbia già richiesto il conferimento di capacità sul punto, dovrà provvedere nei tempi e modi previsti dal paragrafo 5.2.3.5 “Richiesta di capacità di trasporto a seguito di potenziamenti ed avviamenti” e dovrà provvedere altresì, qualora non sia ancora qualificato come Utente ad accreditarsi ai sensi di quanto indicato nel sopraccitato paragrafo.

In questo caso, GP Infrastrutture Trasporto provvederà a:

- riconsegnare il gas a partire dal giorno richiesto;
- conferire la capacità all’Utente di cui sopra a partire dal giorno 1 del mese di attiva-

- zione;
- aggiornare la tabella contenente la lista dei punti della rete e le relative capacità conferite, dando comunicazione dell'aggiornamento sul proprio sito internet;
 - in mancanza di invio da parte dell'Utente del programma di trasporto per il mese di attivazione considerare un valore giornaliero programmato pari a 0;
 - allocare al suddetto Utente, in fase di bilancio definitivo, una misura pari a 0 fino al giorno di attivazione del punto di riconsegna e successivamente il valore misurato, eventualmente profilato in base al numero di giorni di effettivo utilizzo.

L'Utente dovrà comunque provvedere, entro il primo termine utile, ad aggiornare i propri programmi di trasporto.

Le richieste di capacità di trasporto e il conseguente conferimento per l'avviamento di nuovi punti di riconsegna costituiscono un atto integrativo dei Contratti di Trasporto già sottoscritti e comportano, nei casi previsti dal presente documento, l'adeguamento delle garanzie finanziarie presentate.

6.4.2. Chiusura dei punti di riconsegna esistenti

Per chiusura di un punto di riconsegna si intende l'interruzione del flusso di gas, oggetto della fornitura tra un Utente ed un cliente finale, attraverso la sigillatura del punto di riconsegna GP Infrastrutture Trasporto o la rimozione del contatore.

6.4.2.1 I soggetti richiedenti

La richiesta di chiusura di un punto di riconsegna può essere inoltrata da uno o più Utenti, nel caso in cui il punto di riconsegna sia condiviso, da clienti finali o da società di distribuzione, secondo le casistiche descritte nel paragrafo 6.3.2.2

6.4.2.2 Le tipologie di richiesta

Nel corso dell'anno termico un soggetto abilitato può richiedere la chiusura di un punto secondo le casistiche di seguito descritte:

- Accordo tra cliente finale ed Utente richiedente sulla necessità di interrompere la fornitura oggetto del relativo contratto: i soggetti provvederanno, anche separatamente, all'invio del modulo di richiesta predisposto da GP Infrastrutture Trasporto, sottoscritto da Utente e cliente finale che consenta di verificarne la comune volontà;
- Cessazione dell'attività da parte del cliente finale: il soggetto richiedente dovrà presentare, all'atto della richiesta di sigillatura a GP Infrastrutture Trasporto, la - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal cliente finale, che attesti la data di cessazione dell'attività;
- Tutte le altre ipotesi (compreso il caso di mancato rinnovo del contratto di fornitura): il soggetto richiedente dovrà autocertificare, all'atto della richiesta a GP Infrastrutture Trasporto, che la richiesta stessa possa essere avanzata in applicazione del contratto sottoscritto con il cliente finale. Il richiedente è altresì tenuto a comunicare al cliente finale interessato la richiesta di sigillatura avanzata a GP Infrastrutture Trasporto: tale comunicazione deve essere inviata con congruo anticipo, così da consentire il rispetto delle condizioni di sicurezza presso l'impianto del cliente finale.

La modulistica per l'invio della richiesta è disponibile sul sito internet di GP Infra-

strutture Trasporto e può essere inviata tramite lettera o fax.

Nel caso in cui, durante la procedura di assegnazione di capacità ad inizio anno termico, su un punto di riconsegna non venga effettuata richiesta di conferimento di capacità, GP Infrastrutture Trasporto si riserva il diritto a procedere autonomamente alla chiusura del punto, per garantire la messa in sicurezza dell'impianto.

6.4.2.3 La richiesta di chiusura

La richiesta di interruzione del flusso di gas, indicante le motivazioni della stessa e la data di chiusura del punto, dovrà pervenire a GP Infrastrutture Trasporto almeno 15 giorni lavorativi prima della data indicata per l'intervento dal soggetto abilitato e dovrà essere corredata dal modulo relativo alla tipologia di richiesta, compilato in ogni sua parte.

Il modulo, differenziato secondo la tipologia di richiesta, riporta:

- I dati del punto per cui si richiede la chiusura e del/dei cliente/i finali forniti da tale punto;
- La data richiesta per la chiusura;
- Il nominativo del rappresentante dell'Utente e/o di quello del cliente finale (richiesto solo per le casistiche di cui ai punti 1 e 2) per presenziare alla chiusura del punto e sottoscrivere il verbale di misura.

6.4.2.4 Valutazione della richiesta

GP Infrastrutture Trasporto, una volta effettuate le verifiche relative alla documentazione, in caso di accettazione della richiesta di chiusura programmerà e comunicherà al richiedente, per mezzo posta elettronica o fax, la data e l'ora dell'intervento attenendosi, per quanto possibile, alla data indicata dal richiedente stesso.

Nei casi in cui :

- La richiesta sia stata inoltrata da un Utente, sarà cura di quest'ultimo informare (entro il giorno lavorativo successivo al ricevimento) il cliente finale circa la data e l'orario fissati per la chiusura, con copia a GP Infrastrutture Trasporto a mezzo fax;
- La richiesta sia stata inoltrata da un altro soggetto abilitato, GP Infrastrutture Trasporto provvederà ad informare tutti i soggetti coinvolti.

Qualora la documentazione presentata non fosse conforme alle modalità previste, GP Infrastrutture Trasporto provvederà a comunicare tempestivamente al richiedente, a mezzo posta elettronica o fax, la mancata accettazione della richiesta.

6.4.2.5 Procedura di chiusura

L'intervento di chiusura verrà svolto alla presenza di un rappresentante dell'Utente e/o del cliente finale, che sottoscriverà/anno l'apposito verbale unitamente al rappresentante di GP Infrastrutture Trasporto. Il verbale, opportunamente compilato secondo la procedura utilizzata, attesta la presa visione della chiusura del punto e della messa in sicurezza dell'impianto di misura. Resta in ogni caso a carico dell'Utente l'obbligo al pagamento del relativo corrispettivo di capacità per il punto di riconsegna in oggetto fino al termine dell'anno termico.

Come specificato nel paragrafo 6.3.3.3, l'Utente è tenuto a comunicare il nominativo

del proprio rappresentante delegato ad assistere alla chiusura; è facoltà dell'Utente, nei casi di cui ai punti 1 e 2, inviare a GP Infrastrutture Trasporto apposita delega con la quale l'Utente conferisce mandato al cliente finale a rappresentare l'Utente stesso al momento della sottoscrizione del verbale di chiusura

Nei casi di cui al punto 3 (richieste di chiusura non sottoscritte dal cliente finale) l'Utente è tenuto a comunicare a GP Infrastrutture Trasporto, a mezzo posta elettronica o via fax, almeno 5 giorni lavorativi prima della data programmata, la revoca del provvedimento di chiusura.

Fatti salvi gli aspetti tecnici, con la sottoscrizione del verbale sopraindicato, l'Utente assume ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti del cliente finale e di qualunque terzo in relazione all'operazione di chiusura, mallevando espressamente GP Infrastrutture Trasporto da eventuali richieste risarcitorie formulate, a qualunque titolo, dal cliente finale o da terzi.

6.4.2.6 Revoca dell'intervento

GP Infrastrutture Trasporto non darà corso all'operazione programmata nei seguenti casi:

- qualora il rappresentante dell'Utente (e il rappresentante del cliente finale, nei casi in cui sia previsto) non fosse presente presso l'impianto;
- qualora il rappresentante dell'Utente e/o del cliente finale (quando richiesto), presenti presso l'impianto, rifiutassero di sottoscrivere il verbale di sigillatura;
- qualora al personale di competenza venisse impedito l'accesso all'area in cui è situato il punto di chiusura.

Nel caso in cui si verificano una o più ipotesi tra quelle sopra citate, il contratto di trasporto in essere con l'Utente resterà pienamente efficace anche per il punto di riconsegna per il quale era stata formulata richiesta di chiusura.

GP Infrastrutture Trasporto provvederà autonomamente a sospendere l'intervento qualora accerti il subentro di un altro Utente nella fornitura del Cliente finale, ai sensi di quanto previsto dal capitolo "Transazioni di capacità".

6.5 CONDIZIONI PER L'AVVIAMENTO E LA CHIUSURA DI PUNTI DI CONSEGNA DA PRODUZIONI DI GAS NATURALE E DA PRODUZIONI DI BIOMETANO

6.5.1. Avviamento di Punti di Consegna da produzioni di gas naturale e da produzioni di biometano

L'avviamento di un nuovo Punto di Consegna da produzioni di gas naturale e da produzioni di biometano verrà autorizzato e realizzato dal Trasportatore purché vengano rispettate le seguenti condizioni contrattuali e tecniche:

- conferimento di capacità presso il Punto interessato ai sensi di un Contratto di Trasporto secondo quanto previsto nel Capitolo 5 del Codice;
- assenso dell'Utente ad avviare la consegna del gas presso il Punto di Consegna;
- possesso della denuncia UTF, nel caso di stazioni di misura connesse a depositi fi-

- scali diversi da quello del Trasportatore;
- sottoscrizione del verbale di verifica di attivazione da parte del proprietario dell'impianto e del Trasportatore, ai sensi di quanto riportato al Capitolo "Realizzazione della cabina di regolazione e misura";
- esito positivo della verifica di conformità del biometano alla specifica di qualità di cui al Capitolo 11 del Codice di Rete effettuata in contraddittorio mediante gli strumenti di campo per i parametri rilevabili in continuo nonché sulla base del relativo certificato rilasciato da laboratorio accreditato per gli altri parametri.

In relazione alla suddetta richiesta, nonché, a tutte le informazioni e comunicazioni funzionali relative alla gestione della stessa, il Trasportatore declina ogni responsabilità nei confronti dell'Utente, del Produttore e di soggetti terzi sulla veridicità, correttezza e completezza dei dati comunicati e delle dichiarazioni rilasciate.

Tali condizioni e disposizioni si applicano anche ai fini della riapertura dei Punti di Consegna intervenute in dipendenza di modifiche impiantistiche. Nei casi di impianti di biometano l'Utente dovrà altresì presentare la seguente documentazione:

- autocertificazione, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante la compatibilità dell'impianto di biometano al Decreto interministeriale 5 dicembre 2013 in relazione alle matrici utilizzate nonché al processo di produzione e trattamento adottato;
- dichiarazione con la quale si impegna a garantire la conformità del biometano prodotto alla Specifica di Qualità di cui al Capitolo 11 del Codice di Rete, con riferimento a composizione e odorizzabilità.

L'Utente dovrà inoltre dichiarare di essere consapevole che il Trasportatore potrà negare l'autorizzazione della consegna, ovvero potrà interrompere l'immissione del biometano, qualora verifichi che il biometano da immettere o immesso nella rete non rispetti le specifiche di qualità, i vincoli di pressione o di capacità previsti per i punti di immissione e le altre condizioni tecniche richieste dalla normativa pro tempore vigente. In tutti i casi di intercettazione delle immissioni di biometano, ai sensi della Delibera 46/2015/R/Gas e ai fini del riavvio delle medesime immissioni sarà necessario l'esito positivo della verifica di conformità del biometano alla specifica di qualità di cui al Capitolo 11 del Codice di Rete effettuata in contraddittorio mediante gli idonei atti a verificare i parametri rilevabili in continuo nonché sulla base del relativo certificato rilasciato da laboratorio accreditato per gli altri parametri.

6.5.2. Chiusura dei Punti di Consegna da produzioni di gas naturale e da produzioni di biometano

In relazione alla chiusura di Punti di Consegna da produzioni di biometano, in presenza di Utenti titolari di capacità sul Punto, l'Utente potrà richiedere al Trasportatore, tramite richiesta scritta, di interrompere il flusso del Gas – attraverso l'operazione di "discatura" – e dovrà fornire al Trasportatore la apposita documentazione, presente sul sito internet della Società, a seconda delle casistiche previste, ovvero:

- Tipologia 1: nel caso vi sia accordo tra le parti;
- Tipologia 2: nei casi di cessazione di attività del Produttore.

Ad esclusione dei casi di cui alla Tipologia 1, la richiesta di discatura potrà contenere, in via preventiva, la richiesta di programmazione di un eventuale secondo intervento di discatura qualora il primo non andasse a buon fine. Tale seconda richiesta decadrà automaticamente nel caso in cui la discatura venga effettuata in occasione del primo intervento programmato ovvero in caso di rinuncia da parte dell'Utente alla richiesta di discatura comunicata nelle forme sotto indicate.

Nei casi di cui alla Tipologia 1, la richiesta deve pervenire al Trasportatore con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi rispetto alla data prevista di chiusura indicata nella richiesta. Una volta verificata la validità della documentazione, il Trasportatore comunicherà all'Utente la data dell'intervento cercando di attenersi il più possibile alla richiesta dell'Utente.

Negli altri casi, la richiesta di discatura deve pervenire al Trasportatore almeno 30 giorni prima della data indicata nella richiesta. Una volta verificata la validità della documentazione e il ricevimento della stessa da parte del Produttore, il Trasportatore provvederà, tramite risposta motivata, entro 3 giorni lavorativi, a comunicare all'Utente i seguenti dati:

- la data di ricevimento della richiesta; la ragione sociale del richiedente;
- il nominativo e il recapito della persona incaricata dall'impresa di trasporto per fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti;
- la data proposta dall'impresa di trasporto per l'effettuazione dell'operazione richiesta dall'Utente;
- l'indicazione che la discatura verrà effettuata solo a condizione che la comunicazione di chiusura pervenga al Produttore con congruo anticipo, non inferiore a 20 giorni solari, rispetto alla data individuata per l'esecuzione dell'intervento, sia nel caso del primo intervento sia nel caso dell'eventuale secondo intervento, al fine di consentirgli di mettere in atto tutte le azioni necessarie a garantire la messa in sicurezza dei propri impianti.

Una volta ricevuta la programmazione dell'intervento da parte del Trasportatore, sarà cura dell'Utente provvedere ad informare il Produttore interessato dall'attività di discatura attraverso comunicazione scritta (Comunicazione di Chiusura).

La Comunicazione di Chiusura dovrà almeno contenere:

- l'indicazione della data per l'effettuazione del primo intervento di discatura del punto e dell'eventuale secondo intervento di discatura nel caso il primo non andasse a buon fine, come programmata e comunicata dal Trasportatore all'Utente;
- la specifica avvertenza che l'intervento di discatura sarà comunque effettuato anche senza la presenza dello stesso Produttore.

La Comunicazione di Chiusura dovrà pervenire al Produttore entro un congruo anticipo tale da consentire allo stesso di mettere in atto tutte le azioni finalizzate a garantire la messa in sicurezza dei propri impianti. Tale anticipo, sia nel caso del primo intervento sia nel caso dell'eventuale secondo intervento, non deve

essere inferiore a 20 giorni rispetto alla data individuata per l'esecuzione dell'intervento, ad esclusione dei casi di discatura "con accordo" (Tipologia 1). In tali casi si demanderà all'accordo tra il Produttore e l'Utente come comunicato al Trasportatore.

L'Utente, attraverso dichiarazione sostitutiva di atto notorio, come da modello pubblicato sul proprio sito internet dal Trasportatore, dovrà dare evidenza al Trasportatore che la Comunicazione di Chiusura sia pervenuta al Produttore con l'anticipo di cui sopra e con i contenuti minimi necessari.

In caso di Punto condiviso, gli Utenti possono delegare un Utente che presenzi all'intervento di discatura tramite un proprio rappresentante. In tali casi, la delega al medesimo Utente deve pervenire da parte di tutti gli Utenti presenti sul punto.

Il Trasportatore non darà seguito all'attività di discatura nei seguenti casi:

- a) nel caso di un Punto condiviso per il quale la richiesta di discatura non sia pervenuta da parte di tutti gli Utenti coinvolti;
- b) qualora l'Utente non abbia fornito attestazione al Trasportatore, attraverso la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui sopra, di avere trasmesso la Comunicazione di

Chiusura al Produttore con il contenuto minimo sopra descritto e che la stessa sia stata ricevuta dal Produttore entro i termini di congruo anticipo sopraindicati;

- c) in caso di tempestiva ed esplicita rinuncia da parte dell'Utente o, in caso di punti condivisi, da parte di almeno uno degli Utenti. Qualora l'Utente abbia intenzione di annullare il processo di discatura precedentemente programmato, dovrà inviare al Trasportatore, entro le ore 14.00 del giorno lavorativo precedente il giorno per il quale è stata programmata l'attività di discatura, un modulo, disponibile sul sito internet del Trasportatore, in cui manifesti la volontà di annullare l'operazione. In caso di rinuncia presentata successivamente a tale termine, o in sede di intervento tramite dichiarazione sull'apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dal rappresentante dell'Utente, qualora presente in sede di intervento, il Trasportatore ha titolo a porre a carico dell'Utente i costi nel frattempo sostenuti. Resta inteso che la rinuncia comporta il proseguimento nella fornitura del Punto da parte dell'Utente;
- d) nel caso in cui il Trasportatore fosse nell'impossibilità di eseguire l'operazione di discatura per cause non dipendenti dalla sua volontà (per esempio qualora sia impossibile per il personale del Trasportatore accedere all'area in cui è situato il punto di discaggio). Di tali circostanze verrà dato atto nel verbale. In tale caso il Trasportatore effettuerà il secondo tentativo di discatura nella data di secondo tentativo indicata nella richiesta di discatura o, nel caso non sia stata indicata nella prima richiesta, in una nuova data concordata con l'Utente previa attestazione da parte di quest'ultimo al Trasportatore dell'avvenuta ricezione da parte del Produttore della comunicazione della nuova data di chiusura nel rispetto del preavviso minimo di 20 giorni.

Laddove anche il secondo tentativo di discatura non andasse a buon fine per cause non imputabili al Trasportatore o all'Utente e – in particolare – per l'impedimento all'accesso opposto dal Produttore, l'Utente potrà richiedere al Trasportatore di eseguire un nuovo intervento di discatura con l'assistenza dell'autorità pubblica previo ottenimento da parte dell'Utente di un ordine o provvedimento dell'autorità giudiziaria e/o, se del caso, amministrativa, che autorizzi l'Utente – e per esso il Trasportatore – ad accedere all'impianto del Produttore ed eseguire l'intervento di discatura. Resta inteso che ogni onere, spese o responsabilità inerente all'ottenimento e all'esecuzione del suddetto ordine o provvedimento sarà posta ad esclusivo carico dell'Utente.

Fermo restando quanto precede, il Trasportatore si riserva comunque la facoltà di chiedere all'Utente – laddove lo ritenga opportuno – il conferimento di un mandato che la autorizzi ad adire direttamente l'autorità giudiziaria e/o, se del caso, amministrativa per conseguire il suddetto ordine o provvedimento, anche nell'interesse dell'Utente. In tal caso l'Utente sarà tenuto a fornire al Trasportatore, con la massima celerità – e comunque entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta – il relativo mandato ed ogni informazione, assistenza e documentazione necessaria al conseguimento del suddetto ordine provvedimento.

Fatti salvi gli aspetti tecnici, l'Utente è l'unico responsabile nei confronti del Produttore e di qualunque terzo in relazione all'operazione di chiusura, manlevando, con la sottoscrizione del verbale di chiusura, il Trasportatore da eventuali richieste risarcitorie formulate, a qualsiasi titolo, da parte del Produttore o di terzi.

6.6 MODULI PER LE RICHIESTE

Il Richiedente è tenuto ad utilizzare per la richiesta di nuovi allacciamenti o potenziamenti, per la richiesta di avviamento e per la richiesta di interruzione i moduli predisposti e resi disponibili da GP Infrastrutture Trasporto, nel proprio sito internet.

6.7 GESTIONE E MANUTENZIONE DEI PUNTI DI CONSEGNA E RI- CONSEGNA

Gli adempimenti in merito alla gestione e manutenzione degli impianti di misura sono descritti nel capitolo “Misura del gas”.

6A ALLEGATO: CALCOLO DEL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI PUNTI DI RICONSEGNA

6A.1	INVESTIMENTO ECONOMICO	62
6A.2	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE	62

6A.1 INVESTIMENTO ECONOMICO

L'eventuale contributo, da richiedere per la realizzazione di un punto di riconsegna, è calcolato confrontando il costo preventivato per la realizzazione del punto stesso e l'investimento economico.

L'investimento economico (IE) è il valore corrispondente all'incremento patrimoniale tale che il ricavo associato, calcolato secondo le disposizioni della delibera n. 166/05, sia uguale al ricavo derivante dall'applicazione delle tariffe di trasporto su rete GP Infrastrutture Trasporto, approvate e pubblicate dall'Autorità. L'investimento economico è calcolato come segue:

$$IE = \frac{(CR_r * Q + CM)}{6.89\%} \times K$$

dove:

- CR_r è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete regionale GP Infrastrutture Trasporto, approvato e pubblicato dall'Autorità;
- Q è la capacità di trasporto indicata dal richiedente;
- CM è il corrispettivo di misura per ciascun punto di Riconsegna approvato e pubblicato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- K è il coefficiente correttivo assunto pari a 0,6 nel caso di punti di riconsegna interconnessi con reti di distribuzione e pari a 0,9 negli altri casi.

6A.2 CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE

Il contributo per la realizzazione è calcolato come segue:

$$\text{Contributo} = C - IE,$$

dove C è il costo preventivato sulla base delle caratteristiche tecniche dell'allacciamento e tiene conto degli eventuali costi sostenuti da GP Infrastrutture Trasporto per riduzioni di pagamento o esborsi per forniture alternative di cui al paragrafo 14.4.1 del capitolo "Programmazione e gestione delle manutenzioni".

7 TRANSAZIONI DI CAPACITÀ

7.1	CESSIONI DI CAPACITÀ DI TRASPORTO.....	64
7.1.1	<i>Procedura per la richiesta di cessione di capacità di trasporto.....</i>	<i>64</i>
7.1.1.1	Requisiti	64
7.1.1.2	La Richiesta	64
7.1.1.3	Efficacia della cessione	65
7.1.1.4	Richieste non valide	65
7.1.1.5	Titolarità della capacità di trasporto ceduta	65
7.1.1.6	Regola di allocazione	65
7.1.1.7	Il Contratto di trasporto	65
7.1.2	<i>Procedura per la richiesta di cessione di capacità di trasporto attraverso un intermediario.....</i>	<i>66</i>
7.2	TRASFERIMENTI DI CAPACITÀ DI TRASPORTO AI PUNTI DI RICONSEGNA	66
7.2.1	<i>Procedura per la richiesta di trasferimento di capacità di trasporto.....</i>	<i>67</i>
7.2.1.1	Requisiti	67
7.2.1.2	La richiesta	68
7.2.1.3	Efficacia del trasferimento	69
7.2.1.4	Richieste non valide	69
7.2.1.5	Titolarità della capacità di trasporto trasferita	69
7.2.1.6	Variazioni di capacità di trasporto a seguito di trasferimenti per gli Utenti uscenti	70
7.2.1.7	Regola di allocazione	70
7.2.1.8	Il Contratto di Trasporto	70
7.2.2	<i>Casi di subentro non accompagnati da richiesta di capacità di trasporto....</i>	<i>71</i>

7.1 CESSIONI DI CAPACITÀ DI TRASPORTO

La cessione di capacità di trasporto è quella transazione attraverso cui un soggetto, detto Cedente, cede ad un altro soggetto detto Cessionario, per un periodo definito non inferiore al mese, la titolarità di un quantitativo di capacità di trasporto in corrispondenza di un punto di riconsegna della rete GP Infrastrutture Trasporto.

La cessione di capacità può avvenire tra Utenti, cioè tra i soggetti in possesso dei requisiti necessari ad accedere al servizio di trasporto gas sulla rete GP Infrastrutture Trasporto, ai sensi di quanto previsto al capitolo 5 “Conferimento di capacità di trasporto” paragrafo 5.1.

Gli Utenti titolari di capacità di trasporto possono inoltre sottoscrivere accordi di cessione con soggetti richiedenti non abilitati purché questi ultimi ottengano la qualifica di Utente.

7.1.1 Procedura per la richiesta di cessione di capacità di trasporto

7.1.1.1 Requisiti

Ai sensi del precedente paragrafo, condizioni preliminari affinché la cessione di capacità sia ritenuta valida, sono che il soggetto cessionario:

- non ancora qualificatosi come Utente, presenti, contestualmente alla richiesta di cessione, la documentazione necessaria ad attestare il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 5.1 del capitolo 5 “Conferimento di capacità di trasporto”;
- non titolare di un contratto di trasporto avente data di avvio nell’Anno Termico in cui ha decorrenza la cessione, provveda alla stipula dello stesso;
- presenti/adequi le necessarie garanzie finanziarie ai sensi di quanto previsto al capitolo “Conferimento di capacità di trasporto”.

7.1.1.2 La Richiesta

L’Utente che intende cedere capacità di trasporto e il soggetto destinatario della cessione inviano a GP Infrastrutture Trasporto, entro il giorno 22 (ventidue) del mese precedente il mese di cessione le rispettive richieste di cessione di capacità, anticipandole via fax.

Le richieste devono contenere:

- codici dei punti di riconsegna ove viene richiesta la cessione;
- la quantità (in Sm³/g) di capacità di trasporto ceduta/acquisita per ogni punto e per ogni Utente;
- la data di decorrenza e la durata, in numero di mesi, della cessione;
- per il soggetto cedente: la data di sottoscrizione del contratto di trasporto.

Come previsto al paragrafo 7.1, nel caso in cui il soggetto cessionario non sia ancora accreditato come Utente, la sua richiesta dovrà inoltre essere corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 5.1 del capitolo 5 “Conferimento di capacità di trasporto”. Il cessionario già Utente dovrà invece provvedere all’eventuale adeguamento della garanzia finanziaria in essere, secondo quanto previsto al paragrafo 5.

Gli Utenti sono tenuti ad utilizzare i moduli messi a disposizione da GP Infrastrutture Trasporto nel proprio sito internet e a far pervenire la richiesta in originale entro la fine del

mese antecedente a quello richiesto per la decorrenza della cessione.

7.1.1.3 Efficacia della cessione

Le cessioni avvengono con cadenza mensile, hanno durata minima pari ad un mese e massima pari al numero di mesi mancanti alla fine dell'anno termico e decorrono dal giorno 1 (uno) del mese successivo a quello in cui è stata inviata la richiesta, qualora questa sia pervenuta nei termini previsti. La durata della cessione deve essere pari a multipli interi di un mese.

7.1.1.4 Richieste non valide

GP Infrastrutture Trasporto non ritiene valide le richieste di cessione, qualora non siano formulate conformemente alla procedura qui descritta. GP Infrastrutture Trasporto non riterrà valide altresì le richieste di cessione qualora gli Utenti, alla data della cessione, non abbiano provveduto al pagamento dei corrispettivi di capacità relativi a contratti di trasporto in essere, per importi fatturati e già venuti a scadenza, superiori al valore della garanzia finanziaria rilasciata a copertura degli obblighi derivanti dai suddetti contratti di trasporto in essere, ad eccezione del caso in cui l'Utente cedente assuma espressamente nei confronti di GP Infrastrutture Trasporto responsabilità solidale con il cessionario in relazione al pagamento dei corrispettivi per le capacità oggetto della cessione.

7.1.1.5 Titolarità della capacità di trasporto ceduta

GP Infrastrutture Trasporto comunica la non validità delle richieste di cessione entro 3 (tre) giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è pervenuta la richiesta completa di tutte le informazioni necessarie. La comunicazione viene effettuata contestualmente all'Utente cedente e cessionario tramite e-mail o fax. Nel caso in cui GP Infrastrutture Trasporto non effettui alcuna comunicazione entro tale termine la cessione deve intendersi accettata.

L'Utente può sanare eventuali richieste non valide purché l'accettazione da parte di GP Infrastrutture Trasporto avvenga entro il giorno 26 (ventisei) del mese precedente quello richiesto per la decorrenza della cessione.

A partire dal giorno di decorrenza richiesto, l'Utente cessionario diventa titolare della capacità ceduta, e dei relativi obblighi, fino al termine della cessione. Successivamente, la titolarità della capacità torna in capo all'Utente cedente.

Per tutta la durata della transazione l'Utente cessionario sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi di trasporto e degli eventuali corrispettivi di scostamento relativamente alla capacità ceduta. GP Infrastrutture Trasporto comunica agli Utenti il termine della cessione, sulla base dei termini temporali indicati nella richiesta.

7.1.1.6 Regola di allocazione

Se la cessione avviene su un Punto di Riconsegna condiviso da più Utenti, l'Utente cessionario dovrà far richiesta a GP Infrastrutture Trasporto per la modifica della regola di allocazione, nelle modalità e nelle tempistiche indicate nel capitolo "Bilanciamento". Qualora l'Utente cessionario non provveda, l'allocazione del gas transitato presso il punto condiviso oggetto della cessione avverrà secondo quanto previsto al paragrafo 9.5 del capitolo "Bilanciamento".

7.1.1.7 Il Contratto di trasporto

Nelle richieste di accettazione della cessione di capacità, l'Utente cedente e il soggetto cessionario riconoscono che l'efficacia della transazione è subordinata alla accettazione delle stesse da parte di GP Infrastrutture Trasporto. Le richieste di cessione di capacità sono irrevocabili e, una volta accettate, costituiranno un atto integrativo ai Contratti di Trasporto sottoscritti dai soggetti richiedenti.

Qualora il soggetto cessionario non sia titolare di un Contratto di trasporto in essere, la richiesta di cessione a cui viene dato esito positivo richiederà, contestualmente, la stipula del contratto di trasporto e la presentazione della garanzia finanziaria collegata, così come previsto al capitolo 5 "Conferimento di capacità di trasporto", da concludersi entro l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente quello di decorrenza della cessione.

7.1.2 Procedura per la richiesta di cessione di capacità di trasporto attraverso un intermediario

Qualora la richiesta di cessione non venga inoltrata direttamente dagli Utenti ma attraverso un soggetto terzo, quest'ultimo è responsabile del rispetto dei termini e delle condizioni di cui ai paragrafi precedenti, inclusa la presentazione dell'eventuale documentazione necessaria ad attestare il possesso dei requisiti necessari ad accedere al servizio di trasporto gas.

L'intermediario dovrà inoltre presentare, tramite la modulistica a tal fine predisposta e disponibile sul sito internet di GP Infrastrutture Trasporto:

- la lettera ove richiede, per conto del cedente e del cessionario, la cessione di capacità;
- il mandato di cessione da parte del cedente;
- l'impegno di acquisizione da parte del cessionario.

Anche in questo caso, la richiesta di cessione di capacità è irrevocabile e, una volta accettata, costituisce un atto integrativo ai Contratti di Trasporto sottoscritti rispettivamente dal soggetto cessionario e dal cedente.

7.2 TRASFERIMENTI DI CAPACITÀ DI TRASPORTO AI PUNTI DI RICONSEGNA

Il concetto di trasferimento di capacità di trasporto al punto di riconsegna è correlato a quello di subentro; in modo più specifico, si configura questa fattispecie quando un soggetto, detto Subentrante, che ha attivato direttamente o indirettamente¹ una nuova fornitura nei confronti di uno o più clienti finali precedentemente forniti, in modo diretto o indiretto, da un Utente detto Uscente, richiede di acquisire la capacità di trasporto strumentale a questa fornitura.

Come la cessione, anche il trasferimento di capacità può avvenire tra Utenti, cioè tra i soggetti in possesso dei requisiti necessari ad accedere al servizio di trasporto gas sulla rete GP Infrastrutture Trasporto, ai sensi di quanto previsto al capitolo 5 "Conferimento di capacità di trasporto" paragrafo 5.1.

La capacità può essere altresì trasferita a soggetti richiedenti non abilitati purché questi ultimi ottengano la qualifica di Utente.

La procedura di trasferimento può riguardare sia clienti finali direttamente allacciati alla Rete Regionale di trasporto gestita da GP Infrastrutture Trasporto che i clienti finali con-

nessi a Società di distribuzione interconnesse a valle. La durata della transazione può decorrere da un qualsiasi giorno del mese per una durata pari alla restante parte dell'anno termico.

Tale transazione, in caso di esito positivo, dà luogo ad una modifica del Contratto di Trasporto sottoscritto dall'Utente Uscente e di quello, eventualmente in essere o di nuova stipula, sottoscritto dal soggetto (Utente) Subentrante, tramite il trasferimento della titolarità della capacità a partire dalla data indicata nella richiesta di trasferimento.

Nel caso di richieste di trasferimento di capacità relative a punti di riconsegna che beneficino di riduzioni tariffarie derivanti da:

- periodo di avviamento;
- prelievi concentrati in periodi fuori punta;
- applicabilità della procedura di emergenza climatica (per la sola quota di capacità rilevante eventualmente trasferita).

i benefici tariffari e gli eventuali obblighi associati a tali punti vengono trasferiti al soggetto subentrante.

7.2.1 Procedura per la richiesta di trasferimento di capacità di trasporto

7.2.1.1 Requisiti

Ai sensi di quanto previsto al precedente paragrafo, affinché il soggetto Subentrante possa inoltrare la richiesta di trasferimento occorre che:

- a) Attivi, direttamente o indirettamente¹, una nuova fornitura nei confronti di un Cliente precedentemente servito, anche indirettamente, da un Utente;
- b) Qualora non sia già un Utente accreditato sulla rete di trasporto, presenti la documentazione prevista al capitolo 5 paragrafo 5.1 attestante il possesso dei requisiti per l'accesso al servizio di trasporto;
- c) Qualora non sia titolare di un Contratto di Trasporto avente data di avvio del servizio compresa nell'Anno Termico in cui ha decorrenza il trasferimento, proceda alla stipula contestuale del Contratto di Trasporto;
- d) Presenti, o se necessario adegui, le garanzie finanziarie a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio di trasporto, secondo quanto previsto al paragrafo 5.1.4 del Capitolo " Conferimento di capacità di trasporto" del presente documento.
- e) Nel caso la richiesta sia relativa a un punto interconnesso con reti di distribuzione, faccia pervenire a GP Infrastrutture Trasporto, per la definizione della regola di allocazione presso il medesimo punto, la documentazione relativa ai soggetti a cui eventualmente fornisce il gas naturale (esercenti dell'attività di vendita o utenti del servizio di distribuzione ai sensi dell'Art. 10 della Delibera 138/04). Nel caso di esercenti l'attività di vendita, il Soggetto Subentrante dovrà inoltre far pervenire a GP Infrastrutture Trasporto, direttamente o indirettamente, le informazioni di cui all'Art. 10.3 lettera a) della Delibera 138/04.

Qualora le condizioni di cui sopra non vengano rispettate la richiesta verrà considerata non accettata.

¹ Si parla di fornitura indiretta quando il soggetto subentrante fornisce il cliente idoneo tramite un soggetto terzo (fornito dal Soggetto Subentrante o da uno o più soggetti a loro volta riforniti dal Soggetto Subentrante).

7.2.1.2 La richiesta

Il soggetto che subentra nella fornitura (subentrante), invia a GP Infrastrutture Trasporto la richiesta di trasferimento utilizzando i moduli disponibili sul sito internet almeno 10 giorni lavorativi prima della data di decorrenza richiesta per il trasferimento. La richiesta deve contenere:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale l'Utente subentrante attesta, sotto la propria responsabilità:
 - Nel caso di clienti diretti (clienti direttamente forniti dall'utente subentrante: l'acquisizione, a partire da una certa data, di clienti finali precedentemente forniti, direttamente o indirettamente, da altri Utenti uscenti;
 - Nel caso di clienti indiretti (clienti forniti da uno o più soggetti a loro volta forniti dall'Utente subentrante): l'esistenza di un rapporto di fornitura con le società di vendita indicate e l'acquisizione indiretta, a partire da una certa data, di clienti finali forniti precedentemente da uno o più Utenti uscenti.
- la ragione sociale o il nominativo e l'ubicazione dei clienti finali acquisiti;
- la tipologia del cliente finale acquisito (civile, industriale);
- l'indicazione dell'Utente Uscente, per ciascun cliente finale nei confronti del quale il Soggetto Subentrante abbia attivato direttamente o indirettamente una nuova fornitura;
- la quantità (in Sm³/g) di capacità, per ogni punto di riconsegna e per ogni Utente uscente, per la quale si richiede il trasferimento;
- la data di decorrenza del trasferimento;
- nel caso di clienti forniti indirettamente, la società di vendita subentrante;
- la documentazione di cui al precedente paragrafo 7.2.1.1 lettera e).

Entro la stessa data dell'invio a GP Infrastrutture Trasporto, l'Utente subentrante è tenuto ad inviare la richiesta in copia a tutti gli Utenti uscenti coinvolti, ognuno per le informazioni di sua competenza, indicando, per ogni cliente finale su cui è subentrato, il codice del punto di riconsegna, il quantitativo richiesto per il trasferimento e la data di decorrenza. Tale comunicazione deve essere inviata in copia a GP Infrastrutture Trasporto.

GP Infrastrutture Trasporto verifica l'adeguatezza della documentazione pervenuta e comunica, tramite e-mail o fax, entro il terzo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta, una comunicazione di avvenuto trasferimento o il rifiuto di accesso con le debite motivazioni. In caso di esito negativo, GP Infrastrutture Trasporto può richiedere l'adeguamento della documentazione presentata. Il Richiedente è tenuto ad aggiornare la documentazione entro 2 (due) giorni lavorativi dalla comunicazione da parte di GP Infrastrutture Trasporto.

In caso di esito positivo, dalla data di decorrenza indicata nella richiesta, la titolarità della capacità passa in capo all'Utente subentrante e dà luogo ad una integrazione del Contratto di Trasporto sottoscritto dall'Utente Uscente e di quello dell'Utente Subentrante.

L'Utente Subentrante è tenuto, entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di avvenuto trasferimento, all'adeguamento delle garanzie finanziarie in essere, per quanto necessario, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Rete, paragrafo 5.1.4.2 e al contestuale invio dei programmi di trasporto integrati con le variazioni conseguenti al trasferimento, ai sensi di quanto previsto al capitolo "Prenotazione, Assegnazione e Rassegnazione".

7.2.1.3 Efficacia del trasferimento

I trasferimenti hanno efficacia a partire da qualsiasi giorno del mese, hanno durata pari alla rimanente parte dell'anno termico e decorrono dal giorno indicato nella richiesta, qualora questa sia pervenuta nei termini previsti o entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione da parte di GP Infrastrutture Trasporto della stessa

7.2.1.4 Richieste non valide

GP Infrastrutture Trasporto non ritiene valida la richiesta di trasferimento di capacità, qualora non sia formulata nel rispetto dei requisiti e delle modalità qui descritte.

7.2.1.5 Titolarità della capacità di trasporto trasferita

Dalla data di decorrenza indicata nella richiesta, GP Infrastrutture Trasporto provvede a ridurre la capacità di trasporto conferita all'Utente uscente (o agli Utenti uscenti) di una quantità complessiva pari alla capacità di trasporto trasferita all'Utente subentrante, secondo le indicazioni fornite da quest'ultimo nella richiesta.

GP Infrastrutture Trasporto, oltre a modificare le informazioni contenute nel proprio sistema informativo ed a gestire operativamente da subito l'Utente subentrante, provvederà a fatturare a quest'ultimo i corrispettivi di capacità, oltre a eventuali corrispettivi di scostamento, così come previsto nel capitolo "Fatturazione e pagamento", a partire dal giorno di decorrenza del subentro.

Nel caso in cui la capacità richiesta dall'Utente subentrante sia minore rispetto a quella trasferita dall'Utente uscente, la quota residua di capacità in capo all'Utente Uscente continuerà ad essere a lui fatturata.

Qualora la capacità richiesta dall'Utente subentrante sia maggiore rispetto a quella trasferita dall'Utente uscente, per la differenza tra le due quantità GP Infrastrutture Trasporto: conferisce l'eventuale capacità ancora disponibile sul medesimo punto di riconsegna, come risultante dall'ultima pubblicazione delle capacità disponibili sul proprio sito internet e, per l'eventuale ulteriore quantità richiesta, procede alla verifica tecnica di cui al paragrafo 5.2.1.2 e conferisce il quantitativo per cui la suddetta verifica dà esito positivo.

In entrambi i casi, per gli ulteriori quantitativi di capacità conferiti rispetto alla quota trasferita dall'Utente Uscente, l'Utente subentrante sarà tenuto al pagamento dei relativi corrispettivi di capacità a partire dalla data di disponibilità della capacità e sarà tenuto all'adeguamento della garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio, entro il quinto giorno lavorativo dalla comunicazione dell'avvenuto trasferimento .

Eventuali richieste di capacità di trasporto avanzate nei mesi successivi a quello del trasferimento saranno considerate come richieste di capacità di trasporto ad anno termico avviato, ai sensi di quanto previsto al paragrafo 5.2.3 del capitolo "Conferimento di capacità di trasporto".

Nel caso di richieste di trasferimento di capacità presso Punti di Riconsegna aventi prelievi concentrati nel Periodo Fuori Punta e/o riduzioni tariffarie collegate a periodi di avviamento secondo quanto previsto dalla normativa in vigore, tutti gli obblighi e/o i benefici associati a tali Punti di Riconsegna saranno trasferiti al Soggetto Subentrante.

7.2.1.6 Variazioni di capacità di trasporto a seguito di trasferimenti per gli Utenti uscenti

L'Utente uscente può richiedere un incremento di capacità di trasporto, a seguito del trasferimento, qualora vi sia capacità disponibile, eventualmente adeguata a seguito della verifica tecnica di cui al paragrafo 5.2.1.2 del capitolo "Conferimento di capacità di trasporto".

La richiesta deve avere come oggetto lo stesso punto di riconsegna presso cui è avvenuto il trasferimento e deve essere inviata entro due giorni lavorativi dalla comunicazione dell'avvenuto trasferimento. GP Infrastrutture Trasporto comunica l'esito entro il giorno lavorativo successivo.

L'Utente uscente è tenuto al pagamento dell'incremento di capacità di trasporto dalla data di trasferimento, per incrementi fino alla capacità trasferita. È tenuto al pagamento da quando è stata resa disponibile, per l'eventuale differenza tra la capacità conferita e quella trasferita.

Nel caso la comunicazione di GP Infrastrutture Trasporto dia esito positivo l'Utente uscente è tenuto all'adeguamento della garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio, entro il terzo giorno lavorativo dalla comunicazione.

7.2.1.7 Regola di allocazione

Se il trasferimento avviene su un Punto di Riconsegna condiviso da più Utenti, l'Utente subentrante dovrà far richiesta a GP Infrastrutture Trasporto per la modifica della regola di allocazione, nelle modalità e nelle tempistiche indicate nel capitolo "Bilanciamento". Qualora l'Utente subentrante non provveda, l'allocazione del gas transitato presso il punto condiviso oggetto della cessione avverrà secondo quanto previsto al paragrafo 9.5 del capitolo "Bilanciamento".

7.2.1.8 Il Contratto di Trasporto

Le variazioni nella titolarità delle quote di capacità oggetto di trasferimento o di richiesta ad esso collegata (richiesta di quantitativi superiori da parte del Subentrante e/o richiesta di reintegro da parte dell'Uscente) integrano sia il Contratto di Trasporto sottoscritto dal Soggetto Subentrante che quello sottoscritto dall'Utente Uscente.

Nel caso in cui il soggetto Subentrante non sia titolare di un Contratto di trasporto in essere, la richiesta di trasferimento a cui viene dato esito positivo richiederà contestualmente:

- la presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'accesso al servizio di trasporto, così come previsto al capitolo 5 "Conferimento di capacità di trasporto";
- la stipula del contratto di trasporto e la presentazione della garanzia finanziaria collegata, così come previsto al capitolo 5 "Conferimento di capacità di trasporto", da concludersi entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione dell'esito del trasferimento.

7.2.2 Casi di subentro non accompagnati da richiesta di capacità di trasporto

Qualora l'attivazione della nuova fornitura nei confronti di uno o più Clienti Finali precedentemente forniti da un Utente Uscente non abbia richiesto l'acquisizione della capacità di trasporto strumentale a questa fornitura, l'Utente Subentrante è comunque tenuto ad inviare regolare comunicazione di avvenuto subentro.

Tale comunicazione deve essere inviata nei termini e modalità previsti dalla procedura al precedente paragrafo 7.2.1 con indicazione di capacità richiesta per il trasferimento pari a 0.

In mancanza di tale comunicazione, l'Utente Uscente potrà richiedere a GP Infrastrutture Trasporto la chiusura del punto di riconsegna diretto verso un cliente finale per cessazione del contratto, ai sensi di quanto previsto al capitolo "Realizzazione e gestione dei punti di consegna e riconsegna".

In caso di assenza di comunicazione da parte di entrambi gli Utenti, GP Infrastrutture Trasporto si riserva di allocare il gas all'utente che risulti subentrato a valle di opportune verifiche.

SEZIONE 3 - EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO

PREMESSA ALLA SEZIONE

OBBLIGHI DELLE PARTI

Obblighi del Trasportatore

GP Infrastrutture Trasporto, nei termini ed alle condizioni previste dal presente documento, si obbliga a:

- a) verificare e confermare i programmi di trasporto comunicati dall'Utente, con le modalità previste nel Codice di Rete;
- b) provvedere alla presa in carico ai punti di consegna definiti nel Contratto di Trasporto, durante ciascun giorno-gas, i quantitativi di gas consegnati o fatti consegnare dall'Utente, nel rispetto delle capacità di trasporto conferite a quest'ultimo e delle specifiche di qualità e pressione così come indicate nel Codice di Rete;
- c) effettuare il servizio di trasporto del gas dell'Utente attraverso la rete di metanodotti da lui gestita nei limiti delle interruzioni/riduzioni contemplate nel presente documento;
- d) rendere disponibili all'Utente per il prelievo ai punti di riconsegna della rete definiti nel Contratto di Trasporto, durante ciascun giorno-gas, quantitativi di gas equivalenti, in termini energetici, ai quantitativi consegnati o fatti consegnare dall'Utente ai punti di consegna definiti nel Contratto di Trasporto, conformi alle specifiche di qualità e pressione definite nel Codice di Rete, così come definito nel capitolo "Bilanciamento";
- e) svolgere le attività necessarie per la contabilizzazione del gas trasportato per conto dell'Utente.

Obblighi dell'Utente

L'Utente, nei termini ed alle condizioni previste dal presente documento, si obbliga a:

- a) programmare i quantitativi di gas da immettere nella rete gestita da GP Infrastrutture Trasporto e ritirare dalla stessa, comunicandoli nei termini e nei modi definiti nel Codice di Rete;
- b) prelevare o far prelevare ai punti di riconsegna definiti nel Contratto di Trasporto, durante ciascun giorno-gas, quantitativi di gas minori o uguali della capacità di trasporto conferita. Ai punti di consegna l'Utente è tenuto al rispetto delle specifiche di qualità e pressione così come indicate nel Codice di Rete;
- c) pagare il corrispettivo relativo al servizio di trasporto, oltre ad ogni altro importo che risulti dovuto a GP Infrastrutture Trasporto in dipendenza dell'esecuzione del Contratto, secondo le modalità stabilite nel presente documento.

8 PRENOTAZIONE, ASSEGNAZIONE E RIASSEGNAZIONE

8.1	PREMESSA	74
8.1.1	<i>Comunicazione dei programmi degli interventi</i>	<i>74</i>
8.2	IL PROGRAMMA ANNUALE	74
8.2.1	<i>Programma annuale di prenotazione della capacità</i>	<i>74</i>
8.2.2	<i>Aggiornamento del programma annuale di prenotazione</i>	<i>74</i>
8.3	IL PROGRAMMA MENSILE.....	75
8.3.1	<i>Prenotazione</i>	<i>75</i>
8.3.2	<i>Assegnazione</i>	<i>75</i>
8.4	IL PROGRAMMA GIORNALIERO	76
8.4.1	<i>Prenotazione</i>	<i>76</i>
8.4.2	<i>Assegnazione</i>	<i>76</i>

8.1 PREMESSA

GP Infrastrutture Trasporto ha la necessità di conoscere con accuratezza e tempestività i quantitativi di gas che gli Utenti intendono immettere in rete e ritirare dalla stessa.

L'adeguata conoscenza permette, da un lato, di programmare ed ottimizzare i flussi di gas nella rete e, dall'altro, di dialogare con gli operatori a monte e a valle del proprio sistema di trasporto.

Per tale motivo occorre che gli Utenti comunichino a GP Infrastrutture Trasporto i propri programmi di trasporto con il livello di dettaglio e le scadenze descritte di seguito.

8.1.1 Comunicazione dei programmi degli interventi

GP Infrastrutture Trasporto comunica agli Utenti, con le modalità descritte nel capitolo "Programmazione e gestione delle manutenzioni", i programmi annuali e mensili degli interventi previsti sulla rete, che comportano riduzioni di capacità di trasporto. Gli Utenti devono considerare tali riduzioni nella formulazione dei propri programmi di trasporto.

8.2 IL PROGRAMMA ANNUALE

8.2.1 Programma annuale di prenotazione della capacità

Entro il giorno 15 (quindici) settembre, gli Utenti comunicano a GP Infrastrutture Trasporto il programma annuale di prenotazione della capacità di trasporto per il successivo anno termico, indicando con dettaglio mensile i quantitativi di gas espressi in standard metri cubi (sm³) presso ogni punto di riconsegna in cui gli sia stata conferita capacità di trasporto.

Il programma deve essere congruente con i limiti di capacità conferita, dedotte le possibili riduzioni di capacità di cui al paragrafo 8.1.1 e con i limiti previsti dalla disciplina dei "prelievi concentrati in periodi fuori punta", delibera n°06/05.

L'Utente che abbia richiesto l'applicazione della disciplina tariffaria specifica per i prelievi in periodi fuori punta dovrà infatti, per i punti di riconsegna per cui è stata formulata tale richiesta, effettuare la prenotazione relativa al periodo di punta (periodo di 6 mesi da Novembre ad Aprile) entro il limite del 10% della capacità a lui conferita in quel punto.

In caso di incongruenza con i limiti di cui sopra, l'Utente è tenuto alla correzione del programma inviato.

Qualora l'Utente non provveda all'invio del programma annuale, GP Infrastrutture Trasporto considererà prenotato dall'Utente, presso un punto di riconsegna in cui questo disponga di capacità conferita, un volume mensile in ogni mese M dell'Anno Termico pari a quello che risulta dal prodotto della capacità di trasporto conferita all'Utente nel punto per il numero di giorni del mese M per i quali risulta conferita detta capacità. Tale calcolo terrà conto di eventuali riduzioni di capacità previste per interventi sulla rete e di una riduzione del 90% nei mesi del periodo di punta per i punti di riconsegna ove l'Utente abbia richiesto l'applicazione della disciplina tariffaria specifica.

8.2.2 Aggiornamento del programma annuale di prenotazione

L'Utente è tenuto ad aggiornare il proprio programma annuale di prenotazione conte-

stualmente all'invio dei programmi mensili di trasporto di cui al prossimo paragrafo 8.3:

- qualora siano intervenute delle variazioni sulle capacità conferite a seguito di trasferimenti, cessioni o conferimenti ad anno termico avviato;
- qualora le quantità mensili previste siano diverse da quelle precedentemente comunicate.

Il programma aggiornato deve essere congruente con i limiti di capacità di trasporto conferita dedotte le possibili riduzioni di capacità di cui al paragrafo 8.1.1 e con i limiti relativi al prelievo nei periodi di punta, se applicabili.

8.3 IL PROGRAMMA MENSILE

8.3.1 Prenotazione

L'Utente è tenuto ad eseguire la prenotazione mensile di capacità di trasporto ogni mese, entro le ore 10:00 del giorno 28 (ventotto) del mese precedente. L'Utente indica, con dettaglio giornaliero, i quantitativi di gas espressi in standard metri cubi (sm³) presso ogni punto di riconsegna in cui gli sia stata conferita capacità di trasporto.

L'Utente è tenuto ad eseguire la prenotazione nei limiti della capacità conferita, di quelli previsti ai sensi della disciplina dei "prelievi concentrati in periodi fuori punta", delibera n° 06/05, e tenendo conto delle possibili riduzioni di capacità di trasporto, di cui al paragrafo 8.1.1..

L'Utente che abbia richiesto l'applicazione della disciplina tariffaria specifica per i prelievi in periodi fuori punta, dovrà infatti, per i punti di riconsegna per cui è stata formulata tale richiesta, effettuare la prenotazione relativa al periodo di punta (periodo di 6 mesi da Novembre ad Aprile) entro il limite del 10% della capacità a lui conferita in quel punto.

In caso di incongruenza con i limiti di cui sopra, l'Utente è tenuto alla correzione del programma inviato.

Qualora l'Utente non provveda, entro le ore 10:00 del giorno 28 all'invio del programma mensile, GP Infrastrutture Trasporto considererà prenotato dall'Utente, presso il punto di riconsegna in cui questo disponga di capacità conferita, una programmazione mensile di capacità di trasporto calcolata attribuendo ad ogni giorno gas del mese M, una quantità pari alla capacità conferita sul medesimo punto. Tale attribuzione verrà fatta tenendo conto delle possibili riduzioni di capacità di cui al paragrafo 8.1.1 e dei limiti relativi al prelievo nei periodi di punta, se applicabili. GP Infrastrutture Trasporto ne dà comunicazione all'Utente, entro il medesimo giorno.

8.3.2 Assegnazione

GP Infrastrutture Trasporto verifica, entro il giorno 28 (ventotto) del mese M, che le prenotazioni per il mese M+1 siano state eseguite nei limiti della capacità consentita ai sensi del paragrafo precedente.

In caso la verifica dia esito positivo, assegna, senza alcuna comunicazione agli Utenti, la capacità di trasporto prenotata giorno per giorno, per ogni punto di riconsegna.

In caso la verifica dia esito negativo, GP Infrastrutture Trasporto richiede agli Utenti, entro lo stesso giorno, l'adeguamento della prenotazione. Qualora gli Utenti non provvedano all'adeguamento, GP Infrastrutture Trasporto considera valida la prenotazione calcolata ai sensi del paragrafo precedente, come se il programma non fosse stato in-

viato.

8.4 IL PROGRAMMA GIORNALIERO

8.4.1 Prenotazione

L'Utente può aggiornare la prenotazione giornaliera di capacità di trasporto eseguita durante il ciclo mensile. A tal fine, è tenuto ad eseguire la prenotazione entro le ore 12:00 del giorno-gas G-1. L'Utente indica i quantitativi di gas espressi in standard metri cubi (sm3) presso ogni punto di riconsegna in cui gli sia stata conferita capacità di trasporto.

L'Utente è tenuto ad eseguire la prenotazione nei limiti della capacità conferita, di quelli previsti dalla disciplina dei "prelievi concentrati in periodi fuori punta", delibera n°06/05, e tenendo conto delle possibili riduzioni di capacità di trasporto, di cui al paragrafo.

Le prenotazioni relative ai giorni-gas non lavorativi devono essere eseguite l'ultimo giorno lavorativo precedente tali giorni.

8.4.2 Assegnazione

GP Infrastrutture Trasporto verifica che le prenotazioni siano state eseguite nei limiti della capacità consentita ai sensi del paragrafo precedente.

In caso la verifica dia esito positivo, assegna, senza alcuna comunicazione agli Utenti, la capacità di trasporto prenotata, per ogni punto di riconsegna.

In caso la verifica dia esito negativo, GP Infrastrutture Trasporto richiede agli Utenti, entro le ore 13:30 dello stesso giorno, l'adeguamento della prenotazione. Qualora gli Utenti non provvedano all'adeguamento, entro le ore 15:30, GP Infrastrutture Trasporto considera valida la prenotazione per lo stesso giorno indicata nel programma mensile e invia la relativa comunicazione all'Utente, entro le ore 17:00 del medesimo giorno.

9 BILANCIAMENTO

9.1	BILANCIAMENTO FISICO	79
9.2	BILANCIAMENTO COMMERCIALE	79
9.2.1	<i>Equazione di bilancio della rete</i>	79
9.2.1.1	Immissioni (I).....	79
9.2.1.2	Prelievi (P)	80
9.2.1.3	Autoconsumi (C)	80
9.2.1.4	Perdite di sistema (PE)	80
9.2.1.5	Variazione dell'invaso di rete (DLP)	81
9.2.1.6	Immissioni da carro bombolaio (IC).....	81
9.2.2	<i>Equazione di bilancio di GP Infrastrutture Trasporto</i>	81
9.2.2.1	Immissioni di GP Infrastrutture Trasporto (IR)	81
9.2.3	<i>Equazione di bilancio dell'Utente</i>	81
9.2.3.1	Immissioni dell'Utente (Ik).....	81
9.2.3.2	Prelievi dell'Utente (Pk)	82
9.2.3.3	Perdite localizzate (PELk).....	82
9.3	IL BILANCIO DI CONSEGNA E RICONSEGNA	82
9.3.1	<i>Bilancio provvisorio</i>	82
9.3.2	<i>Bilancio definitivo.....</i>	83
9.3.3	<i>Conguagli di bilancio</i>	83
9.4	PROFILI DI CONSUMO.....	83
9.5	REGOLE DI ALLOCAZIONE PER I PUNTI CONDIVISI.....	83
9.5.1	<i>Allocazione ai punti di riconsegna diretti sulla rete di trasporto</i>	84
9.5.2	<i>Allocazione ai punti di riconsegna a servizio di reti di distribuzione</i>	84
9.5.2.1	I dati trasmessi dalla società di distribuzione	84
9.5.2.2	L'allocazione da parte di GP Infrastrutture Trasporto	85
9.5.2.3	Regole di ripartizione	86
9.5.2.4	Sostituzione di dati stimati con dati misurati	86
9.5.2.5	Mancata disponibilità delle informazioni sulla filiera commerciale ("mappatura")	87
9.5.3	<i>Allocazione ai punti aggregati</i>	87
9.5.4	<i>Richiesta di regola di allocazione.....</i>	87
9.5.4.1	Richieste non valide	88
9.5.4.2	Applicazione della regola di allocazione pro quota	88
9.5.5	<i>Corrispettivi di disequilibrio e scostamento.....</i>	88
9.5.5.1	Corrispettivi di disequilibrio.....	88

9.5.5.2	Corrispettivi di scostamento	88
9.5.6	<i>Corrispettivi di cui all'articolo 15.3.2 della Delibera 137/02</i>	90

Premessa

Il presente capitolo descrive le modalità con le quali viene gestito il regime di bilanciamento, necessario per garantire la sicurezza della rete e la corretta allocazione dei costi tra gli Utenti serviti.

Il bilanciamento racchiude una doppia valenza:

- bilanciamento fisico, che garantisce la sicura e corretta movimentazione del gas dai punti di consegna ai punti di riconsegna;
- bilanciamento commerciale, per contabilizzare ed allocare il gas trasportato.

9.1 BILANCIAMENTO FISICO

La funzione del Trasportatore per quanto concerne il bilanciamento fisico è mantenere il corretto esercizio fisico della rete e soddisfare le richieste di trasporto degli Utenti.

Il trasportatore non è comunque proprietario del gas trasportato, né ha controllo sul gas immesso ai punti di consegna o ritirato ai punti di riconsegna; pertanto l'Utente è tenuto a rispettare il bilanciamento tra immesso e prelevato, ed è incentivato in questo tramite l'apposito sistema di corrispettivi, contribuendo in tal modo alle attività di bilanciamento fisico.

Il bilanciamento fisico è costituito dalle attività di rilevazione e correzione di eventuali discrepanze tra immissioni e prelievi di gas (disequilibri).

GP Infrastrutture Trasporto rileva continuamente le pressioni di rete e, qualora queste si approssimino ai valori minimi ammessi, provvede a massimizzare le consegne alle interconnessioni con la rete dell'impresa maggiore di trasporto e, se necessario, ad utilizzare il *line-pack*.

Il bilanciamento del gas è svolto utilizzando il *line-pack* e non comporta squilibri significativi per gli operatori.

9.2 BILANCIAMENTO COMMERCIALE

Il bilanciamento commerciale è formato dalle attività contabili che consentono la corretta allocazione delle quantità di gas consegnate e riconsegnate agli Utenti, nonché la corretta allocazione dei costi di bilanciamento della rete tra gli Utenti.

9.2.1 Equazione di bilancio della rete

GP Infrastrutture Trasporto applica l'equazione seguente per il calcolo del bilancio della rete ad ogni segmento della propria rete:

$$I = P + C + PE + DLP - I^C$$

Il significato e le modalità di calcolo dei termini dell'equazione di bilancio della rete sono descritti nei paragrafi che seguono.

9.2.1.1 Immissioni (I)

Le immissioni consistono nella somma delle quantità di gas immesse nel sistema, presso i punti di consegna, da:

- GP Infrastrutture Trasporto, per gli autoconsumi, e
- gli Utenti, per consumo proprio o per fornire i clienti.

Da quanto esposto, segue che:

$$I = I_R + \sum I_k$$

dove i termini I_R e I_k sono, rispettivamente, le immissioni di GP Infrastrutture Trasporto e le immissioni degli Utenti e vengono descritti nei paragrafi 9.2.2.1 e 9.2.3.1.

Le immissioni sono calcolate sulla base delle misure delle quantità di gas consegnate ai punti di consegna.

9.2.1.2 Prelievi (P)

I prelievi rappresentano la somma delle quantità di gas prelevate dal sistema, presso i punti di riconsegna, da ciascun Utente, per consumo proprio o per fornire i clienti.

Le misure mensili del gas riconsegnato non sono disponibili presso tutti i punti di riconsegna. Il termine P è quindi pari alla somma dei prelievi misurati almeno mensilmente (PM) e dei prelievi non misurati (PNM), secondo l'equazione:

$$P = PM + PNM$$

I prelievi misurati almeno mensilmente sono calcolati sulla base delle misure delle quantità di gas riconsegnate ai punti di riconsegna.

I prelievi non misurati mensilmente sono calcolati come risultato dell'equazione di bilancio della rete.

Il valore di P corrisponde alla sommatoria dei prelievi attribuiti ai singoli Utenti

$$P = \sum P_k = \sum PM_k + \sum PNM_k$$

9.2.1.3 Autoconsumi (C)

Gli autoconsumi rappresentano le quantità di gas prelevate da GP Infrastrutture Trasporto per il preriscaldamento degli impianti di riduzione e regolazione.

Gli autoconsumi sono calcolati sulla base delle misure rilevate dagli strumenti di cui sono dotati gli impianti.

9.2.1.4 Perdite di sistema (PE)

Le perdite di sistema sono le quantità di gas associate a:

- trafiletti relativi alle valvole di regolazione,
- perdite durante interventi sulla rete,
- perdite per rottura di una tubazione o di un'altra parte del sistema.

Le perdite di sistema sono raggruppate, in perdite distribuite e in perdite localizzate, secondo l'equazione:

$$PE = PED + PEL$$

Le perdite distribuite PED sono quelle normalmente associate ai trafiletti relativi alle valvole di regolazione e sono sulla rete GP Infrastrutture Trasporto, trascurabili e nettamente inferiori alla tolleranza degli strumenti di misura.

Le perdite localizzate PEL identificano perdite comunque riconducibili ad un tratto di rete dedicato e quindi associabili a uno o più punti di riconsegna. Per evitare che le perdite localizzate si ripercuotano sui bilanci degli Utenti tramite un disequilibrio non giustificato, la perdita localizzata viene considerata nel bilancio degli Utenti interessati tramite il termine PEL_k descritto nel paragrafo 9.2.3.3.

$$PEL = \sum PEK_k$$

9.2.1.5 Variazione dell'invaso di rete (DLP)

La variazione dell'invaso di rete (o Delta Line-Pack) è la differenza tra la quantità di gas presente in rete all'inizio del giorno-gas e quella presente all'inizio del giorno-gas successivo, come risulta dalle misure. Tale variazione terrà inoltre conto delle modifiche del Line-Pack in relazione a quelle dell'assetto di rete.

9.2.1.6 Immissioni da carro bombolaio (IC)

Questo termine rappresenta il gas immesso in rete tramite carri bombolai ed è valorizzato sulla base della misura effettuata e trasmessa dal gestore del servizio.

9.2.2 Equazione di bilancio di GP Infrastrutture Trasporto

GP Infrastrutture Trasporto applica l'equazione seguente per il calcolo del proprio bilancio:

$$IR = C + DLP$$

Il significato e le modalità di calcolo dei termini dell'equazione di bilancio di GP Infrastrutture Trasporto sono descritti nei paragrafi 9.2.2.1, 9.2.1.3 e 9.2.1.5 rispettivamente.

9.2.2.1 Immissioni di GP Infrastrutture Trasporto (IR)

L'immesso di GP Infrastrutture Trasporto è la somma delle quantità di gas immesse nel sistema, presso i punti di consegna, per gli autoconsumi e per il ripristino del gas di rete ed è calcolato come risultato dell'equazione del bilancio di GP Infrastrutture Trasporto.

9.2.3 Equazione di bilancio dell'Utente

GP Infrastrutture Trasporto applica l'equazione seguente per il calcolo del bilancio dell'Utente k-esimo:

$$I_k = P_k + PEL_k - I_k^C$$

Il significato e le modalità di calcolo dei termini dell'equazione di bilancio dell'Utente sono descritti nei paragrafi che seguono.

9.2.3.1 Immissioni dell'Utente (I_k)

Le immissioni nella rete rappresentano la somma delle quantità di gas immesse nel sistema, presso i punti di consegna, dagli Utenti, per consumo proprio o per fornire i clienti.

Le immissioni degli Utenti sono calcolate come risultato dell'equazione di bilancio dell'Utente.

9.2.3.2 Prelievi dell'Utente (P_k)

Il prelievo degli Utenti rappresenta la quantità di gas prelevata dal sistema, presso i punti di riconsegna, per consumo proprio o per fornire i clienti.

I prelievi degli Utenti sono calcolati sulla base delle misure delle quantità di gas riconsegnate ai punti di riconsegna, per i punti misurati, e sulla base della procedura descritta nel paragrafo 9.2.1.2, per i punti non misurati.

$$P_k = \sum PM_k + \sum PNM_k$$

I prelievi sono eventualmente ripartiti applicando le regole di allocazione descritte nel paragrafo 9.5, qualora siano presenti più Utenti presso lo stesso punto di riconsegna.

9.2.3.3 Perdite localizzate (PEL $_k$)

Le perdite localizzate rappresentano i quantitativi di gas che concorrono a formare le perdite di sistema, di cui al paragrafo 9.2.1.4, e che sono tali da impedire la riconsegna, totale o parziale, agli Utenti.

Nell'allegato 9C è descritta la metodologia utilizzata da GP Infrastrutture Trasporto per determinare le portate disperse in atmosfera in caso di fuoriuscita di gas per rottura di una tubazione.

Qualora una perdita localizzata abbia impedito il ritiro di più Utenti, GP Infrastrutture Trasporto ripartisce la quantità in proporzione ai programmi di trasporto inviati da ciascun Utente sul medesimo punto.

L'Utente ha facoltà di richiedere l'indennizzo della perdita localizzata a GP Infrastrutture Trasporto nei soli casi di perdite durante interventi sulla rete, descritte nel paragrafo 9.2.1.4, secondo quanto previsto al paragrafo 14.4 del Capitolo "Programmazione e Gestione delle Manutenzioni".

9.3 IL BILANCIO DI CONSEGNA E RICONSEGNA

GP Infrastrutture Trasporto calcola il bilancio di consegna e riconsegna relativo a ciascun Utente applicando le equazioni descritte al precedente paragrafo 9.2.

Il bilancio è calcolato per ogni segmento di rete GP Infrastrutture Trasporto, separatamente.

Le quantità di gas che compaiono nelle equazioni di bilancio sono riferite al giorno-gas e sono espresse in standard metri cubi (sm³).

GP Infrastrutture Trasporto comunica il bilancio con le modalità descritte nei successivi paragrafi 9.3.1, 9.3.2 e 9.3.3.

9.3.1 Bilancio provvisorio

Le informazioni contenute nel bilancio provvisorio sono le immissioni ed i prelievi valorizzati, distinti per ogni punto di consegna e riconsegna del segmento presso cui l'Utente abbia capacità di trasporto conferita.

Per il calcolo delle quantità di gas presso i punti in cui non sia disponibile il dato di misura, GP Infrastrutture Trasporto considera i valori di gas programmati dall'Utente.

Per il calcolo delle quantità di gas ai punti condivisi, GP Infrastrutture Trasporto applica la regola pro quota sulla base dei programmi di trasporto inviati.

GP Infrastrutture Trasporto rende disponibile il bilancio provvisorio entro le ore 12.00 del primo giorno lavorativo successivo al giorno gas cui i dati fanno riferimento.

Poiché non tutte le misure su cui si basa il bilancio provvisorio sono disponibili giornalmente, le informazioni contenute nel bilancio provvisorio sono necessariamente indicative.

9.3.2 Bilancio definitivo

Le informazioni contenute nel bilancio definitivo sono:

D i termini valorizzati delle equazioni di bilancio, descritte nei paragrafi 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3;

D le immissioni ed i prelievi valorizzati, distinti per ogni punto di consegna e riconsegna del segmento presso cui l'Utente abbia capacità di trasporto conferita;

GP Infrastrutture Trasporto rende disponibile il bilancio definitivo del mese M entro il giorno 15 (quindici) del mese M+1.

Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data in cui è reso disponibile il bilancio definitivo, l'Utente può richiedere la correzione di presunti errori manifesti del suo bilancio. GP Infrastrutture Trasporto, nel solo caso di errori manifesti, provvede a correggere e a rendere nuovamente disponibile il bilancio che diventa, così, definitivo ai fini della fatturazione. Successivamente, GP Infrastrutture Trasporto considera eventuali richieste di correzione di presunti errori solo in sede di conguaglio, secondo le indicazioni del paragrafo 9.3.3.

9.3.3 Conguagli di bilancio

Entro il giorno 23 di ciascun mese M, GP Infrastrutture Trasporto verifica la correttezza dei dati utilizzati per il bilancio definitivo del mese M-3. In caso di invio di nuovi dati corretti dalla società di distribuzione, di modifiche derivanti da verifiche o da errori manifesti, GP Infrastrutture Trasporto provvede alla correzione dei dati allocati per gli Utenti e all'emissione, entro la fine del mese, dei relativi conguagli di bilancio.

Il bilancio così corretto, non è più soggetto ad ulteriori modifiche.

9.4 PROFILI DI CONSUMO

I termini di tutte le equazioni di bilancio corrispondono a quantità di gas giornaliere. Qualora GP Infrastrutture Trasporto disponga di un dato di misura mensile, il calcolo dei relativi dati giornalieri avviene applicando i profili di consumo secondo quanto descritto nell'allegato 9A.

9.5 REGOLE DI ALLOCAZIONE PER I PUNTI CONDIVISI

Ogni punto di riconsegna su cui è conferita capacità a più Utenti richiede una procedu-

ra di allocazione ai fini di ripartire il gas transitato tra gli utenti che prelevano dal punto considerato.

Ai fini del processo di allocazione occorre distinguere:

- punti di riconsegna diretti sulla rete di trasporto;
- punti di riconsegna a servizio di reti di distribuzione;
- punti aggregati.

GP Infrastrutture Trasporto, indipendentemente dalla regola applicata, ripartisce tutta la quantità di gas tra gli Utenti che condividono il punto.

Qualora, a seguito di un subentro sui clienti finali a valle di un punto di riconsegna, ad un Utente resti in capo un quantitativo di capacità non corrispondente ad alcun rapporto contrattuale di vendita per il medesimo punto, GP Infrastrutture Trasporto gli allocherà un valore pari a 0.

9.5.1 Allocazione ai punti di riconsegna diretti sulla rete di trasporto

I punti di riconsegna diretti sulla rete di trasporto rappresentano i punti di riconsegna a utenze direttamente allacciate alla rete di trasporto.

Per questi punti GP Infrastrutture Trasporto ripartisce la quantità di gas transitato presso ogni punto condiviso applicando le regole di allocazione descritte nell'allegato 9B, la cui applicazione deve essere richiesta dagli Utenti che condividono il punto secondo la procedura prevista al paragrafo 9.5.4.

9.5.2 Allocazione ai punti di riconsegna a servizio di reti di distribuzione

Questi punti rappresentano delle interconnessioni a reti di distribuzione che si derivano dalla rete di trasporto.

Per i punti di riconsegna a servizio di reti di distribuzione, ogni società di distribuzione interconnessa è tenuta mensilmente alla trasmissione, per ogni punto di riconsegna da cui è servita, dei dati funzionali all'allocazione dei quantitativi di gas ripartiti tra gli utenti del servizio di distribuzione presso i punti condivisi.

9.5.2.1 I dati trasmessi dalla società di distribuzione

La società di distribuzione determina i dati da comunicare al Trasportatore, per le procedure di allocazione dei quantitativi di gas tra gli Utenti del sistema di trasporto, con le seguenti modalità:

1. per ogni utente del servizio di distribuzione, con riferimento al totale dei punti di riconsegna dell'impianto di distribuzione correlati ad un singolo punto di riconsegna della rete di trasporto regionale:
 - a. il totale giornaliero dei prelievi misurati;
 - b. il totale giornaliero dei prelievi stimati sulla base dei profili standard associati alle categorie d'uso del gas (suddivisi in prelievi con componente termica e senza componente termica).
2. Individua il quantitativo su base giornaliera immesso a proprio titolo
3. Determina la differenza tra il quantitativo giornaliero rilevato presso il punto di riconsegna della rete di trasporto regionale – al netto del quantitativo immesso a proprio titolo – e la somma dei quantitativi relativi agli utenti del servizio di

distribuzione di cui ai punti a) e b); la differenza viene ripartita proporzionalmente sui prelievi stimati giornalieri.

Nel caso in cui non sia disponibile il dettaglio giornaliero per i punti di riconsegna da rete di trasporto regionale, l'impresa di distribuzione calcola la differenza tra il totale mensile rilevato presso il punto di riconsegna e la somma mensile dei quantitativi relativi agli utenti del servizio di distribuzione; la differenza viene ripartita proporzionalmente ai prelievi stimati giornalieri.

In entrambi i casi la differenza viene ripartita tra i soli prelievi stimati associati a categorie d'uso con componente termica.

La società di distribuzione trasmette a GP Infrastrutture Trasporto i dati di cui sopra entro le ore 18.00 del primo giorno lavorativo successivo a quello cui i dati si riferiscono. A tal fine il trasportatore rende disponibili i dati di misura giornalieri provvisori rilevati entro le tempistiche indicate nel paragrafo 9.3.3.

Fino alla fine dell'anno termico 2010/2011, o fino a nuove disposizioni dell'autorità, l'invio è consentito, in alternativa, entro il 5° giorno lavorativo e comunque non oltre il giorno nove del mese successivo a quello a cui si riferiscono i dati.

9.5.2.2 L'allocazione da parte di GP Infrastrutture Trasporto

Una volta pervenuti i dati nei termini previsti GP Infrastrutture Trasporto, per ogni punto di riconsegna che serve reti di distribuzione, attribuisce i volumi associati agli Utenti della distribuzione ai corrispondenti Utenti del servizio di trasporto sulla base delle informazioni ricevute ai fini della "mappatura" dei rapporti commerciali tra i soggetti operanti a vario titolo ad ogni punto di riconsegna a servizio di reti di distribuzione per ciascuno dei giorni del mese oggetto di allocazione.

Qualora i dati comunicati dall'impresa di distribuzione non risultino riconciliati con il quantitativo mensile rilevato presso il punto di riconsegna al servizio della rete di distribuzione il Trasportatore:

- determinata l'eventuale differenza tra la misura giornaliera e/o mensile al punto di riconsegna, la somma dei quantitativi comunicati dall'impresa di distribuzione;
- ripartisce tale differenza tra gli utenti del servizio di distribuzione in misura proporzionale alla somma dei prelievi stimati giornalieri relativi agli utenti del servizio di distribuzione; nel periodo tra il 1 ottobre e il 30 aprile tale differenza sarà ripartita in base ai soli prelievi giornalieri stimati con componente termica. In mancanza di dati stimati ai fini della suddetta ripartizione verranno utilizzati i prelievi misurati giornalieri.

Fino alla fine dell'Anno Termico 2008-2009, o fino a nuove disposizioni dell'Autorità, in alternativa alla modalità precedentemente illustrata e solo nel caso in cui l'impresa di distribuzione non utilizzi profili di prelievo standard rispetto a quelli definiti ed aggiornati dall'autorità, può essere utilizzata la seguente procedura:

1. la società di distribuzione determina i dati da comunicare al trasportatore secondo la seguente procedura:
 - determina per ciascun utente del servizio di distribuzione, con riferimento al totale dei punti di riconsegna dell'impianto di distribuzione correlati ad un singolo punto di consegna,
 - il totale giornaliero dei prelievi misurati;
 - il totale mensile dei prelievi basati su misure;

- il totale mensile dei prelievi stimati, sulla base dei profili di prelievo standard associati alle categorie d'uso del gas.
- individua il quantitativo su base mensile o giornaliera (qualora disponibile) immesso a proprio titolo;
- determina la differenza tra il quantitativo mensile rilevato presso il punto di consegna da rete regionale (al netto del quantitativo immesso a proprio titolo) e la somma dei quantitativi rilevati per ciascun utente; tale differenza viene ripartita tra gli utenti del servizio di distribuzione in misura proporzionale ai prelievi stimati mensili. Nei mesi compresi tra ottobre e aprile la ripartizione è effettuata solo tra i prelievi associati a categorie d'uso con componente termica;
- provvede all'aggregazione dei dati mensili in funzione dei profili di prelievo standard associati alle categorie d'uso del gas e trasmettere al Trasportatore i dati di prelievo di ciascun utente riconciliati con il volume totale mensile rilevato al punto di consegna.

2. l'impresa di trasporto:

- effettua la profilatura dei dati mensili applicando i profili di prelievo standard associati alle categorie d'uso del gas;
- Individua il quantitativo di gas da allocare ad ogni utente del servizio di distribuzione ripartendo le eventuali differenze giornaliere pro- quota rispetto alla somma dei prelievi misurati e stimati mensili o, nel caso in cui questi non siano disponibili , in base ai prelievi giornalieri;
- determina l'allocazione giornaliera degli Utenti del servizio di trasporto presso ciascun punto di riconsegna condiviso ed interconnesso a reti di distribuzione attraverso un percorso valle- monte, a partire dai dati precedentemente calcolati e sulla base delle informazioni ricevute ai fini della mappatura dei rapporti commerciali tra i soggetti operanti a vario titolo al punto di riconsegna.

Qualora i dati comunicati dalla società di distribuzione non risultino conciliati con il quantitativo mensile rilevato presso il punto di riconsegna su rete regionale la differenza derivante dalla mancata conciliazione del dato verrà ripartita tra gli utenti del servizio di distribuzione in proporzione al totale dei prelievi stimati mensili o, nei mesi tra ottobre e aprile, tra isoli prelievi stimati mensili associati a categorie d'uso del gas con componente termica. In mancanza di dati stimati ai fini della ripartizione verranno utilizzati i dati misurati.

9.5.2.3 Regole di ripartizione

Ai fini dell'attribuzione dei volumi associati agli Utenti della distribuzione ai corrispondenti Utenti del trasporto, GP Infrastrutture Trasporto applica le regole di ripartizione comunicate dalle società di distribuzione e dai "trader" nell'ambito della trasmissione dei dati relativi alla mappatura della filiera commerciale del gas.

Tali regole definiscono la modalità di ripartizione del gas fornito ad un soggetto della catena commerciale tra i suoi diversi fornitori.

Tali regole sono:

- percentuale (ripartizione in base a percentuali prefissate);
- rank (ripartizione in base alla priorità definita ed a valori limite prefissati).
- mista (combinazione dei precedenti due metodi).

9.5.2.4 Sostituzione di dati stimati con dati misurati

L'impresa di distribuzione, nel caso in cui entri in possesso di nuovi dati relativi a mesi precedenti a quello di competenza, provvede a rideterminare i dati funzionali all'allocazione dei suddetti mesi, e li comunica al Trasportatore secondo i termini indicati nel paragrafo in cui i bilanci della rete sono ancora considerati provvisori.

9.5.2.5 Mancata disponibilità delle informazioni sulla filiera commerciale (“mappatura”)

Qualora sulla base delle informazioni disponibili non sia possibile allocare ad un Utente il gas misurato al punto di riconsegna, GP Infrastrutture Trasporto provvederà ad allocare agli Utenti della rete di trasporto tale quantitativo sulla base del programma di trasporto del giorno-gas di ciascun Utente. Nell'eventualità in cui la totalità dei programmi di trasporto risulti pari a zero, l'allocazione verrà effettuata sulla base delle capacità conferite agli Utenti presso il punto di riconsegna interconnesso.

Qualora le informazioni disponibili consentano l'allocazione di parte del quantitativo di gas transitato, GP Infrastrutture Trasporto procederà ad allocare i volumi di gas riconsegnati agli Utenti della rete di trasporto in proporzione ai rispettivi valori che risultano già allocati.

9.5.3 Allocazione ai punti aggregati

I punti aggregati sottendono sia utenze dirette del trasporto che punti di riconsegna a reti di distribuzione

Nel caso di punti aggregati, vengono applicate entrambe le procedure:

1. relativamente ai quantitativi di gas trasportati verso reti di distribuzione interconnesse, si acquisiscono i dati dalla/e società di distribuzione e, ove necessario, si profilano sulla base di quanto previsto dalla delibera 138/04 in modo da ottenere valori giornalieri per punto di riconsegna del trasporto e per utente della distribuzione;
2. tali valori giornalieri vengono ricondotti agli utenti del servizio di trasporto sulla base delle informazioni a disposizione di GP Infrastrutture Trasporto e poi aggregati con i corrispondenti valori ottenuti dai quantitativi misurati sui punti diretti e profilati, ove necessario, secondo le regole descritte nell'allegato 9A.

9.5.4 Richiesta di regola di allocazione

GP Infrastrutture Trasporto pubblica il giorno 1 (uno) di ogni mese l'elenco dei punti di riconsegna condivisi, con il dettaglio degli Utenti presenti e delle regole di allocazione applicate.

Gli Utenti che condividono un punto, hanno facoltà di richiedere l'applicazione, presso lo stesso punto, di una delle regole di allocazione descritte nell'allegato 9B o di una diversa purché concordata tra tutti gli Utenti coinvolti ed approvata da GP Infrastrutture Trasporto.

A tal fine, tutti gli Utenti che condividono il punto devono far pervenire a GP Infrastrutture Trasporto, entro il giorno 25 (venticinque) del mese (M) di applicazione della regola, la richiesta firmata dagli stessi e inviata in copia agli altri Utenti coinvolti. La nuova regola sarà utilizzata per le allocazioni del bilancio definitivo del mese M e, ove possibile, per le allocazioni del bilancio provvisorio dal mese M+1. La richiesta deve indicare:

- la regola di allocazione con gli eventuali parametri associati,
- il punto di applicazione,
- gli Utenti che condividono il punto.

La nuova regola è valida fino a che una nuova richiesta venga approvata o si modifichi la situazione di condivisione del punto.

Gli Utenti, per richiedere l'applicazione della regola di allocazione, sono tenuti ad utilizzare i moduli predisposti e resi disponibili da GP Infrastrutture Trasporto, nel proprio sito internet.

9.5.4.1 Richieste non valide

GP Infrastrutture Trasporto non ritiene valida la richiesta di regola di allocazione, qualora:

- non tutti gli Utenti con capacità conferita sul punto abbiano sottoscritto la richiesta;
- il contenuto delle richieste non sia completo e/o coerente;

Qualora la richiesta sia pervenuta oltre la scadenza indicata, GP Infrastrutture Trasporto provvederà a darne comunicazione e, salvo diversa indicazione da parte di almeno uno degli Utenti coinvolti, provvederà ad applicarla a partire dal mese successivo M+1.

9.5.4.2 Applicazione della regola di allocazione pro quota

La regola pro quota consiste nella ripartizione della quantità di gas, misurata presso un punto condiviso, in proporzione ai programmi di trasporto inviati da ogni Utente presso il medesimo punto.

GP Infrastrutture Trasporto applica ai punti condivisi la regola di allocazione pro quota, descritta nell'allegato 9B, qualora su un punto condiviso:

- non pervengano richieste di regola di allocazione;
- non sussistano più le condizioni affinché la regola esistente presso il punto continui ad essere applicata e non sia pervenuta una nuova richiesta;
- pervengano richieste non valide, come descritte nel paragrafo 9.5.4.1

9.5.5 Corrispettivi di disequilibrio e scostamento

9.5.5.1 Corrispettivi di disequilibrio

Il sistema di trasporto regionale è sostanzialmente bilanciato. L'Utente immette una quantità di gas sempre pari a quella prelevata. GP Infrastrutture Trasporto, conseguentemente, non applica alcun corrispettivo di disequilibrio.

9.5.5.2 Corrispettivi di scostamento

GP Infrastrutture Trasporto, una volta elaborato il bilancio definitivo, calcola lo scostamento dell'Utente, presso ogni punto di riconsegna in cui l'Utente abbia capacità di trasporto conferita.

Lo scostamento viene calcolato come differenza tra il valore di gas prelevato e la capa-

capacità di trasporto conferita all'utente sul punto, considerata con una tolleranza del 10%¹.

Qualora nel mese vi sia almeno uno scostamento positivo, GP Infrastrutture Trasporto applica all'Utente un corrispettivo mensile pari a 1,1 volte l'ammontare del corrispettivo annuale unitario di capacità, moltiplicato per il massimo scostamento giornaliero registrato nel mese.

GP Infrastrutture Trasporto comunica gli scostamenti rilevati per il mese M agli Utenti interessati entro il giorno 20 del mese M+1.

Un Utente, per il quale sono stati rilevati scostamenti nel mese, ha facoltà di richiedere, entro le ore 17:00 del 2° giorno lavorativo successivo alla comunicazione di GP Infrastrutture Trasporto, un incremento di capacità con validità retroattiva per il mese M, in luogo di sanatoria degli scostamenti rilevati.

La richiesta di capacità può coprire parzialmente o completamente la quantità rilevata come scostamento del mese; GP Infrastrutture Trasporto, entro il giorno 24 del mese M+1, in caso di verifica positiva della modulistica inviata, aggiorna il bilancio definitivo del mese ed il calcolo degli scostamenti con le nuove capacità, lo invia all'Utente insieme alla conferma di attribuzione della capacità richiesta e procede alla fatturazione dell'eventuale scostamento residuo.

La capacità conferita per sanatoria degli scostamenti viene fatturata all'Utente contestualmente alla fatturazione relativa al mese M+1, si ritiene attribuita a partire dal mese M, ed è soggetta alle medesime regolamentazioni previste dal presente documento per l'assegnazione di capacità ad anno termico avviato.

Il corrispettivo di scostamento non è dovuto per scostamenti conseguenti a fornitura di gas naturale tramite carri bombolai, relativamente alla quota di capacità effettivamente utilizzata per tale servizio, nei casi di riduzione o sospensione del servizio di trasporto o di distribuzione per:

- interventi manutentivi e potenziamenti del sistema;
- interventi sulle reti causati da opere di terzi;
- interventi sulle reti di trasporto legati a emergenze di servizio così come definite al capitolo 20 "Gestione delle emergenze";
- interventi sulle reti di distribuzione riconducibili a emergenze di servizio, così come definite al capitolo 20 "Gestione delle emergenze";
- altri interventi effettuati dall'impresa di trasporto per esigenze del sistema.

Ai fini dell'esenzione di cui sopra, l'Utente presenta a GP Infrastrutture Trasporto l'apposito modulo pubblicato sul sito internet corredato dalla documentazione prevista dall'art. 17 comma 13 della delibera 137/02 (come modificata dalla delibera 41/05) comprovante:

- il Punto di Riconsegna interessato dalla fornitura di gas naturale a carri bombolai;
- per ciascuno dei giorni interessati dallo scostamento, il volume giornaliero (espresso in Sm³/g) attribuito alla fornitura alternativa;
- la tipologia dell'intervento tra quelle individuate al paragrafo precedente, la data e il luogo di prestazione del servizio sostitutivo.

Nel caso in cui il servizio sostitutivo sia prestato per riduzione o sospensione del servizio di distribuzione, tale documentazione viene rilasciata dall'Impresa di Distribuzione.

La richiesta di esenzione non sarà ritenuta valida dal Trasportatore qualora i dati e la documentazione di cui sopra risultino incompleti e/o non corretti.

A valle del ricevimento di idonea documentazione, GP Infrastrutture Trasporto provvederà, per il/i giorno/i interessato/i e ai soli fini della valorizzazione degli scostamenti, ad escludere dal conteggio del volume riconsegnato dall'Utente presso il Punto di Riconsegna interessato, la quota relativa al quantitativo di gas funzionale all'intervento indicato.

¹ Se la capacità conferita è C, il valore di riferimento per il calcolo degli scostamenti è 1,1*C.

Nel caso in cui la fatturazione dello scostamento avesse già avuto luogo, GP Infrastrutture Trasporto provvederà, nei tempi tecnici strettamente necessari, all'emissione della corrispondente nota credito, fermo restando l'obbligo a carico dell'Utente al pagamento integrale della prima fattura, così come previsto al paragrafo 7 del capitolo "Fatturazione e pagamento".

Resta peraltro inteso che per gli eventuali scostamenti, avvenuti nel medesimo Punto di Riconsegna nel corso dello stesso mese e non riconducibili ai casi in oggetto, verrà applicato il relativo corrispettivo di scostamento senza alcuna forma di esenzione.

9.5.6 Corrispettivi di cui all'articolo 15.3.2 della Delibera 137/02

Per i punti di riconsegna con prelievi concentrati in periodi fuori punta, per i quali l'Utente abbia inoltrato regolare richiesta di conferimento ai sensi del paragrafo 5.2.2.1, impegnandosi ad effettuare prelievi giornalieri nei periodi di punta (1 Novembre – 30 Aprile) sempre inferiori al 10% della capacità conferita, GP Infrastrutture Trasporto riconosce una riduzione del 30% del corrispettivo unitario annuale di capacità.

Qualora nel periodo di punta il limite di prelievo non venga rispettato, GP Infrastrutture Trasporto applica, in luogo della riduzione tariffaria prevista, il corrispettivo unitario annuale di capacità aumentato del 30%.

ALLEGATO 9A: PROFILI GIORNALIERI DI CONSUMO

9A.1	GENERALE.....	92
9A.2	CONSUMI CIVILI	92
9A.2.1	<i>Prelievi per i mesi tra maggio e settembre.....</i>	<i>92</i>
9A.2.2	<i>Prelievi per i mesi tra ottobre e aprile.....</i>	<i>92</i>
9A.3	CONSUMI INDUSTRIALI.....	93
9A.4	OPZIONI DI PROFILO INDUSTRIALE	94
9A.5	PUNTI CON MISURA GIORNALIERA.....	94

9A.1 GENERALE

Nel presente allegato viene descritta la procedura applicata da GP Infrastrutture Trasporto per definire, in sede di bilancio definitivo, il prelievo giornaliero di gas presso i punti di riconsegna a servizio di utenze direttamente allacciate alle reti di trasporto dove non sia disponibile il dato giornaliero ma solo quello totale mensile.

I profili sono applicati secondo la tipologia di mercato a valle del punto di riconsegna. In presenza di più tipologie di consumo a valle del medesimo punto, i profili sono applicati alle quantità ottenute moltiplicando il volume totale misurato presso il punto per il valore percentuale relativo ad ogni tipologia.

Tipologie di mercato ed eventuali percentuali sono assegnate ad ogni punto di riconsegna da GP Infrastrutture Trasporto e sono pubblicate sul sito internet.

Per i punti di riconsegna a servizio di reti di distribuzione si rinvia a quanto descritto al paragrafo 9.5.2 del capitolo "Bilanciamento".

9A.2 CONSUMI CIVILI

I prelievi di tipo civile sono caratterizzati da una notevole differenza di consumo nel corso dell'Anno Termico, a causa dell'utilizzo di Gas per riscaldamento che è tipico del periodo compreso tra ottobre e maggio.

In conseguenza di ciò, occorre applicare una differente profilatura dei consumi a seconda del periodo dell'anno considerato.

9A.2.1 Prelievi per i mesi tra maggio e settembre

Il prelievo giornaliero è calcolato come segue, distribuendo il prelievo mensile in modo uniforme su ciascun giorno del mese:

$$P = PM / gg,$$

dove:

- P è il prelievo giornaliero;
- PM è il prelievo mensile;
- gg è il numero di giorni del mese.

9A.2.2 Prelievi per i mesi tra ottobre e aprile

Per i mesi indicati viene innanzitutto individuato il consumo base (P_b), cioè la quota di consumo che non dipende dall'effetto termico, calcolata come media dei consumi mensili del mese di giugno e settembre dell'ultimo anno termico di cui sono disponibili i dati.

Il consumo di base specifico per ciascun mese invernale (P_b^m) è calcolato nel seguente modo:

$$P_b^m = \frac{P_b}{30} \cdot gg_{mese}$$

Dove

- gg_{mese} indica il numero di giorni del mese

Il consumo di base specifico giornaliero risulta essere quindi

$$P_b^g = \frac{P_b^m}{gg_{\text{mese}}}$$

Il consumo mensile dovuto al riscaldamento (P^m) si calcola quindi come differenza tra il consumo totale del mese e il consumo di base specifico per ciascun mese invernale:

$$P_R^m = P_{TOT}^m - P_b^m$$

Il prelievo giornaliero è calcolato quindi secondo la procedura seguente.

- a) Determinazione dei gradi-giorno del mese M.

$$GGM = \varepsilon GG_G$$

dove:

- GGM sono i gradi-giorno del mese;
- $GG_G = 0$, se $TG > 18\text{ C}^\circ$, altrimenti
- $GG_G = 18 - TG$,

dove TG è la temperatura media giornaliera, così come pubblicata dal Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare Italiana.

- b) Determinazione del prelievo giornaliero.

Se $GGM = 0$, si applica la procedura descritta nel paragrafo 9A.2.1, altrimenti:

$$P^g = P_R^m \cdot \frac{GG_G}{GGM} + P_b^g$$

9A.3 CONSUMI INDUSTRIALI

Il prelievo giornaliero è calcolato secondo la procedura seguente.

- a) Determinazione del prelievo dei giorni lavorativi.

$$P_{LAVORATIVO} = b * PM / gg,$$

dove:

- $P_{LAVORATIVO}$ è il prelievo del giorno lavorativo;
- b è un coefficiente preso pari a 1.3;
- PM è il prelievo mensile;
- gg è il numero di giorni del mese.

- b) Determinazione del prelievo dei giorni non lavorativi.

$$P_{NONLAVORATIVO} = (PM - \varepsilon P_{LAVORATIVO}) / (gg - gg_{LAVORATIVO}),$$

dove:

- $P_{NONLAVORATIVO}$ è il prelievo del giorno non lavorativo;

- ggLAVORATIVO è il numero di giorni lavorativi del mese. Il significato degli altri termini è descritto sopra.

9A.4 OPZIONI DI PROFILO INDUSTRIALE

Per le utenze industriali che non consumano durante i giorni non lavorativi o che sono soggette a periodi di chiusura, gli Utenti presenti sul punto possono richiedere a GP Infrastrutture Trasporto di allocare un valore nullo in quei giorni, inviando apposita richiesta via e-mail entro il giorno 25 del mese per cui si richiede l'applicazione.

GP Infrastrutture Trasporto ripartirà il volume misurato in misura uguale nei restanti giorni del mese.

Nel caso in cui l'applicazione della procedura per la profilatura dei consumi industriali generi, anche solo per un giorno, valori di allocazione giornaliera superiori al valore misurato alla cabina, GP Infrastrutture Trasporto provvederà ad applicare per tutti i giorni del mese, in sostituzione della profilo per utenza industriale, la regola valida per utenza civile. Eventuali penali per supero di capacità, derivanti dall'adozione della metodologia in oggetto, non saranno applicate.

9A.5 PUNTI CON MISURA GIORNALIERA

Nel caso di punti di riconsegna caratterizzati da consumi ibridi (civili e industriali) per cui si dispone del dato di misura giornaliero, la ripartizione tra quota di prelievo industriale e quota civile verrà effettuata applicando la profilatura prevista al paragrafo precedente al volume mensile di tipo industriale e calcolando per differenza quello civile.

ALLEGATO 9B: REGOLE DI ALLOCAZIONE APPLICABILI AI PUNTI DI RICONSEGNA NON INTERCONNESSI A RETE DI DISTRIBUZIONE

9B.1	REGOLA PRO QUOTA	96
9B.1.1	<i>Definizione</i>	96
9B.1.2	<i>Parametri associati</i>	96
9B.1.3	<i>Esempio applicativo</i>	96
Utente	Programma Quantità allocata	96
9B.2	REGOLA RANK	96
9B.2.1	<i>Definizione</i>	96
9B.2.1.1	Regola rank senza limite	96
9B.2.1.2	Regola rank con limite	97
9B.2.2	<i>Parametri associati</i>	97
9B.2.3	<i>Esempio applicativo</i>	97
9B.3	REGOLA PERCENTUALE	98
9B.3.1	<i>Definizione</i>	98
9B.3.2	<i>Parametri associati</i>	98
9B.3.3	<i>Esempio applicativo</i>	99
9B.4	REGOLA VALUE	99
9B.4.1	<i>Definizione</i>	99
9B.4.2	<i>Parametri associati</i>	99
9B.5	CAPACITA' RESIDUA A SEGUITO DI TRASFERIMENTO	100

9B.1 REGOLA PRO QUOTA

9B.1.1 Definizione

La regola pro quota consiste nella ripartizione della quantità di gas, misurata presso il punto condiviso, in proporzione alle quantità programmate dagli Utenti presenti presso lo stesso punto.

9B.1.2 Parametri associati

Per questa regola di allocazione non deve essere definito nessun parametro.

9B.1.3 Esempio applicativo

Esempio 1

Quantità misurata = 200

Utente	Programma	Quantità allocata
A	300	60
B	700	140
Totale	1000	200

Esempio 2

Quantità misurata =1500

Utente	Programma	Quantità allocata
A	300	450
B	700	1050
Totale	1000	1500

9B.2 REGOLA RANK

9B.2.1 Definizione

9B.2.1.1 Regola rank senza limite

La regola rank senza limite si basa sull'allocazione del gas transitato presso il punto di riconsegna condiviso secondo una lista di priorità definite dagli utenti entro il limite della capacità programmata. GP Infrastrutture Trasporto assegnerà quindi:

- agli Utenti con priorità superiore una quantità di gas pari, al più, alla capacità programmata;
- agli Utenti con priorità inferiore la quantità rimanente.

Agli Utenti con priorità uguale la quantità di gas è assegnata pro-quota sulla base delle capacità programmate.

9B.2.1.2 Regola rank con limite

Gli Utenti, eccetto quelli con priorità inferiore, definiscono un limite. In questo caso, GP Infrastrutture Trasporto assegna:

- agli Utenti con priorità superiore una quantità di gas pari, al più, al limite;
- agli Utenti con priorità inferiore la quantità rimanente.

Agli Utenti con priorità uguale la quantità di gas è assegnata pro quota sulla base delle capacità programmate.

9B.2.2 Parametri associati

Per ogni Utente devono essere definiti:

- la priorità (1, 2 o 3),
- il limite (se si applica la regola con limite).

9B.2.3 Esempio applicativo

Esempio 1 – Rank senza limite

Quantità misurata = 500

Utente	Rank	Limite	Capacità programmata	Quantità allocata
A	1	non definito	300	300
B	2	non definito	700	200
Totale			1000	500

Esempio 2 – Rank senza limite

Quantità misurata =1150

Utente	Rank	Limite	Capacità programmata	Quantità allocata
A	1	non definito	400	400
B	2	non definito	400	500
C	3	non definito	200	250
Totale			1000	1150

Esempio 3 – Rank con limite

Quantità misurata = 700

Utente	Rank	Limite	Capacità programmata	Quantità allocata
A	1	300	200	300
B	2	250	300	250
C	3	non definito	200	150
Totale			700	700

Esempio 4 – Rank con limite Quantità misurata = 800

Utente	Rank	Limite	Capacità programmata	Quantità allocata
A	1	300	300	300
B	2	200	300	200
C	3	non definito	200	300
Totale			800	800

Esempio 5 – Rank con limite

Quantità misurata = 800

Utente	Rank	Limite	Capacità programmata	Quantità allocata
A	1	300	300	300
B	2	250	300	300
C	3	200	200	200
Totale			800	800

9B.3 REGOLA PERCENTUALE

9B.3.1 Definizione

La regola percentuale consiste nella ripartizione della quantità di gas, misurata presso il punto condiviso, sulla base di percentuali definite dagli Utenti presenti presso lo stesso punto.

La somma delle percentuali deve essere pari a 100 per cento.

9B.3.2 Parametri associati

Per ogni Utente deve essere definita la percentuale (non superiore a 100 per cento).

9B.3.3 Esempio applicativo

Quantità misurata = 200

Utente	Percentuale	Quantità allocata
A	40%	80
B	60%	120
Totale	100%	200

9B.4 REGOLA VALUE

9B.4.1 Definizione

La regola value consiste nella ripartizione della quantità di gas, misurata presso il punto di riconsegna condiviso, sulla base dei valori (dati value) forniti da un soggetto abilitato incaricato da tutti gli Utenti che condividono il punto.

Tale regola di allocazione prevede che ad uno degli Utenti coinvolti (Utente Compensatore) venga allocata la differenza tra il valore misurato e la somma dei valori allocati agli altri Utenti.

Qualora vengano forniti dal soggetto incaricato valori value mensili, GP Infrastrutture Trasporto è autorizzata a profilarli sulla base di quanto previsto nell'allegato 9A.

Qualora la somma dei dati value presso un punto sia superiore alla quantità allocata da GP Infrastrutture Trasporto presso lo stesso punto, tale quantità verrà ridotta in proporzione ai dati value trasmessi.

Qualora per uno o più Utenti del punto condiviso non sia disponibile alcun valore e la somma dei dati value trasmessi per lo stesso punto sia inferiore alla quantità allocata da GP Infrastrutture Trasporto, quest'ultima assegna agli Utenti per cui non sia disponibile alcun valore, la quantità giornaliera rimanente, eventualmente allocata pro quota sulla base dei programmi di trasporto.

Il soggetto abilitato invia i valori entro il giorno 5°giorno lavorativo del mese M+1. È cura dell'Utente provvedere affinché il soggetto abilitato invii i valori entro la scadenza indicata.

Qualora il soggetto abilitato non invii il valore entro la scadenza indicata, GP Infrastrutture Trasporto ripartisce la quantità allocata sul punto in proporzione ai programmi di trasporto dei diversi utenti. Il valore inviato successivamente è considerato in sede di conguaglio, descritto nel capitolo "Bilanciamento".

9B.4.2 Parametri associati

Non deve essere definito nessun parametro.

9B.5 CAPACITA' RESIDUA A SEGUITO DI TRASFERIMENTO

Nel caso di punti di riconsegna ove, a seguito di trasferimento, ad uno o più Utenti sia rimasta la titolarità di una quantità di capacità pur non servendo alcuna utenza a valle, GP Infrastrutture Trasporto applicherà ai medesimi Utenti un valore pari a 0 per tutti i giorni del mese.

ALLEGATO 9C: FORMULA PER IL CALCOLO DELLA PORTATA IN SALTO CRITICO

9C.1	DESCRIZIONE DELLA FORMULA	102
9C.1.1	<i>FORMULA DI WEYMOUTH.....</i>	<i>103</i>

9C.1 DESCRIZIONE DELLA FORMULA

La formula viene utilizzata per determinare le portate disperse in atmosfera in caso di fuoriuscita di gas per rottura di una tubazione.

$$Q = 0,036 \cdot 9,80665^{1,5} \cdot \frac{\pi}{4} \cdot d^2 \cdot \alpha \cdot \sqrt{k \cdot \left(\frac{2}{k+1}\right)^{\frac{k+1}{k-1}}} \cdot \sqrt{\frac{\Delta p}{\rho_s} \cdot \frac{P_1}{P_s} \cdot \frac{T_s}{T_1} \cdot Z_s \cdot Z_1}$$

Q = portata in Sm³/h

d = diametro della sezione di scarico in mm

in caso di valvola di sicurezza si utilizza il diametro della sezione di scarico dichiarato dal costruttore; in caso di rottura di una tubazione, essendo generalmente il foro non circolare, il diametro va calcolato in base all'area A della sezione di scarico:

$$d = \sqrt{\frac{4A}{\pi}}$$

α = coefficiente di efflusso

per le valvole di sicurezza provate sperimentalmente, definite "valvole qualificate" (secondo A.N.C.C. raccolta E) α è pari al coefficiente K dichiarato dal costruttore; per le valvole non verificate sperimentalmente o nei casi di scarico per rottura essendo α un valore sperimentale, si applica un valore pari a 0,6

k = esponente isoentropico $\frac{C_p}{C_v} = 1,31$

Δp = pressione relativa di scarico

la pressione è da ritenersi pari alla pressione del gas in prossimità della sezione di scarico.

Qualora non esista una misura diretta del valore (come nel caso di scarico in seguito a rottura di un metanodotto) il valore può essere ricavato, utilizzando la formula di Weymouth per il calcolo delle perdite di carico riportata di seguito, conoscendo un valore misurato di P ad una determinata distanza a monte della rottura.

ρ_s = massa volumica alle condizioni di riferimento in kg/Sm³

P_1 = pressione assoluta di scarico in bar ($\Delta p + P_{\text{barometrica}}$)

T_1 = temperatura di scarico in Kelvin

Z_1 = fattore di scostamento dalla legge dei gas perfetti alle condizioni P_1 e T_1

P_s = pressione di riferimento in bar (1,01325)

T_s = temperatura di riferimento in Kelvin (288,15)

Z_s = fattore di scostamento dalla legge dei gas perfetti alle condizioni P_s e T_s

9C.1.1 FORMULA DI WEYMOUTH

La formula viene utilizzata per determinare le perdite di carico in una tubazione assumendo che

- 1) la portata di gas nella tubazione nell'istante della rottura sia nulla;
- 2) non siano presenti pezzi speciali quali valvole, raccordi, gomiti ecc. nella tubazione (ovvero perdite di carico concentrate nulle);
- 3) siano assenti immissioni o erogazioni intermedie

$$(P_m^2 - P_1^2) = K \cdot L \cdot Q^2$$

dove:

P_m =pressione assoluta del gas a monte;

P_1 =pressione assoluta del gas a valle;

K =costante di Weymouth in funzione del diametro della tubazione;

L =lunghezza della tubazione in km;

Q =portata in Mkg/giorno ($24 \cdot 10^{-6} \cdot Sm^3 / h \cdot \rho_s$);

ρ_s =massa volumica alle condizioni di riferimento in kg/Sm³

Tabella costante di Weymouth in funzione del diametro della tubazione:

Diametro tubazione (Mm)	K
80	7913,0985
100	2047,6554
150	336,3387
200	59,6649
250	18,2981
300	6,8358
400	2,0247
450	1,0112
500	0,5977
550	0,3584
600	0,2248
650	0,1445
750	0,0688
800	0,0469
850	0,0334
900	0,0247
1000	0,0141
1050	0,0108
1200	0,0053

10 MISURA DEL GAS

10.1	ASPETTI GENERALI DELLA MISURA	105
10.1.1	<i>Validità del dato di misura</i>	105
10.1.2	<i>Utilità del dato di misura</i>	105
10.1.3	<i>Disponibilità del dato di misura.....</i>	105
10.1.4	<i>Parti interessate</i>	105
10.1.5	<i>Obblighi di installazione e manutenzione dei sistemi di misura del biometano immesso in rete</i>	106
10.1.6	<i>Proprietario dell'impianto di misura</i>	106
10.1.7	<i>Responsabilità del servizio di misura sulle reti di trasporto per punti di consegna dall'impresa maggiore di trasporto, riconsegna utente ed interconnessione con società di distribuzione</i>	106
10.2	ATTIVITÀ DI MISURA	107
10.2.1	<i>Redazione ed emissione del verbale di misura.....</i>	107
10.2.2	<i>Redazione dei verbali di constatazione e verifica delle apparecchiature</i>	107
10.2.3	<i>Redazione dei verbali di intervento</i>	108
10.2.4	<i>Dispositivi per la determinazione della misura</i>	108
10.2.5	<i>Aggiornamento dei parametri per la misura</i>	108
10.2.6	<i>Definizione dei parametri e dei dati di misura in caso di anomalie o guasti dell'impianto di misura.....</i>	109
10.2.7	<i>Controlli e verifiche.....</i>	109
10.2.7.1	<i>Richiesta di verifica da parte dell'Utente</i>	109
10.2.8	<i>Convenzioni per la misura.....</i>	110
10.3	DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI.	110
10.3.1	<i>Diritti e obblighi dell'Utente.....</i>	110
10.3.2	<i>Diritti e obblighi di GP Infrastrutture Trasporto.....</i>	111
10.4	NORMATIVE DI RIFERIMENTO	112

10.1 ASPETTI GENERALI DELLA MISURA

10.1.1 Validità del dato di misura

Il dato di misura ha validità unicamente ai fini del rapporto tra gli Utenti, GP Infrastrutture Trasporto, l'impresa maggiore di trasporto e le imprese di distribuzione interconnesse a GP Infrastrutture Trasporto, ai produttori ed imprese di biometano interconnesse sulla rete GP Infrastrutture Trasporto ed ai fini degli adempimenti fiscali, di cui al capitolo "Normativa fiscale e doganale".

10.1.2 Utilità del dato di misura

I dati di misura delle quantità di gas transitate presso i punti di consegna e riconsegna sono necessari a GP Infrastrutture Trasporto per:

- l'esecuzione delle attività di bilanciamento operativo e amministrativo, descritte nel capitolo "Bilanciamento",
- lo svolgimento delle procedure di coordinamento operativo con le imprese di distribuzione e con l'operatore maggiore di trasporto, descritte nel capitolo "Coordinamento operativo",
- l'esecuzione degli adempimenti fiscali, descritti nel capitolo "Normativa fiscale e doganale",
- il calcolo delle fatture, di cui al capitolo "Fatturazione e pagamento".

Ne consegue che le modalità di esecuzione del processo di misura e l'accuratezza dei dati sono fondamentali per il corretto esercizio delle attività di trasporto.

10.1.3 Disponibilità del dato di misura

Nella rete GP Infrastrutture Trasporto sono installati, presso tutti i punti di consegna e presso alcuni punti di riconsegna, misuratori teleletti, che rilevano le quantità di volume in maniera continua. Per i punti dove sono installati questi misuratori è disponibile il dato di misura giornaliero, ogni giorno.

Presso altri punti di riconsegna sono installati misuratori che rilevano le quantità di volume in maniera continua, ma non sono dotati di memoria e sono letti una volta al mese. Per i punti dove sono installati questi misuratori è disponibile il dato di misura mensile a seguito della lettura effettuata sul posto ogni mese.

10.1.4 Parti interessate

Le parti interessate alle attività di misura sono, a seconda dei casi, gli Utenti, i clienti finali da essi serviti, l'impresa maggiore di trasporto, le imprese di distribuzione interconnesse alla rete di GP Infrastrutture Trasporto e GP Infrastrutture Trasporto stessa, i produttori e le imprese di produzione biometano interconnesse alla rete GP Infrastrutture Trasporto.

10.1.5 Obblighi di installazione e manutenzione dei sistemi di misura del biometano immesso in rete

Salvo quanto disposto all'ultimo comma del presente paragrafo, il responsabile dell'installazione e manutenzione dei sistemi di misura della quantità e della qualità del biometano prodotto ai fini dell'immissione in rete è il produttore di biometano nel rispetto delle specifiche impartite dal Trasportatore.

Il responsabile dell'installazione e manutenzione dovrà installare, secondo la regola dell'arte, strumenti conformi alle prescrizioni della legislazione e della normativa vigente in materia di strumenti di misura, idonei alla misura della quantità e della qualità del biometano immesso in rete.

Il responsabile dell'installazione e manutenzione è tenuto a segnalare tempestivamente al Trasportatore le anomalie di funzionamento che si dovessero verificare al sistema di misura.

Nel caso di immissione in rete mediante utilizzo di carro bombolaio il responsabile dell'installazione e manutenzione dei sistemi di misura della quantità e della qualità di biometano nel punto di immissione è il Trasportatore.

10.1.6 Proprietario dell'impianto di misura

Il proprietario dell'impianto di misura è GP Infrastrutture Trasporto, salvo quanto previsto per le stazioni Biometano citate al precedente punto.

10.1.7 Responsabilità del servizio di misura sulle reti di trasporto per punti di consegna dall'impresa maggiore di trasporto, riconsegna utente ed interconnessione con società di distribuzione

Con riferimento alle disposizioni in materia di misura emanate da AEEG con la delibera ARG/GAS 184/09, la responsabilità dell'attività di metering è attribuita come di seguito indicato:

- a) al titolare dell'impianto con riferimento agli impianti di distribuzione;
- b) all'impresa di trasporto sottesa con riferimento ai punti di interconnessione tra reti di trasporto;
- c) all'impresa di trasporto con riferimento ai punti di riconsegna ai clienti finali allacciati alla rete di trasporto.

Il soggetto responsabile dell'attività di meter reading è l'impresa maggiore di trasporto.

I titolari degli impianti di misura sono tenuti a fornire le informazioni e a garantire l'accesso ai propri impianti di misura all'impresa maggiore di trasporto ed a GP Infrastrutture Trasporto .

L'impresa maggiore è responsabile della vigilanza e del coordinamento dei soggetti responsabili individuati sopra e:

- a) propone il piano di adeguamento degli impianti esistenti sulla base delle caratteristiche funzionali e prestazionali minime dei sistemi di misura definite anche in coerenza con le disposizioni di cui al decreto legge n. 135/09;
- b) definisce un protocollo per la regolazione dei flussi informativi con i soggetti responsabili di cui sopra, nonché delle caratteristiche tecniche dei sistemi informatici a tal fine neces-

- sari;
- c) definisce le procedure con le quali i titolari degli impianti di misura rendono accessibili gli impianti ai soggetti responsabili di cui sopra, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza.

In caso di inadempimento al piano di adeguamento e di manutenzione predisposto, l'impresa maggiore di trasporto si sostituisce per tutte le obbligazioni di cui al presente provvedimento al soggetto responsabile di cui sopra, anche mediante la duplicazione dell'impianto di misura.

10.2 ATTIVITÀ DI MISURA

Le principali attività di misura sono la raccolta, l'elaborazione e la validazione dei dati di misura, la loro gestione e la verifica di conformità degli impianti e della correttezza del processo di misura. Rientrano in queste attività:

- la redazione ed emissione del verbale di misura,
- la redazione dei verbali di constatazione e verifica delle apparecchiature,
- la redazione dei verbali di intervento,
- la definizione dei parametri e dei dati di misura nei casi di anomalie, come malfunzionamenti o guasti,
- l'aggiornamento dei parametri per la misura,
- i controlli e le verifiche utili per accertare il corretto funzionamento degli impianti di misura e l'affidabilità del dato di misura.

10.2.1 Redazione ed emissione del verbale di misura

Il verbale di misura è il documento che riassume i dati di misura validati per il mese e per l'impianto di misura a cui si riferiscono. Il dettaglio giornaliero dei dati di misura viene evidenziato quando disponibile.

GP Infrastrutture Trasporto valida e inserisce nel proprio sistema informativo, giornalmente nel caso di impianti teleletti e mensilmente per i restanti, i dati di misura relativi ai punti di riconsegna.

L'operatore maggiore di trasporto valida a sua volta le misure relative ai punti di consegna.

GP Infrastrutture Trasporto, relativamente alle misure da essa validate, inoltra il verbale di misura mensilmente all'Utente che ha capacità di trasporto conferita presso il punto in cui è collocato l'impianto di misura e alle imprese di distribuzione interconnesse a GP Infrastrutture Trasporto. Nel caso di constatazione di errori o anomalie riguardanti periodi per i quali siano già stati emessi i relativi verbali, GP Infrastrutture Trasporto provvede all'aggiornamento ed all'invio del verbale di misura ai soggetti interessati.

10.2.2 Redazione dei verbali di constatazione e verifica delle apparecchiature

I verbali di constatazione e verifica vengono redatti all'entrata in esercizio di un nuovo impianto di misura e per modifiche sostanziali a quelli esistenti; questi verbali forniscono un quadro dettagliato circa l'assetto tecnico dell'impianto e delle apparecchiature in esso installate.

I verbali sono predisposti dalle parti interessate e riportano dati, informazioni, accordi e risultati di controlli relativi alle apparecchiature di misura.

10.2.3 Redazione dei verbali di intervento

I verbali di intervento sono redatti durante l'esercizio dell'impianto di misura, quando esiste già il verbale di constatazione e verifica, a seguito di:

- verifiche, controlli ed eventuali tarature delle apparecchiature,
- modifiche che implicano una variazione non sostanziale delle modalità di misura,
- riscontro di anomalie,
- sospensioni e riattivazioni dell'erogazione.

10.2.4 Dispositivi per la determinazione della misura

Le apparecchiature utilizzate per la determinazione dei quantitativi di Gas transitati negli impianti automatizzati, oltre agli elementi primari (contatore, misuratore ad ultrasuoni, a seconda della tecnica di misura utilizzata nell'impianto), possono essere genericamente individuate in:

- flow computer – dispositivo elettronico di acquisizione ed elaborazione dati di volumi mediante algoritmi complessi; il dato elaborato ha valenza fiscale;
- trasmettitori di pressione e temperatura, associati al flow computer per la misura effettuata tramite misuratori ad ultrasuoni o contatori.

I dati di pressione, pressione differenziale e temperatura vengono rilevati dai diagrammi forniti da appositi registratori o data logger installati sulle singole linee di misura.

In particolare le proprietà tecniche, funzionali e prestazionali dei sistemi di misura associati agli impianti di produzione di biometano, rintracciabili nei manuali d'uso e nelle targhe delle apparecchiature, degli strumenti e degli ulteriori dispositivi che costituiscono il sistema medesimo, devono essere conformi alle prescrizioni di legge vigenti in materia di metrologia.

Tali sistemi di misura, tra l'altro, dovranno avere almeno le seguenti caratteristiche funzionali:

- consentire la disponibilità giornaliera dei dati di misura relativi alle quantità immesse, con dettaglio orario;
- essere realizzati con apparati di misura automatizzata provvisti di idoneo apparato per la teletrasmissione dei dati, in coerenza con la normativa tecnica vigente e in accordo con i gestori di rete;
- essere provvisti di collegamento telefonico.

10.2.5 Aggiornamento dei parametri per la misura

L'attività di aggiornamento dei parametri utilizzati per la misura, deve rispettare le modalità fissate dalla metrologia legale. Per le misure di tipo automatizzato l'aggiornamento dei dati inseriti nell'elaboratore ubicato nella stazione di misura viene eseguito da personale GP Infrastrutture Trasporto alla presenza del proprietario dell'impianto o di un suo rappresentante.

Sia per le misure automatizzate che per quelle tradizionali, l'aggiornamento dei dati contenuti nel sistema informativo di GP Infrastrutture Trasporto viene eseguito dalla stessa GP Infrastrutture Trasporto, che in entrambi i casi utilizza i parametri specifici di cui ai verbali di constatazione e verifica ovvero ai verbali di intervento appositamente redatti.

10.2.6 Definizione dei parametri e dei dati di misura in caso di anomalie o guasti dell'impianto di misura

Nel caso in cui, durante le operazioni di validazione, GP Infrastrutture Trasporto riscontri la mancanza di un dato di misura o errori materiali, provvede alla sostituzione con dati storici riguardanti lo stesso intervallo temporale e lo stesso punto.

In particolare, nel caso di guasti degli impianti di misura, il relativo verbale sarà riemesso sulla base di dati storici appropriati qualora GP Infrastrutture Trasporto verifichi il malfunzionamento e avrà decorrenza dall'ultima lettura validata. Inoltre qualora GP Infrastrutture Trasporto, nell'ambito della propria attività, riscontri anomalie sugli impianti di misura, ne dà tempestiva comunicazione agli Utenti interessati e si attiva, per gli impianti di sua proprietà, affinché venga ripristinata la completa funzionalità nei tempi tecnici strettamente necessari.

10.2.7 Controlli e verifiche

GP Infrastrutture Trasporto, a seguito della constatazione di variazioni significative dei consumi, all'atto della validazione dei dati, pone in atto le seguenti attività:

- verifica della documentazione riguardante l'impianto di misura, col duplice obiettivo di accertarne la conformità con le regole e le normative vigenti e di procedere, successivamente, alla verifica di coerenza dei dati con quelli inseriti nel sistema informativo;
- verifica della misura automatizzata, tramite procedure che consentono il confronto tra la misura automatizzata stessa e la misura tradizionale in un arco di tempo stabilito;
- analisi delle segnalazioni diagnostiche prodotte dalla strumentazione di misura.

GP Infrastrutture Trasporto valuta le variazioni dei consumi sulla base di analisi statistiche.

10.2.7.1 Richiesta di verifica da parte dell'Utente

L'Utente può inoltrare a GP Infrastrutture Trasporto una richiesta di verifica dei dati di misura verbalizzati. Tale richiesta deve contenere almeno i seguenti elementi:

- identificazione dell'impianto interessato;
- dato contestato e periodo di tempo cui si riferisce tale contestazione;
- elementi tecnici a supporto della contestazione.

GP Infrastrutture Trasporto, sulla base degli elementi sopra riportati o di altri elementi che si rendesse necessario richiedere effettua le verifiche e le valutazioni del caso, nei tempi tecnici necessari per l'esecuzione di tale attività. Non appena disponibili, i risultati delle verifiche in oggetto vengono comunicati al richiedente.

Qualora le verifiche evidenzino la fondatezza della richiesta, GP Infrastrutture Trasporto provvede ad una nuova determinazione dei quantitativi ed all'emissione di un nuovo verbale di misura, nonché ad effettuare i conguagli relativi al periodo di tempo interessato dalla rettifica, in conformità con quanto previsto al paragrafo 9.3.7.3 del capitolo "Bilanciamento".

I costi per la verifica in oggetto verranno addebitati al richiedente nel caso in cui:

- GP Infrastrutture Trasporto non sia proprietaria dell'impianto di misura, fatto salvo il caso in cui l'errore riscontrato sia dovuto unicamente al processo di rilevazione del dato di misura;

oppure

- le verifiche evidenzino l'infondatezza della richiesta.

10.2.8 Convenzioni per la misura

I volumi di gas sono espressi in Sm³. Le condizioni di riferimento di temperatura e pressione sono pari a, rispettivamente, 288,15 K (15° C) e 101,325 kPa.

10.3 DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI.

Il presente paragrafo descrive ruoli, responsabilità e diritti delle parti coinvolte nelle attività relative alla misura del gas. GP Infrastrutture Trasporto e l'Utente, con l'adesione al Codice di Rete, riconoscono ed accettano tali ruoli. In particolare riconoscono che il proprietario dell'impianto di misura è responsabile della costruzione, gestione e manutenzione dell'impianto stesso, in conformità con il quadro normativo vigente e con le proprie obbligazioni contrattuali.

L'Utente ha la responsabilità di assicurare la veridicità e l'accuratezza della misura nonché la puntuale generazione dei dati, salvo il caso in cui le cabine e gli impianti di misura siano di proprietà di GP Infrastrutture Trasporto. Sono a carico del proprietario gli oneri e le spese sostenute per modificare l'impianto, effettuare verifiche periodiche, eventuali tarature/manutenzioni nonché gli oneri e le spese relativi agli adempimenti di metrologia legale.

10.3.1 Diritti e obblighi dell'Utente

L'Utente, in quanto parte coinvolta nelle transazioni commerciali aventi luogo presso l'impianto, ha diritto di presenziare, in contraddittorio con le altre parti interessate, a tutte le operazioni svolte presso l'impianto che modifichino le modalità di misura. Gli aspetti procedurali delle operazioni sono concordati tra le parti interessate.

L'Utente è altresì responsabile:

- della rilevazione (lettura e invio a GP Infrastrutture Trasporto) puntuale del dato di misura, salvo accordi diversi presi con GP Infrastrutture Trasporto. Qualora, in base a tali accordi, GP Infrastrutture Trasporto provveda alla rilevazione dei dati, l'Utente garantisce a GP Infrastrutture Trasporto, o ad un soggetto da essa autorizzato, l'accesso all'impianto per la rilevazione. Generalmente, i dati devono essere inviati all'inizio del mese m+1.
- di comunicare al proprietario dell'impianto di misura, se diverso da GP Infrastrutture Trasporto, il diritto della stessa di partecipare alle attività di misura in contraddittorio per l'esercizio delle attività di propria competenza;
- di assicurare a GP Infrastrutture Trasporto la possibilità di usufruire pienamente ed in qualsiasi momento del diritto di accesso all'impianto di misura per l'esercizio delle suddette attività di competenza. Qualora non sia consentito a GP Infrastrutture Trasporto di usufruire di tale diritto, GP Infrastrutture Trasporto comunicherà immediatamente all'Utente interessato l'esistenza di tale impedimento e non assumerà alcuna responsabilità in relazione alla veridicità ed all'accuratezza dei dati di misura rilevati presso l'impianto, e riservandosi di utilizzare il migliore dato sostitutivo disponibile;
- di assicurare al Trasportatore il diritto all'accesso ai sistemi di misura degli impianti di biometano, al fine di verificarne lo stato di conservazione e manutenzione. In caso di impossibilità di accesso ai sistemi di misura o nel caso in cui gli strumenti di misura non risultino conservati o mantenuti in modo corretto, il Trasportatore interrompe immediatamente l'immissione in rete del biometano, sino

all'avvenuto accesso ovvero al ripristino dell'impianto di misura. Il Trasportatore ha diritto ad assistere a eventuali controlli per l'accertamento del corretto funzionamento delle apparecchiature e degli strumenti che compongono il sistema di misura svolti da terzi;

- di indicare a GP Infrastrutture Trasporto i nominativi di eventuali altri soggetti che possono avere accesso agli impianti di misura;
- D di dare tempestiva comunicazione a GP Infrastrutture Trasporto, qualora questa non sia proprietaria degli impianti di misura, nei casi in cui:
 - il proprietario dell'impianto affidi a terzi la responsabilità circa la gestione e la manutenzione dello stesso: ciò al fine di garantire continuità di adempimento dei relativi aspetti procedurali;
 - il proprietario dell'impianto proponga modifiche da apportarsi all'impianto. Tali modifiche dovranno infatti essere preventivamente concordate tra le parti coinvolte nella misura, accettate da ciascuna di esse per quanto di competenza, e realizzate a cura e carico del proprietario: qualora le modifiche all'impianto vengano proposte da GP Infrastrutture Trasporto in relazione a proprie esigenze operative, le parti potranno definire un diverso accordo di ripartizione dei costi di realizzazione delle stesse;
- di assicurare nei confronti di GP Infrastrutture Trasporto il rispetto degli impegni contrattualmente assunti nei propri confronti da parte del Cliente Finale, qualora fosse il proprietario dell'impianto di misura, in relazione all'esercizio ed alla manutenzione dell'impianto di misura;
- D di assicurare nei confronti di GP Infrastrutture Trasporto, per gli impianti non di sua proprietà, la puntuale ed affidabile generazione del dato primario di misura da parte del proprietario dell'impianto, e di attivarsi tempestivamente nei confronti di quest'ultimo per il pronto ripristino delle funzionalità dell'impianto in caso di guasto. Qualora il prolungato malfunzionamento dell'impianto di misura, non di proprietà di GP Infrastrutture Trasporto, abbia provocato ritardi o disservizi nella gestione del sistema di trasporto, le cui conseguenze abbiano interessato anche altri Utenti del sistema stesso, GP Infrastrutture Trasporto si riserva di addebitare all'Utente tutti i costi e gli oneri sostenuti in dipendenza di tale situazione;
- di garantire che - in sede di progettazione e costruzione di nuovi impianti di misura - siano adottate le procedure concordate tra le parti nel rispetto della normativa vigente in materia.

10.3.2 Diritti e obblighi di GP Infrastrutture Trasporto

GP Infrastrutture Trasporto provvede:

- all'acquisizione dei dati di misura, tramite telelettura ove disponibile o rilevazione diretta in campo, presso l'impianto di cui è proprietaria, alla validazione dei dati di misura, eseguita anche tramite analisi statistiche, a trasmettere i dati di misura alle parti interessate;
- alla corretta archiviazione informatica e/o cartacea dei dati di misura raccolti, nel rispetto dei termini previsti dalle vigenti normative fiscali ed amministrative. In particolare il Trasportatore archivia e custodisce, ai fini regolatori, i dati relativi alle quantità e alla qualità del biometano immesso in rete per un periodo minimo di 10 anni in modalità tale per cui tali dati possano essere disponibili e riutilizzabili per scopi di verifica e controllo.

GP Infrastrutture Trasporto è responsabile per la registrazione dei dati di misura e la esegue in conformità con le normative fiscali ed amministrative vigenti.

GP Infrastrutture Trasporto ha il diritto di eseguire le verifiche volte ad accertare il corretto funzionamento dell'impianto di misura e delle apparecchiature installate, di cui al paragrafo.

GP Infrastrutture Trasporto ha diritto di presenziare, in contraddittorio con le altre parti interessate, a tutte le operazioni svolte presso l'impianto che modifichino le modalità di misura. Qualora sia impedito l'esercizio di tale diritto, GP Infrastrutture Trasporto comunica immediatamente all'Utente interessato l'esistenza dell'impedimento, non assume alcuna responsabilità in relazione alla veridicità ed all'accuratezza dei dati di misura rilevati presso l'impianto, e si riserva il diritto di utilizzare il migliore dato sostitutivo disponibile.

In caso di prolungato malfunzionamento dell'impianto di misura, GP Infrastrutture Trasporto, qualora non sia proprietaria dell'impianto stesso, determina e addebita all'Utente eventuali oneri e costi.

GP Infrastrutture Trasporto non assume alcuna responsabilità in relazione ad un eventuale utilizzo da parte dell'Utente, o di terzi, per i propri fini di fatturazione al cliente finale o per i relativi adempimenti fiscali.

Il Trasportatore è inoltre responsabile della raccolta, validazione e registrazione delle misure di quantità e di qualità del biometano immesso in rete dal produttore.

In particolare il Trasportatore rende disponibili i dati relativi alle quantità e alla qualità del biometano immesso in rete:

- al produttore di biometano;
- all'utente della rete;
- al responsabile del bilanciamento.

Inoltre il Trasportatore rende disponibili i dati di misura rilevati nel punto di immissione in rete al GSE, entro il giorno 10 del mese successivo a quello a cui si riferiscono i medesimi dati.

10.4 NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Sono valide le norme legislative, tecniche e metrologiche nazionali di più recente emissione, nonché le norme internazionali più aggiornate nei casi in cui manchi il riferimento nazionale.

In particolare per gli impianti di produzione di biometano si rimanda al rapporto tecnico UNI/TR 11537.

11 QUALITÀ DEL GAS

11.1	ASPETTI GENERALI SULLA QUALITÀ DEL GAS	114
11.1.1	<i>Intervalli ammessi</i>	114
11.1.2	<i>Validità dei dati</i>	114
11.1.3	<i>Disponibilità dei dati di qualità del gas</i>	114
11.1.4	<i>Odorizzazione</i>	114
11.2	MISURA DELLA QUALITÀ DEL GAS	114
11.2.1	<i>I parametri per il calcolo dell'energia (componenti del PCS)</i>	115
11.2.2	<i>I parametri di controllo della qualità</i>	115
11.2.3	<i>La Specifica di Qualità</i>	115
11.2.4	<i>La gestione del Gas fuori specifica</i>	116
11.3	LA DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI PER IL CALCOLO DELL'ENERGIA	116
11.3.1	<i>Metodologie di determinazione dei parametri per il calcolo dell'energia</i>	116
11.3.2	<i>Punti di consegna</i>	116
11.3.3	<i>Punti di Riconsegna</i>	117
11.4	LA DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI DI CONTROLLO DELLA QUALITA'	117
11.5	LA VALIDAZIONE DEI DATI DI QUALITA'	118
11.5.1	<i>Valori operativi e fiscali</i>	118
11.6	VERIFICA DEI DATI DI QUALITÀ DEL GAS	118
11.7	DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI	119
11.7.1	<i>Diritti e obblighi dell'Utente</i>	119
11.7.1.1	Mancato rispetto degli intervalli di qualità	119
11.7.2	<i>Diritti e obblighi di GP Infrastrutture Trasporto</i>	120
11.7.2.1	Mancato rispetto degli intervalli di qualità	120
11.8	INFORMAZIONI PUBBLICATE E VERBALE DI QUALITÀ	120
11A.1	PARAMETRI DI QUALITÀ	121
11A.1.1	<i>Componenti del gas naturale utili per la determinazione del PCS</i>	121
11A.1.2	<i>Parametri di controllo della qualità</i>	121
11A.1.3	<i>Composti in tracce</i>	122
11A.2	RIFERIMENTI NORMATIVI	122
11A.3	CONDIZIONI DI RIFERIMENTO	123
11A.4	CASI PARTICOLARI	123

11.1 ASPETTI GENERALI SULLA QUALITÀ DEL GAS

11.1.1 Intervalli ammessi

I parametri che individuano la qualità del gas possono essere suddivisi tra i parametri chimici-fisici necessari per il calcolo dell'energia (i componenti che determinano il Potere Calorifico Superiore) e i parametri per il controllo della qualità del gas, che sono necessari per la garanzia della sicurezza del trasporto.

Gli intervalli ammessi per i parametri di qualità del gas ai punti di consegna e di riconsegna sono riportati nell'allegato 11A.

11.1.2 Validità dei dati

I dati di qualità del gas hanno validità unicamente ai fini del rapporto tra gli Utenti, GP Infrastrutture Trasporto, l'impresa maggiore di trasporto, le imprese di distribuzione interconnesse a GP Infrastrutture Trasporto ed i produttori/impresе di produzione biometano fisicamente interconnessi sulla rete del Trasportatore.

In base alle disposizioni della Delibera n. 185/05, e sue successive modifiche ed integrazioni al fine di consentire il controllo relativo alla veridicità delle informazioni l'impresa di trasporto è tenuta a mantenere i dati richiesti aggiornati mediante l'utilizzo di adeguati sistemi informatici e di archivi, per consentire ed assicurare la verificabilità delle informazioni registrate.

11.1.3 Disponibilità dei dati di qualità del gas

I dati di qualità del gas, tra cui il valore del potere calorifico superiore, validati dall'impresa maggiore di trasporto, sono disponibili mensilmente con dettaglio giornaliero.

11.1.4 Odorizzazione

La miscela di gas immesso nella rete GP Infrastrutture Trasporto non subisce alcun processo di trasformazione chimica, salvo l'odorizzazione, eseguita, secondo quanto descritto nell'allegato 3A ed in conformità con la normativa tecnica vigente.

L'odorizzazione, tuttavia, non modifica i parametri di qualità del gas naturale immesso ai punti di consegna.

11.2 MISURA DELLA QUALITÀ DEL GAS

GP Infrastrutture Trasporto considera validi i parametri di qualità del gas misurati e resi disponibili dall'impresa maggiore di trasporto. I parametri sono relativi all'area di prelievo, definita nel codice di rete dall'impresa maggiore di trasporto, in cui sono situati i punti di consegna.

I parametri così misurati sono validi sia per i punti di consegna che per i punti di riconsegna appartenenti al medesimo segmento di rete. Il gas consegnato in ciascun segmento, infatti, non subisce alcun processo di trasformazione chimica.

La definizione di Area Omogenea di Prelievo approvata dall'Autorità con delibera 185/05 e integrata poi con delibera 75/07, individua per tutti i punti di riconsegna appartenenti all'area individuata, lo stesso valore, con una tolleranza del 2%, di Potere Calorifico Superiore medio mensile.

11.2.1 I parametri per il calcolo dell'energia (componenti del PCS)

Il parametro chimico-fisico fondamentale per il calcolo dell'energia è il Potere Calorifico Superiore (PCS), determinato, nel rispetto della norma ISO 6976, sulla base della composizione chimica del Gas Naturale, prendendo in considerazione almeno i seguenti elementi:

- Metano – C1
- Etano – C2
- Propano – C3
- IsoButano – iC4
- NormalButano – nC4
- IsoPentano – iC5
- NormalPentano – nC5
- Esani e superiori – C6
- Azoto – N2
- Anidride Carbonica – CO2

11.2.2 I parametri di controllo della qualità

I parametri di controllo della qualità del Gas, a garanzia della sicurezza del sistema di trasporto, nonché dell'intercambiabilità e della trasportabilità del Gas Naturale, sono i seguenti:

- Potere Calorifico Superiore
- Densità relativa
- Indice di Wobbe
- Anidride Carbonica – CO2
- Ossigeno – O2
- Solfuro di idrogeno – H2S
- Zolfo da mercaptani – SRSH
- Zolfo totale - Stot
- Punto di rugiada dell'acqua
- Punto di rugiada degli idrocarburi.

11.2.3 La Specifica di Qualità

Le caratteristiche chimico-fisiche del Gas Naturale immesso nella Rete di Trasporto, al fine di garantire l'interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi gas, quali impianti di

produzione, trasporto, distribuzione, stoccaggio e di rigassificazione, devono rispettare le specifiche ed i valori di accettabilità definiti nell'Allegato 11A "requisiti di qualità del gas".

11.2.4 La gestione del Gas fuori specifica

Come precedentemente indicato, il rispetto della Specifica di Qualità di cui al presente documento rappresenta la condizione necessaria per:

- a) garantire la possibilità di interconnessione e l'interoperabilità delle reti di trasporto;
- b) garantire l'integrità e la sicurezza delle reti di trasporto;
- c) consentire l'utilizzo del Gas da parte del Cliente Finale.

Ai casi di mancato rispetto della Specifica di Qualità saranno applicate le disposizioni previste al relativo sotto paragrafo del Capitolo "Responsabilità delle Parti".

11.3 LA DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI PER IL CALCOLO DELL'ENERGIA

La rilevazione dei parametri per il calcolo del PCS elencati nella Specifica di Qualità avviene attualmente tramite impianti predisposti a tale scopo dall'impresa maggiore di trasporto, costituiti dall'insieme delle apparecchiature di misura qualitativa e dei servizi accessori necessari al funzionamento delle stesse.

11.3.1 Metodologie di determinazione dei parametri per il calcolo dell'energia

La determinazione dei parametri per il calcolo dell'energia è effettuata ai Punti di consegna ed ai Punti di Riconsegna della Rete di Trasporto, nelle modalità specificate nei paragrafi seguenti.

La rilevazione dei parametri può avvenire mediante rilevazioni in continuo tramite utilizzo di gascromatografi oppure mediante rilevazioni discontinue con campionamento del gas ed analisi di laboratorio.

11.3.2 Punti di consegna

La determinazione del PCS in corrispondenza del Punto di Consegna (PdC) da parte dell'impresa maggiore di trasporto viene effettuata in continuo tramite una postazione gascromatografica di processo: i valori di analisi sono messi direttamente a disposizione della relativa Area Omogenea di Prelievo (AOP) dell'impresa maggiore di processo che la utilizza nel processo metrologico di misura.

Per la determinazione del PCS del Gas immesso nella Rete di Trasporto a seguito della realizzazione di nuovi Punti di consegna quali campi di stoccaggio, campi di produzione, reti di trasporto, importazioni e impianti di rigassificazione, si applicheranno le disposizioni contenute nella Delibera 185/05 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Per le immissioni da impianti di produzione di biometano, la rilevazione del PCS dovrà essere effettuata esclusivamente mediante gascromatografo.

11.3.3 Punti di Riconsegna

La determinazione del PCS ai Punti di Riconsegna viene effettuata in continuo tramite sistemi di gascromatografia da processo o da analizzatori di processo a secondo delle specifiche normative; ove non richiesto il PCS di riferimento sarà il PCS dell'area omogena di prelievo (AOP) definita dall'impresa maggiore di trasporto.: il valore giornaliero è calcolato come media delle analisi effettuate con tali strumenti nel corso della giornata.

11.4 LA DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI DI CONTROLLO DELLA QUALITA'

La determinazione dei parametri di controllo della qualità in corrispondenza del Punto di Entrata da produttori di biometano è effettuata in modo continuo tramite:

- due gascromatografi, per la determinazione in continuo del PCS, dell'indice di Wobbe e del CO₂
- altri apparati e sistemi, per la misura in continuo dei composti solforati, del punto di rugiada dell'acqua e degli idrocarburi, della densità del gas.

Il contenuto di ossigeno è determinato tramite campionamento istantaneo di Gas ed analisi di laboratorio accreditato Accredia.

Il campione istantaneo di gas si riferisce alla norma UNI EN ISO 10715 "Gas naturale - Linee guida per il campionamento" per quanto riguarda la linea di campionamento, il controllo del processo di riempimento e la rintracciabilità della bombola. Tale campione gas subisce successiva analisi gascromatografica in un laboratorio accreditato Accredia.

Le rilevazione dei parametri di controllo della qualità è effettuata dal gestore dell'impianto di misura ed è resa disponibile al Trasportatore, in telelettura, per il controllo in tempo reale (con riferimento alle rilevazioni in continuo).

Nel caso in cui gli apparati di misura dei parametri di qualità del Gas Naturale non siano di proprietà del Trasportatore, il proprietario di tali apparati è tenuto al rispetto degli obblighi di cui alla Delibera 185/05 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Qualora il proprietario degli apparati di misura dei parametri di qualità del Gas non assicuri, mediante accordi sottoscritti con il Trasportatore, il rispetto di tali obblighi, l'impresa di trasporto dota il punto di ingresso interessato con propri apparati di misura dei parametri di qualità del Gas Naturale.

La determinazione del PCS in corrispondenza del Punto di Consegna (PdC) da parte dell'impresa maggiore di trasporto viene effettuata in continuo tramite una postazione gascromatografica di processo: i valori di analisi sono messi direttamente a disposizione della relativa Area Omogenea di Prelievo (AOP) dell'impresa maggiore di processo che la utilizza nel processo metrologico di misura.

La determinazione del PCS ai Punti di Riconsegna viene effettuata in continuo tramite si-

stemi di gascromatografia da processo o da analizzatori di processo a secondo delle specifiche normative; ove non richiesto il PCS di riferimento sarà il PCS dell'area omogena di prelievo (AOP) definita dall'impresa maggiore di trasporto.: il valore giornaliero è calcolato come media delle analisi effettuate con tali strumenti nel corso della giornata.

Per la determinazione dei parametri di controllo della qualità del Gas immesso nella Rete di Trasporto a seguito della realizzazione di nuovi Punti di consegna quali campi di stoccaggio, campi di produzione, reti di trasporto, importazioni e impianti di rigassificazione, si applicheranno le disposizioni contenute nella Delibera 185/05 e sue successive modifiche ed integrazioni.

La rilevazione dei parametri di controllo della qualità in corrispondenza di nuovi punti di consegna da produttori di biometano sarà effettuata in modo continuo tramite sistemi di gascromatografia di processo o in alternativa tramite analizzatori di qualità se autorizzati.

11.5 LA VALIDAZIONE DEI DATI DI QUALITA'

I dati di composizione e qualità del Gas provenienti da gascromatografi e/o campionatori vengono ritenuti validi ai fini del calcolo del PCS in base alle disposizioni della Delibera n. 185/05 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché in base ai seguenti criteri:

- a) acquisizione ed esame dei dati provenienti automaticamente da ciascun gascromatografo e di quelli relativi all'analisi chimica compiuta in laboratorio sui campioni di Gas precedentemente prelevati;
- b) segnalazioni codificate di errori provenienti direttamente dai gascromatografi;
- c) congruenza dei dati di analisi;
- d) valori limite di concentrazione desunti dal campo dei valori storici.

Qualora non si disponga di un dato valido per il periodo considerato, il Trasportatore utilizzerà l'ultimo dato valido.

11.5.1 Valori operativi e fiscali

Dall'elaborazione dei dati validati, il Trasportatore ottiene i valori operativi e fiscali, archiviati in due archivi dedicati: nel primo, "Archivio dei valori operativi", vengono conservati tutti i valori che risultano accettabili alle verifiche e ai controlli automatici di sistema; nel secondo, "Archivio dei valori fiscali", vengono conservati i valori validati.

Ai fini fiscali di fatturazione, il dato valido è quello acquisito, elaborato e validato dal Trasportatore.

11.6 VERIFICA DEI DATI DI QUALITÀ DEL GAS

Gli Utenti hanno facoltà di richiedere una verifica sulla correttezza dei dati di qualità del

gas presso i punti di riconsegna. La richiesta deve indicare:

- il relativo punto di riconsegna,
- il dato per cui si richiede la verifica,
- gli argomenti a supporto della richiesta.

GP Infrastrutture Trasporto, in accordo con l'Utente richiedente, stabilisce il punto più vicino al punto di riconsegna, oggetto della richiesta, ove sia possibile eseguire il campionamento. GP Infrastrutture Trasporto invia il campione e commissiona le relative attività di analisi a laboratori abilitati, dove sono eseguite, solitamente, analisi con gascromatografi.

Le condizioni di riferimento alle quali sono determinati i parametri di qualità del gas sono riportate nell'allegato 11A.

La validazione delle misurazioni è eseguita dai laboratori stessi.

Qualora i risultati della verifica siano conformi con gli intervalli ammessi, GP Infrastrutture Trasporto addebita i costi della verifica all'Utente richiedente.

Qualora i parametri di qualità del gas analizzato non siano conformi con gli intervalli ammessi, GP Infrastrutture Trasporto procede al confronto con i dati di cui al paragrafo 11.2 e qualora anche questi non siano conformi, addebita i costi della verifica all'Utente richiedente e applica le disposizioni di cui al paragrafo 11.7.1.1.

In caso contrario, GP Infrastrutture Trasporto provvede ad utilizzare i risultati della verifica nelle attività di bilanciamento amministrativo, secondo le indicazioni del capitolo "Bilanciamento", applicando le disposizioni del paragrafo 11.7.2.1.

Gli Utenti sono tenuti, per le richieste di verifica, ad utilizzare il modulo predisposto e reso disponibile da GP Infrastrutture Trasporto, nel proprio sito internet.

11.7 DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI

11.7.1 Diritti e obblighi dell'Utente

Gli Utenti si impegnano a rispettare gli intervalli ammessi per i parametri di qualità del gas ai punti di consegna.

11.7.1.1 Mancato rispetto degli intervalli di qualità

In caso di mancato rispetto da parte degli Utenti degli intervalli ammessi per i parametri di qualità presso un qualunque punto di consegna, GP Infrastrutture Trasporto, in assenza di tempestiva comunicazione da parte dell'Utente, provvede a comunicare prontamente il fuori specifica rilevato all'Utente stesso e ha il diritto di rifiutare l'immissione in rete di tale gas.

Rimane altresì inteso che tutti i costi ed oneri, propriamente documentati, sostenuti da GP Infrastrutture Trasporto in dipendenza del mancato rispetto della specifica di qualità, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi ed oneri sostenuti in dipendenza della mancata o non tempestiva comunicazione da parte dell'Utente, sono a carico ed

onere dell'Utente, fermo restando l'obbligo di pagamento della tariffa di trasporto da parte dell'Utente stesso.

Gli Utenti e GP Infrastrutture Trasporto convengono che il mancato rispetto degli intervalli ammessi presso un punto di consegna si verifichi qualora i dati di cui al paragrafo 11.2 non siano conformi con gli intervalli stessi.

11.7.2 Diritti e obblighi di GP Infrastrutture Trasporto

GP Infrastrutture Trasporto si impegna a rispettare gli intervalli ammessi per i parametri di qualità del gas ai punti di riconsegna.

11.7.2.1 Mancato rispetto degli intervalli di qualità

In caso di mancato rispetto da parte di GP Infrastrutture Trasporto degli intervalli ammessi per i parametri di qualità presso un qualunque punto di riconsegna, l'Utente, in assenza di tempestiva comunicazione da parte di GP Infrastrutture Trasporto, provvede a comunicare prontamente il fuori specifica rilevato a GP Infrastrutture Trasporto stessa e ha il diritto di rifiutare il prelievo di tale gas.

L'Utente, fermo restando l'obbligo di pagamento della tariffa di trasporto, ha diritto ad ottenere da GP Infrastrutture Trasporto, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso di tutti i costi ed oneri sostenuti in dipendenza del mancato rispetto della specifica di qualità, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i costi ed oneri sostenuti in dipendenza della mancata o non tempestiva comunicazione da parte di GP Infrastrutture Trasporto, fermo restando il diritto di GP Infrastrutture Trasporto di rivalersi sull'Utente che ha consegnato o fatto consegnare il gas fuori specifica che ha determinato i costi ed oneri sopra menzionati.

GP Infrastrutture Trasporto e gli Utenti convengono che il mancato rispetto degli intervalli ammessi presso un punto di riconsegna si verifichi qualora occorranza entrambe le condizioni:

- i risultati della verifica, di cui al paragrafo 11.6, non siano conformi, e
- i dati di cui al paragrafo 11.2 siano invece conformi.

11.8 INFORMAZIONI PUBBLICATE E VERBALE DI QUALITÀ

Il Trasportatore, ai sensi della Delibera 185/05 e sue successive modifiche ed integrazioni, pubblica sul proprio sito internet, entro il decimo giorno lavorativo di ciascun mese, i valori degli ultimi dodici mesi del valore medio mensile del PCS del Gas Naturale per ogni punto di ingresso della Rete di Trasporto.

ALLEGATO 11A: REQUISITI DI QUALITÀ DEL GAS

11A.1 PARAMETRI DI QUALITÀ

11A.1.1 Componenti del gas naturale utili per la determinazione del PCS

Componente	Valori di accettabilità	Unità di misura
Metano (in percentuale maggiore del 80%)	(*)	
Etano	(*)	
Propano	(*)	
Iso-Butano	(*)	
Normal-Butano	(*)	
Iso-Pentano	(*)	
Normal-Pentano	(*)	
Esani e superiori	(*)	
Azoto	(*)	
Ossigeno	δ 0,6	% mol
Anidride Carbonica	δ 3	% mol

(*) per tali componenti i valori di accettabilità sono intrinsecamente limitati dal campo di accettabilità dell'Indice di Wobbe.

11A.1.2 Parametri di controllo della qualità

Proprietà	Intervalli ammessi	Unità di misura	Condizioni
Potere calorifico superiore	34,95 ÷ 45,28	MJ/Sm ³	
Indice di Wobbe	47,31 ÷ 52,33	MJ/Sm ³	
Densità relativa	0,5548 ÷ 0,8		
Punto di rugiada dell'acqua	≤ -5	°C	Alla pressione di 7000 kPa relativi
Punto di rugiada degli idrocarburi	≤ 0	°C	Nel campo di pressione 100 ÷ 7000 kPa relativi
Temperatura max	< 50	°C	

Per rendere sicura l'accettazione in rete del biometano, di seguito si riportano gli ulteriori limiti per alcuni composti/elementi, che hanno effetti negativi sulle infrastrutture di trasporto e sulle apparecchiature di utilizzo, nonché sulla salute e sull'ambiente:

Parametri	Valori di accettabilità	Unità di misura
Ossido di Carbonio (CO)	< 0,1	% mol
Silicio (Si)	< 5	ppm
Ammoniaca (NH ₃)	< 3	mg/Sm ³
Idrogeno (H ₂)	< 0,5	% Vol
Mercurio (Hg)	< 1	µg/Sm ³
Fluoro (F)	< 3	mg/Sm ³
Cloro (Cl)	< 1	mg/Sm ³

Inoltre in conformità alla legislazione vigente, per consentire l'immissione di biometano nella rete di trasporto, lo stesso deve essere odorizzabile secondo la norma UNI 7133 e non deve presentare condizioni tali da annullare o coprire l'effetto delle sostanze odorizzanti caratteristiche. Per ulteriori dettagli si rimanda alla legislazione e normativa tecnica vigente ed in particolare al rapporto tecnico UNI/TR 11537.

11A.1.3 Composti in tracce

Ulteriori sostanze che possono essere presenti nel gas sono ammesse nei limiti indicati nella tabella seguente.

Proprietà	Intervalli ammessi	Unità di misura
Solfuro di idrogeno	≤ 6,6	mg/Sm ³
Zolfo da mercaptani	≤ 15,5	mg/Sm ³
Zolfo totale	≤ 150	mg/Sm ³

Il Gas, alle condizioni di esercizio, non deve contenere tracce dei componenti di seguito elencati:

- acqua ed idrocarburi in forma liquida;
- particolato solido in quantità tale da recare danni ai materiali utilizzati nel trasporto del Gas;
- altri gas che potrebbero avere effetti sulla sicurezza o integrità del sistema di trasporto.

11A.2 RIFERIMENTI NORMATIVI

- CNR-UNI 10003 "Sistema internazionale di unità (SI)"
- Legge 6 dicembre 1971 n.1083 – Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile
- Decreto Ministeriale 17 aprile 2008 – Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8

- Decreto Ministeriale 3 febbraio 2016 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8”
- UNI EN 437 “Gas di prova – Pressioni di prova – Categorie di apparecchi”
- UNI EN ISO 6974 – Gas naturale – Determinazione della composizione con un’incertezza definita per mezzo di gascromatografia
- UNI EN ISO 6976 – Gas naturale – Calcolo del potere calorifico, della densità relativa e dell’indice di Wobbe, partendo dalla composizione
- UNI EN ISO 13443 – Gas naturale – Condizioni di riferimento normalizzate
- UNI EN ISO 13686 – Gas naturale – Designazione della qualitàUNI EN ISO 18453 – Gas naturale – Correlazione tra il contenuto di acqua e il punto di rugiada dell’acqua
- UNI EN ISO 19739 – Gas naturale – Determinazione dei composti solforosi per gascromatografia
- Decreto 22 Dicembre 2000 “Individuazione della Rete nazionale dei gasdotti ai sensi dell’Art.9 del Decreto Legislativo 23 Maggio 2000, n°164.
- Decreto 19 febbraio 2007 “Approvazione della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare”.
- Rapporto tecnico UNI/TR 11537 – Immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale
- UNI 7133 - Odorizzazione di gas per uso domestico ed usi similari
- Decreto interministeriale del 5 dicembre 2013.

11A.3 CONDIZIONI DI RIFERIMENTO

Le condizioni di riferimento utilizzate per la determinazione del potere calorifico superiore e dell’indice di Wobbe sono quelle standard (ISO 13443) e precisamente:

- pressione 101,325kPa,
- temperatura 288,15K (15°C).

Per la determinazione del Potere Calorifico Superiore e dell’Indice di Wobbe si assume il seguente riferimento entalpico:

- 288,15 K (= 15°C) ; 101,325 kPa

11A.4 CASI PARTICOLARI

Nei casi di Punti di consegna relativi a produzioni nazionali non compatibili con la Specifica di Qualità di cui al presente Allegato, il Trasportatore accetta l’immissione di Gas con composizione difforme dalla Specifica di Qualità qualora siano verificate le seguenti condizioni:

- siano realizzabili condizioni di miscelazione tali da ottenere un Gas miscelato che rientri nella Specifica di Qualità;
- tali condizioni di miscelazione sussistano nel tempo.

Il soggetto richiedente è tenuto a fornire al Trasportatore – così come indicato al paragrafo dell’Allegato 6A.2 le caratteristiche chimico – fisiche del Gas immesso presso tale Punto, così da consentire al Trasportatore di definire e comunicare all’Utente il campo di

variabilità dei parametri di qualità presso tale Punto di consegna: tale campo di variabilità individua i limiti di massima variazione dei parametri per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui al paragrafo 18.1.2.2 del capitolo “Responsabilità delle Parti”.

L'accettazione di immissioni di Gas presso tali Punti di consegna relativi a produzioni nazionali con composizione difforme dalla Specifica di Qualità verrà sospesa nei periodi in cui:

- la composizione del Gas da miscelare sia peggiorativamente difforme da quella definita;
- il Gas in transito nel tratto di rete in cui si immette l'allacciamento non sia disponibile nelle quantità necessarie alla miscelazione.

12 PRESSIONI DI CONSEGNA E DI RICONSEGNA

12.1	VALORI MINIMI AMMESSI CONTRATTUALMENTE	126
12.2	OBBLIGHI E DIRITTI DELLE PARTI	126
12.2.1	<i>La pressione ai punti di consegna.....</i>	126
12.2.2	<i>La pressione ai Punti di Riconsegna.....</i>	127

12.1 VALORI MINIMI AMMESSI CONTRATTUALMENTE

I valori minimi di pressione ammessi contrattualmente rappresentano un parametro fondamentale al fine di poter garantire il trasporto dei quantitativi di Gas richiesti dagli Utenti e poterli riconsegnare alle condizioni pattuite.

I valori minimi di pressione ammessi contrattualmente sono pubblicati, per ogni punto di consegna e di riconsegna, nel sito internet di GP Infrastrutture Trasporto, congiuntamente alle relative capacità di riferimento, secondo quanto previsto al capitolo "Conferimento di capacità di trasporto".

12.2 OBBLIGHI E DIRITTI DELLE PARTI

12.2.1 La pressione ai punti di consegna

Dal punto di vista operativo, la pressione ai punti di consegna è fondamentale per la determinazione e il rispetto dei valori minimi garantibili ai punti di riconsegna. Gli Utenti si impegnano, pertanto, a rispettare il valore minimo di pressione ai punti di consegna.

Gli utenti sono tenuti a consegnare o far riconsegnare il gas alla pressione minima contrattuale.

Il trasportatore ha diritto di chiedere all'utente una pressione minima ai PCT fino ad un valore pari alla pressione massima di esercizio (o pressione CPI).

Nei casi in cui la pressione del gas consegnato dall'Utente a GP Infrastrutture Trasporto presso un punto di consegna sia inferiore al valore minimo, GP Infrastrutture Trasporto, in assenza di tempestiva comunicazione da parte dell'Utente, provvede a comunicare prontamente il valore di pressione rilevato all'Utente stesso. Negli stessi casi, GP Infrastrutture Trasporto rimane sollevata dall'obbligo di trasporto delle quantità di gas prenotate dall'Utente al medesimo punto, nella misura in cui tale trasporto non sia consentito dall'effettiva pressione di consegna. Negli stessi casi, GP Infrastrutture Trasporto ha diritto a ridurre l'immissione del gas in oggetto fino all'ottenimento del ripristino dei valori minimi.

Rimane altresì inteso che tutti i costi ed oneri, propriamente documentati, sostenuti da GP Infrastrutture Trasporto in dipendenza diretta del mancato rispetto delle specifiche di pressione sono a carico ed onere dell'Utente, fermo restando l'obbligo di pagamento della tariffa di trasporto da parte dell'Utente stesso.

Costi ed oneri sono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli sostenuti in dipendenza della mancata o non tempestiva comunicazione da parte dell'Utente.

Qualora lo ritenga opportuno, GP Infrastrutture Trasporto, in funzione delle quantità da trasportare e del relativo assetto ottimizzato di rete, potrà accettare il Gas ad una pressione inferiore al valore minimo di cui sopra, senza che questo sia oggetto di alcuna comunicazione specifica, né costituisca pregiudizio per il Trasportatore a richiedere il ripristino di un valore di pressione non inferiore a quello minimo.

Per i punti di immissione da impianti di produzione biometano valgono le specifiche di pressione sopra definite per i Punti di Consegna al trasportatore.

La pressione richiesta operativamente è pari alla pressione di esercizio del metanodotto collegato.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla legislazione e normativa tecnica vigente ed in particolare al rapporto tecnico UNI/TR 11537.

12.2.2 La pressione ai Punti di Riconsegna

GP Infrastrutture Trasporto si impegna a rispettare il valore minimo di pressione ai punti di riconsegna pubblicato annualmente sul proprio sito internet.

Nei casi in cui la pressione del gas riconsegnato da GP Infrastrutture Trasporto presso un punto di riconsegna sia inferiore al valore minimo, l'Utente, in assenza di tempestiva comunicazione da parte di GP Infrastrutture Trasporto, provvede a comunicare prontamente il valore di pressione rilevato a GP Infrastrutture Trasporto stessa.

Negli stessi casi, l'Utente, fermo restando il suo obbligo di pagamento della tariffa di trasporto, ha diritto ad ottenere da GP Infrastrutture Trasporto, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso di tutti i costi ed oneri sostenuti in dipendenza del mancato rispetto delle specifiche di pressione.

Costi ed oneri sono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli sostenuti in dipendenza della mancata o non tempestiva comunicazione da parte di GP Infrastrutture Trasporto.

Qualora il mancato rispetto da parte di GP Infrastrutture Trasporto sia dovuto a valori di pressione ai punti di consegna dello stesso segmento inferiori ai minimi, GP Infrastrutture Trasporto è sollevata dall'osservazione delle disposizioni dei paragrafi precedenti.

SEZIONE 4 - QUALITÀ DEL SERVIZIO

13 QUALITÀ DEL SERVIZIO

13.1	PRINCIPI FONDAMENTALI.....	129
13.1.1	<i>Flessibilità.....</i>	129
13.1.2	<i>Continuità</i>	129
13.1.3	<i>Efficienza nel servizio.....</i>	129
13.1.4	<i>Partecipazione.....</i>	130
13.1.5	<i>Imparzialità di trattamento.....</i>	130
13.1.6	<i>Salute, sicurezza ed ambiente</i>	130
13.1.7	<i>Informazione.....</i>	130
13.2	AREE DI INTERVENTO	130
13.2.1	<i>Standard di qualità commerciale.....</i>	130
13.2.1.1	Termine per la comunicazione all'Utente di documentazione non idonea alla cessione	131
13.2.1.2	Termine entro il quale GP Infrastrutture Trasporto comunica la contabilità del gas trasportato	131
13.2.1.3	Termine entro il quale GP Infrastrutture Trasporto comunica gli interventi manutentivi aventi impatto sulle capacità di trasporto	131
13.2.1.4	Termine per la comunicazione all'Utente della conformità o meno della proposta di aggiornamento del Codice di Rete inviata	131
13.2.1.5	Termine per l'invio dell'offerta (preventivo) relativa alla richiesta di un nuovo allacciamento	131
13.2.1.6	Standard garantiti di qualità commerciale del servizio	131
13.2.2	<i>Indennizzi in caso di ritardo nell'emissione dell'offerta per l'allacciamento delle produzioni di biometano alla rete di trasporto</i>	132
13.2.3	<i>Indennizzi in caso di ritardo nella realizzazione della connessione di impianti di produzione di biometano alla rete di trasporto.....</i>	132
13.2.4	<i>Standard di qualità tecnica.....</i>	133
13.2.4.1	Durata massima della riduzione del servizio di trasporto per manutenzioni sulla rete	133
13.2.4.2	Percentuale minima di rete sottoposta a ispezione per ogni triennio	133
13.2.4.3	Standard garantiti di qualità tecnica del servizio	133

INTRODUZIONE

GP Infrastrutture Trasporto ha definito indicatori di qualità commerciale e tecnica del servizio e ha associato ad essi standard specifici e generali di qualità, al fine di garantire agli Utenti un servizio sicuro ed affidabile.

13.1 PRINCIPI FONDAMENTALI

GP Infrastrutture Trasporto, nel definire e monitorare i propri standard qualitativi, tiene conto dei seguenti principi fondamentali:

13.1.1 Flessibilità

GP Infrastrutture Trasporto intende ispirare la propria attività nei confronti degli Utenti al principio della massima flessibilità disponibile, nel rispetto di quanto previsto dalla legge, dai principi espressi dal Codice di Rete e, in particolare, dell'equo e non discriminatorio trattamento di tutti gli Utenti.

Un esempio concreto di flessibilità è la possibilità per i soggetti autorizzati di avanzare proposte di aggiornamento del Codice di Rete in qualunque periodo dell'Anno Termico, così come descritto nel capitolo "Aggiornamento del Codice di Rete".

13.1.2 Continuità

GP Infrastrutture Trasporto s'impegna nei confronti degli Utenti nel fornire un servizio continuo e regolare. Qualora si verificano interruzioni dovute ad interventi sulla rete, GP Infrastrutture Trasporto pianifica ed esegue tali interventi in modo da minimizzare gli impatti sul servizio erogato.

Nel rispetto del quadro normativo vigente, la continuità del servizio fornito dal Trasportatore è monitorata attraverso i seguenti indicatori specifici:

- a) numero di interruzioni su base annua che coinvolgono un Punto di Riconsegna, diverse da quelle derivate da emergenze di servizio per cause non imputabili all'impresa di trasporto, da quelle con preavviso e da quelle previste dalle condizioni contrattuali di interrompibilità;
- b) numero di giorni equivalenti a capacità intera su base annua di interruzione/riduzione della capacità su un punto di riconsegna a seguito di interventi manutentivi che impattano sulla capacità disponibile, al netto di quelli previsti dalle condizioni contrattuali di interrompibilità.

Nel capitolo "Programmazione e gestione delle manutenzioni", GP Infrastrutture Trasporto indica il numero massimo di giorni annui di interruzione oltre il quale l'Utente ha diritto alla sospensione del corrispettivo di capacità o può richiedere il rimborso dei costi del servizio della fornitura alternativa.

13.1.3 Efficienza nel servizio

GP Infrastrutture Trasporto è costantemente impegnata nel miglioramento dei propri standard di qualità attraverso un continuo controllo dei processi e l'investimento in

tecnologie sempre più efficienti in modo da consentire l'adeguamento del servizio di trasporto alle esigenze del mercato.

13.1.4 Partecipazione

GP Infrastrutture Trasporto, al fine di garantire il costante allineamento del Codice di Rete alle evoluzioni normative ed operative del mercato, apre a tutti i soggetti interessati la procedura di aggiornamento del Codice di Rete, secondo le modalità previste nel capitolo dedicato.

13.1.5 Imparzialità di trattamento

GP Infrastrutture Trasporto gestisce il servizio di trasporto ispirandosi a principi di obiettività, neutralità, trasparenza e trattamento non discriminatorio nei confronti degli Utenti. Il Codice di Rete è stato definito e viene aggiornato nel rispetto e a tutela di tali principi.

13.1.6 Salute, sicurezza ed ambiente

GP Infrastrutture Trasporto è costantemente impegnata a migliorare la sicurezza dei suoi impianti, delle persone e il rispetto e la tutela dell'ambiente.

Tale impegno si esplicita nell'applicazione di idonei programmi di manutenzione e nell'adozione di una attività di sorveglianza periodica delle reti gestite.

13.1.7 Informazione

Il flusso informativo tra GP Infrastrutture Trasporto e l'Utente previsto dal Codice di Rete, garantisce a quest'ultimo un costante allineamento rispetto all'avanzamento delle attività regolate dal Contratto di Trasporto ed oggetto quindi del rapporto contrattuale con GP Infrastrutture Trasporto.

Inoltre, ogni utente può richiedere in qualunque momento informazioni inerenti gli aspetti contrattuali, gli aspetti amministrativo/contabili e/o altre tematiche relative alla gestione del rapporto con GP Infrastrutture Trasporto.

13.2 AREE DI INTERVENTO

13.2.1 Standard di qualità commerciale

Come anticipato nell'introduzione al capitolo, GP Infrastrutture Trasporto, al fine di definire il livello di qualità del servizio, ha individuato alcuni dei principali indicatori relativi a fattori commerciali:

- termine per la comunicazione all'Utente di documentazione non idonea alla cessione;
- termine entro il quale GP Infrastrutture Trasporto comunica la contabilità del gas trasportato;
- termine entro il quale GP Infrastrutture Trasporto comunica gli interventi manutentivi aventi impatto sulle capacità di trasporto;

- termine per la comunicazione all'Utente della conformità o meno della proposta di aggiornamento del Codice di Rete inviata;
- termine per l'invio dell'offerta (preventivo) relativa alla richiesta di un nuovo allacciamento;

13.2.1.1. Termine per la comunicazione all'Utente di documentazione non idonea alla cessione

Il termine per la comunicazione all'Utente di documentazione non idonea alla cessione è il periodo entro cui GP Infrastrutture Trasporto comunica all'Utente cedente e all'Utente cessionario, la non validità, ai sensi del paragrafo 7.1.2.4, della richiesta di cessione effettuata, così come indicato nel capitolo "Transazioni di capacità", paragrafo 7.1.2.5.

13.2.1.2. Termine entro il quale GP Infrastrutture Trasporto comunica la contabilità del gas trasportato

Il termine entro il quale GP Infrastrutture Trasporto comunica la contabilità del gas trasportato è il giorno del mese entro cui GP Infrastrutture Trasporto rende disponibile agli Utenti i dati di bilancio definitivo, secondo le disposizioni del capitolo "Bilanciamento", paragrafo 9.2.7.2.

13.2.1.3. Termine entro il quale GP Infrastrutture Trasporto comunica gli interventi manutentivi aventi impatto sulle capacità di trasporto

Il termine entro il quale GP Infrastrutture Trasporto comunica gli interventi manutentivi aventi impatto sulle capacità di trasporto è il giorno entro cui GP Infrastrutture Trasporto rende disponibile agli Utenti i programmi mensili di manutenzione, secondo le disposizioni del capitolo "Programmazione e gestione delle manutenzioni", paragrafo 14.3.2.

13.2.1.4. Termine per la comunicazione all'Utente della conformità o meno della proposta di aggiornamento del Codice di Rete inviata

Il termine per la comunicazione all'Utente della conformità o meno della proposta di aggiornamento del Codice di Rete inviata è il periodo entro cui GP Infrastrutture Trasporto comunica all'Utente che abbia inviato la proposta l'esito dell'invio, così come indicato nel capitolo "Aggiornamento del Codice di Rete", paragrafo 22.2.3.

13.2.1.5. Termine per l'invio dell'offerta (preventivo) relativa alla richiesta di un nuovo allacciamento

Il termine per l'invio dell'offerta (preventivo) relativa alla richiesta di un nuovo allacciamento è il numero di giorni lavorativi, calcolati a partire dalla ricezione della richiesta, entro cui GP Infrastrutture Trasporto invia l'offerta al Richiedente, così come descritto nel capitolo "Realizzazione e gestione dei punti di consegna e riconsegna", paragrafo 6.1.3.

13.2.1.6. Standard garantiti di qualità commerciale del servizio

INDICATORE	STANDARD SPECIFICO
Tempo di invio del preventivo per la realizzazione di nuovi punti o per il potenziamento di punti esistenti ¹	Entro 40 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del verbale per la definizione del punto di consegna o di riconsegna
Tempo di risposta motivata a richieste scritte di riprogrammazione degli interventi manutentivi	Entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta scritta
Tempo di risposta motivata a richieste scritte relative al verbale di misura	Entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta scritta
Tempo di risposta motivata a richieste scritte relative al servizio di trasporto	Entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta scritta
Tempo di comunicazione agli Utenti di documentazione irricevibile per il trasferimento di capacità	Entro 1 giorno lavorativo dalla data di ricevimento della richiesta scritta
Tempo di risposta motivata a richieste di revisione della contabilità del gas trasportato	Entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta scritta
Tempo di risposta motivata a richieste scritte relative all'attività di discatura dei punti di riconsegna	Entro 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta scritta

Così come previsto nelle "Convenzioni Generali", qualora le scadenze cadano in un giorno non lavorativo sono da intendersi posticipate al primo giorno lavorativo successivo.

13.2.2 Indennizzi in caso di ritardo nell'emissione dell'offerta per l'allacciamento delle produzioni di biometano alla rete di trasporto

Per quanto concerne l'accesso delle produzioni di biometano alla rete di trasporto, in materia di qualità commerciale valgono le seguenti disposizioni: Qualora l'emissione del preventivo per la connessione da parte del Trasportatore avvenga oltre i termini previsti, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, lo stesso Trasportatore è tenuto a corrispondere al richiedente l'accesso un indennizzo automatico per ogni giorno lavorativo di ritardo.

13.2.3 Indennizzi in caso di ritardo nella realizzazione della connessione di impianti di produzione di biometano alla rete di trasporto

Qualora la realizzazione della connessione non avvenga entro i tempi previsti dal preventivo, il Trasportatore, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente, a titolo di indennizzo automatico, un indennizzo per la mancata realizzazione della connessione delle produzioni di biometano

alla rete di trasporto. Nel caso in cui il predetto ritardo sia superiore a 120 (centoventi) giorni lavorativi, il Richiedente può inviare una segnalazione all’Autorità per l’adozione dei provvedimenti di propria competenza.

13.2.4 Standard di qualità tecnica

Per quanto riguarda la qualità del servizio riferita a fattori tecnici, GP Infrastrutture Trasporto fa riferimento ai seguenti indicatori:

- durata della riduzione del servizio di trasporto per manutenzioni sulla rete;
- numero massimo delle interruzioni
- percentuale di rete sottoposta a ispezione.
- percentuale minima di disponibilità misure di PCS

13.2.4.1 Durata massima della riduzione del servizio di trasporto per manutenzioni sulla rete

La durata massima della riduzione del servizio di trasporto per manutenzioni sulla rete è il periodo di tempo, calcolato a capacità intera, durante il quale si verifica una riduzione, totale o parziale, della capacità di trasporto presso un punto, a seguito di manutenzioni. Oltre tale periodo l’Utente è sollevato dall’obbligo del pagamento dei corrispettivi di capacità o può richiedere il rimborso dei costi del servizio della fornitura alternativa, così come indicato al capitolo “Programmazione e gestione delle manutenzioni”, paragrafo 14.4.1.

13.2.4.2 Percentuale minima di rete sottoposta a ispezione per ogni triennio

La percentuale di rete sottoposta a ispezione è il rapporto tra i chilometri di rete GP Infrastrutture Trasporto sottoposti a ispezione semestre e quelli totali.

13.2.4.3 Standard garantiti di qualità tecnica del servizio

INDICATORE	STANDARD SPECIFICO
Durata massima della riduzione del servizio di trasporto per manutenzioni sulla rete (per punto)	3 giorni lavorativi a capacità intera per ogni anno
Numero massimo di interruzioni annue che coinvolgono un punto di Riconsegna, diverse da quelle derivate da emergenze di servizio per cause non imputabili all’impresa di trasporto	0 interruzioni
Percentuale di rete sottoposta a ispezione ogni dodici mesi	100%

SEZIONE 5 - PROGRAMMAZIONE

14 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE MANUTENZIONI

14.1	INTRODUZIONE.....	135
14.2	TIPOLOGIE DI INTERVENTO	135
14.3	PROGRAMMAZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	135
14.3.1	<i>Programma annuale.....</i>	136
14.3.2	<i>Programma mensile</i>	136
14.3.3	<i>Contenuto dei programmi di manutenzione</i>	136
14.3.4	<i>Riprogrammazione e accettazione degli interventi</i>	136
14.3.5	<i>Adempimenti degli Utenti</i>	137
14.4	TRATTAMENTO COMMERCIALE DELLE RIDUZIONI DI CAPACITÀ DI TRASPORTO ..	137
14.4.1	<i>Impatto sui corrispettivi di capacità ed oneri a carico dell'Utente</i>	137
14.4.2	<i>Esenzione dal corrispettivo di scostamento.....</i>	138

14.1 INTRODUZIONE

Questo capitolo tratta degli interventi che GP Infrastrutture Trasporto pianifica ed esegue sulla propria rete al fine di garantire l'efficienza e la sicurezza dell'attività di trasporto.

Gli interventi non comportano solitamente riduzioni del servizio di trasporto.

Nei casi descritti di seguito, tuttavia, la capacità di trasporto può essere ridotta, non essendo possibile individuare assetti di rete alternativi che garantiscano la continuità del servizio. In questi casi, comunque, GP Infrastrutture Trasporto si impegna ed opera al fine di minimizzare la riduzione del servizio, coordinandosi, quando possibile, con gli operatori a monte e a valle della propria rete.

Nella prima parte del capitolo (paragrafo 14.2) sono definite le tipologie di intervento che possono comportare una riduzione di capacità di trasporto e (paragrafo 14.3) le modalità con le quali GP Infrastrutture Trasporto programma e comunica gli interventi. Nella seconda parte (paragrafo 14.4) è descritto il trattamento commerciale dei casi in cui gli interventi comportino una riduzione del servizio di trasporto.

14.2 TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Gli interventi, che possono comportare una riduzione della capacità di trasporto, sono classificati nelle seguenti tipologie:

- verifiche periodiche della rete,
- interferenze con opere di terzi,
- interventi di ripristino successivi ad emergenze di servizio,
- altri interventi effettuati da GP Infrastrutture Trasporto.

Le verifiche periodiche della rete comprendono tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria svolti secondo un calendario predefinito e finalizzati ad assicurare le condizioni di sicurezza ed efficienza dei metanodotti di trasporto e delle parti impiantistiche. A titolo esemplificativo, essi includono ispezioni della rete e sostituzione di parti.

Le interferenze con opere di terzi derivano da lavori effettuati o programmati da terzi non facenti parte del "sistema gas" (ad esempio realizzazioni o ampliamenti di sedi stradali, autostrade o ferrovie, manutenzione alvei di fiumi, etc.) ma che generano impatti sulla rete di GP Infrastrutture Trasporto.

Gli interventi successivi ad emergenze di servizio sono volti al ripristino delle condizioni impiantistiche e di trasportabilità preesistenti a situazioni di emergenza terminate ma che abbiano lasciato il metanodotto in condizioni di servizio transitorie rispetto all'assetto originario.

Gli altri interventi comprendono tutte le operazioni collegate alla realizzazione di nuovi allacciamenti, di potenziamenti della rete, oltre agli altri interventi di tipo diverso che comportino riduzioni/interruzioni nella capacità di trasporto.

14.3 PROGRAMMAZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI INTERVENTI

GP Infrastrutture Trasporto comunica periodicamente il programma degli interventi sulla sua rete atti a produrre una riduzione di capacità di trasporto.

GP Infrastrutture Trasporto ripartisce pro-quota, sulla base delle capacità giornaliere

programmate, le riduzioni di capacità presso i punti di riconsegna condivisi.

Tali comunicazioni periodiche consistono nel programma annuale e nel programma mensile descritti nei paragrafi seguenti.

In tali comunicazioni non rientrano quelle relative ad interventi di ripristino successivi ad emergenze di servizio, stante la non programmabilità degli stessi. Per questo tipo di interventi GP Infrastrutture Trasporto darà tempestiva comunicazione agli Utenti interessati al più tardi entro 7 giorni lavorativi dalla data programmata per l'intervento stesso.

14.3.1 Programma annuale

Entro il 1° settembre, o primo giorno lavorativo successivo, GP Infrastrutture Trasporto pubblica sul proprio sito internet il programma annuale degli interventi sulla rete, previsti per il successivo anno termico, che causano una riduzione della capacità di trasporto. Le informazioni contenute nel programma annuale sono indicative e non impegnano GP Infrastrutture Trasporto al loro rispetto.

Il 1° giorno lavorativo di marzo, GP Infrastrutture Trasporto comunica, sempre a titolo indicativo e non impegnativo, eventuali aggiornamenti e modifiche al piano annuale relativamente al periodo aprile-settembre.

14.3.2 Programma mensile

Entro il 1° giorno lavorativo di ogni mese, GP Infrastrutture Trasporto pubblica sul proprio sito internet il programma mensile degli interventi previsti per il mese successivo.

14.3.3 Contenuto dei programmi di manutenzione

Il programma, sia annuale che mensile, descrive:

- il tratto di metanodotto interessato,
- le date di inizio e fine dei lavori,
- i punti di riconsegna interessati,
- l'entità della riduzione.

Gli interventi sono eseguiti durante i giorni lavorativi.

Gli interventi sono programmati e svolti in conformità con la normativa vigente.

14.3.4 Riprogrammazione e accettazione degli interventi

L'Utente ha facoltà di richiedere la riprogrammazione degli interventi, inviando, attraverso l'apposito modulo pubblicato sul sito internet, una richiesta a GP Infrastrutture Trasporto entro il giorno 7 (sette) del mese antecedente a quello previsto per l'intervento. Da tale facoltà sono esclusi, per motivi di urgenza, i soli interventi di ripristino successivi ad emergenze di servizio.

Qualora entro tale termine non pervengano richieste di spostamento da parte degli Utenti, GP Infrastrutture Trasporto ritiene il programma di manutenzione accettato.

GP Infrastrutture Trasporto si riserva di valutare la richiesta ed eventualmente modificare il proprio programma accordandosi con l'Utente, nei soli casi in cui:

- la capacità conferita all'Utente/agli Utenti richiedente/i sul punto di riconsegna sia superiore al 50%;
- la mancata fornitura non sia sostituibile con altre alimentazioni (reti magliate o carri bombolai);
- non si ledano eventuali diritti acquisiti di terze parti.

Entro il giorno 15 (quindici) dello stesso mese, pena il decadimento della richiesta, l'Utente e GP Infrastrutture Trasporto si accordano sulle nuove date dei lavori. Il programma così aggiornato non è più soggetto ad ulteriori modifiche.

L'Utente è tenuto al pagamento degli eventuali oneri addizionali derivanti dalla riprogrammazione degli interventi.

GP Infrastrutture Trasporto è in ogni caso esclusa da qualsiasi responsabilità, come indicato nel capitolo "Responsabilità delle parti", per eventuali danni indiretti, lucro cessante o danno non patrimoniale causati dagli interventi.

14.3.5 Adempimenti degli Utenti

Congiuntamente alla richiesta di accesso al servizio di trasporto, a inizio anno termico o in corso di anno, gli Utenti sono tenuti ad inviare a GP Infrastrutture Trasporto l'elenco dei recapiti delle persone reperibili presso gli Utenti stessi che GP Infrastrutture Trasporto contatta in caso di necessità relative agli interventi sulla rete.

Gli elenchi contengono, almeno, i nominativi ed i recapiti telefonici delle persone reperibili e gli Utenti sono tenuti a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei suddetti elenchi.

Gli Utenti sono inoltre tenuti ad informare i propri clienti finali interessati degli interventi programmati e a spedire una copia della comunicazione a GP Infrastrutture Trasporto. L'Utente è, in ogni caso, l'unico responsabile di tale informativa.

14.4 TRATTAMENTO COMMERCIALE DELLE RIDUZIONI DI CAPACITÀ DI TRASPORTO

14.4.1 Impatto sui corrispettivi di capacità ed oneri a carico dell'Utente

Nei casi di riduzione totale o parziale di capacità derivante da interventi relativi a verifiche periodiche sulla rete o conseguenti ad emergenze di servizio, tutti gli eventuali oneri necessari ad assicurare l'alimentazione del/i punto/i di riconsegna sono a carico dell'Utente fino ad un numero annuo di giorni, a capacità intera, per singolo punto di riconsegna, pari a 3 (tre).

In tutti gli altri tipi di intervento e nel caso di interventi di cui sopra protrattisi oltre il relativo limite e per i soli giorni di eccesso, GP Infrastrutture Trasporto provvede, d'accordo con l'Utente interessato:

- a ridurre il pagamento dei corrispettivi di capacità, in proporzione alla riduzione verificatasi oltre il periodo indicato, qualora non fosse possibile organizzare una fornitura alternativa; oppure
- a rimborsare all'Utente interessato i costi della fornitura alternativa, necessaria ad alimentare il punto interessato dalla riduzione. Il costo della materia prima è sempre a carico dell'Utente.

L'Utente invia la richiesta di rimborso accompagnata dalla documentazione comprovante i costi effettivamente sostenuti. È comunque compito dell'Utente interessato organiz-

zare l'approvvigionamento della fornitura alternativa, coordinandosi con GP Infrastrutture Trasporto.

La richiesta di rimborso dovrà pervenire a GP Infrastrutture Trasporto entro 120 giorni dalla data di esecuzione del relativo intervento manutentivo, pena la decadenza della stessa.

Nel caso di punti condivisi la riduzione di capacità viene ripartita pro-quota rispetto ai programmi di trasporto relativi ai giorni interessati.

14.4.2 Esenzione dal corrispettivo di scostamento

Ai sensi di quanto previsto all' articolo 17 commi 12 e 13 della delibera n°137/02, il corrispettivo di scostamento non è dovuto per la quota di capacità strumentale al servizio sostitutivo effettuato tramite carri bombolai, nei casi di riduzione/sospensione del servizio di trasporto o di distribuzione per:

- interventi manutentivi e potenziamenti del sistema;
- interventi sulle reti causati da opere di terzi;
- interventi sulle reti legati ad emergenze di servizio;
- altri interventi effettuati da Snam Rete Gas per esigenze del sistema di trasporto.

Restano espressamente esclusi altri casi, quali la fornitura anticipatoria a mezzo carri bombolai e gli interventi connessi alla realizzazione di nuovi allacciamenti.

Ai fini dell'ottenimento dell'esenzione dal pagamento del corrispettivo di scostamento, l'Utente è tenuto a presentare a GP Infrastrutture Trasporto, entro 2 giorni lavorativi dalla comunicazione degli scostamenti rilevati la documentazione comprovante:

- il punto di riconsegna presso il quale è stato effettuato il rifornimento dei carri funzionale all'intervento e la relativa quota di capacità effettivamente utilizzata per il servizio sostitutivo;
- il giorno (o i giorni) interessato dal rifornimento;
- il volume giornaliero caricato presso il Punto di Riconsegna interessato;
- data, luogo e tipologia - tra quelle sopra riportate - dell'intervento sulla rete di trasporto che ha richiesto la prestazione a mezzo servizio alternativo; nel caso in cui il servizio alternativo sia prestato per riduzione/sospensione del servizio di distribuzione, l'Utente è tenuto a presentare la documentazione rilasciata dall'Impresa di Distribuzione interessata.

GP Infrastrutture Trasporto ha predisposto e pubblicato sul proprio sito Internet l'apposito modulo da utilizzare nei casi previsti al presente paragrafo.

A valle del ricevimento della richiesta corredata di tutta la documentazione, GP Infrastrutture Trasporto provvederà, per il giorno (o i giorni) interessato, a ricalcolare gli scostamenti presso il punto di riconsegna interessato:

- escludendo dal conteggio del volume riconsegnato dall'Utente presso il punto di riconsegna interessato, ai soli fini della determinazione di eventuali corrispettivi di scostamento, la quota relativa al quantitativo di gas funzionale all'intervento indicato;
- riducendo dalla capacità di trasporto in capo all'Utente presso il punto di riconsegna interessato, ai soli fini della determinazione di eventuali corrispettivi di scostamento, l'effettiva quota utilizzata per il servizio sostitutivo.

Resta peraltro inteso che per gli eventuali scostamenti, avvenuti nel medesimo punto di riconsegna nel corso dello stesso mese e non riconducibili ai casi in oggetto, verrà applicato il relativo corrispettivo di scostamento senza alcuna forma di esenzione.

15 COORDINAMENTO OPERATIVO

15.1	INTRODUZIONE.....	140
15.2	COORDINAMENTO CON L'IMPRESA MAGGIORE DI TRASPORTO.....	140
15.2.1	<i>Condizioni operative alle interconnessioni.....</i>	140
15.2.2	<i>Programma degli interventi sulla rete.....</i>	140
15.2.3	<i>Bilanci e allocazioni.....</i>	140
15.2.4	<i>Emergenza generale.....</i>	140
15.3	COORDINAMENTO CON LE IMPRESE DI DISTRIBUZIONE	141
15.3.1	<i>Sviluppo della rete.....</i>	141
15.3.2	<i>Programmi di interventi sulla rete.....</i>	141
15.3.3	<i>Regole di allocazione per i punti condivisi</i>	141
15.4	COORDINAMENTO CON I PRODUTTORI NAZIONALI.....	141

15.1 INTRODUZIONE

Il capitolo descrive le procedure di coordinamento che GP Infrastrutture Trasporto adotta con l'impresa maggiore, con i distributori a valle e con altre imprese operanti sistemi interconnessi. Tale flusso informativo, che comporta uno scambio biunivoco giornaliero e mensile di dati, ha lo scopo di coordinare ed ottimizzare le reciproche attività (in particolare la verifica della congruenza delle allocazioni effettuate).

Gli Utenti, con la sottoscrizione del contratto di trasporto e la conseguente adesione a questo Codice di Rete, delegano GP Infrastrutture Trasporto a coordinarsi con i soggetti di cui sopra quando ciò si rendesse necessario per garantire il sicuro ed efficiente esercizio delle funzioni di trasporto.

15.2 COORDINAMENTO CON L'IMPRESA MAGGIORE DI TRASPORTO

15.2.1 Condizioni operative alle interconnessioni

GP Infrastrutture Trasporto e l'impresa maggiore di trasporto definiscono congiuntamente le condizioni operative per gestire il trasporto di gas alle interconnessioni tra le proprie reti, nel rispetto dei programmi degli Utenti.

15.2.2 Programma degli interventi sulla rete

Al fine di ridurre i periodi di riduzione del servizio e coordinare gli eventuali interventi che richiedono la presenza contemporanea dei due operatori di trasporto, GP Infrastrutture Trasporto e l'impresa maggiore di trasporto si scambiano, quando ciò sia possibile, informazioni relative ai programmi degli interventi sui tratti di metanodotti in prossimità dei punti di interconnessione tra le rispettive reti.

15.2.3 Bilanci e allocazioni

GP Infrastrutture Trasporto e l'impresa maggiore di trasporto concordano e si scambiano le informazioni necessarie alla predisposizione dei bilanci di trasporto delle rispettive reti.

In tal senso, GP Infrastrutture Trasporto fornirà mensilmente all'impresa maggiore di trasporto le misure mensili (eventualmente stimate in mancanza di idonei misuratori) con dettaglio giornaliero per le allocazioni ai punti condivisi da più Utenti.

15.2.4 Emergenza generale

GP Infrastrutture Trasporto si coordina con l'impresa maggiore di trasporto nei casi di emergenza generale, come descritto nel capitolo "Modalità di passaggio dalle condizioni di normale esercizio alle condizioni di emergenza generale".

15.3 COORDINAMENTO CON LE IMPRESE DI DISTRIBUZIONE

Il rapporto contrattuale disciplinato dal codice di rete non pone obblighi e responsabilità in capo alle società di distribuzione. Tuttavia, l'interazione con i Distributori a valle dei propri punti di riconsegna svolge un ruolo fondamentale per l'operatività di GP Infrastrutture Trasporto.

I principali ambiti di collaborazione sono:

15.3.1 Sviluppo della rete

Il distributore fornisce informazioni a GP Infrastrutture Trasporto riguardanti il possibile sviluppo della domanda di trasporto a valle dei punti di riconsegna, per una corretta pianificazione dello sviluppo della rete GP Infrastrutture Trasporto.

15.3.2 Programmi di interventi sulla rete

GP Infrastrutture Trasporto si coordina con i distributori nella programmazione e nella gestione degli interventi sulla rete, per minimizzare i periodi di riduzione del servizio.

15.3.3 Regole di allocazione per i punti condivisi

Salvo diverso accordo di tutti gli Utenti che condividono un punto di riconsegna, il distributore collegato a valle del medesimo punto fornirà a GP Infrastrutture Trasporto i volumi misurati mensilmente, con dettaglio giornaliero (eventualmente stimati), di pertinenza degli Utenti.

Qualora presso un punto di riconsegna condiviso sia applicata la regola di allocazione value, come descritto nel capitolo "Bilanciamento", il distributore collegato a valle del medesimo punto, qualora sia stato designato come soggetto incaricato a fornire i dati di misura, fornisce mensilmente a GP Infrastrutture Trasporto i volumi misurati di pertinenza degli Utenti che hanno sottoscritto la regola.

15.4 COORDINAMENTO CON I PRODUTTORI NAZIONALI

E' previsto l'allacciamento alla rete di trasporto di impianti di produzione di biometano. Il Trasportatore si coordina con i Produttori ai fini della gestione delle allocazioni di gas presso i Punti di Consegna da produzione di Biometano. Inoltre il Trasportatore ed i Produttori, in ottica di sicurezza e continuità del servizio ed al fine di ridurre eventuali periodi di disservizio dei nuovi punti di immissione, definiscono congiuntamente nei limiti del possibile i programmi degli investimenti manutentivi necessari impegnandosi a darne pubblica evidenza secondo la normativa vigente.

SEZIONE 6 - AMMINISTRAZIONE

16 NORMATIVA FISCALE E DOGANALE

16.1	RIFERIMENTI GENERALI	143
16.2	IMPOSTE SUI CONSUMI	143
16.2.1	<i>Accise</i>	<i>143</i>
16.2.2	<i>Addizionale regionale</i>	<i>144</i>
16.3	IMPOSTE INDIRETTE	144
16.3.1	<i>IVA.....</i>	<i>144</i>

16.1 RIFERIMENTI GENERALI

Il quadro normativo di riferimento individua nelle imposte e negli adempimenti qui di seguito evidenziati le responsabilità e gli obblighi in capo a GP Infrastrutture Trasporto:

- imposte sui consumi, ovvero accise e addizionale regionale,
- imposte indirette, ovvero IVA.

16.2 IMPOSTE SUI CONSUMI

16.2.1 Accise

Secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995: “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative”, il gas metano è un prodotto sottoposto ad accisa al momento della sua immissione al consumo e in base all’articolo 26, l’accisa è dovuta dai soggetti:

- esercenti impianti di reti di metanodotti, che forniscono direttamente il prodotto ai consumatori,
- soggetti consumatori che si avvalgono della rete di metanodotti per il vettoriamento di prodotto proprio,
- titolari di depositi fiscali per il gas che immettono al consumo. L’aliquota è diversa a seconda dell’utilizzo cui il gas è destinato (consumo civile, industriale, altri usi).

GP Infrastrutture Trasporto è soggetto passivo d’imposta solo per i propri autoconsumi, di cui al capitolo “Bilanciamento”.

I segmenti di rete che GP Infrastrutture Trasporto gestisce costituiscono depositi fiscali. Il gas immesso gode di un regime di sospensione d’imposta fino a quando lo stesso viene trasferito al consumatore finale. Resta in carico a GP Infrastrutture Trasporto il compito di acquisire il dato di misura del gas, in entrata ed in uscita dalla propria rete di metanodotti.

GP Infrastrutture Trasporto prepara, archivia e rende disponibile all’amministrazione finanziaria la seguente documentazione:

- Verbali di Misura. È un documento che riporta le quantità di gas transitato mensilmente presso i punti di consegna e riconsegna della rete;
- Verbali di Allocazione. È un documento che riporta le quantità di gas riconsegnate a ciascun Utente, presso i punti di riconsegna dove quest’ultimo ha capacità di trasporto conferita;
- Dichiarazione di Consumo. È un documento annuale che riporta, su moduli predisposti dall’Agenzia delle Dogane, le quantità di gas ritirate da GP Infrastrutture Trasporto per i propri consumi. Queste quantità costituiscono la base per il calcolo dell’accisa e dell’addizionale regionale. L’aliquota applicata è quella vigente al momento del consumo. Il documento riporta altresì le quantità di gas entrate ed uscite dai depositi fiscali di GP Infrastrutture Trasporto. Il documento è presentato entro il febbraio dell’anno successivo alla rilevazione all’Ufficio di Finanza Territoriale competente. In tale sede sono definiti eventuali conguagli sulle imposte da corrispondere;
- Comunicazione di Primo Impianto. Il documento contiene la descrizione dei nuovi punti di consegna e riconsegna, qualora si tratti di cabine di primo salto, ed è trasmesso all’Ufficio Tecnico di Finanza competente.

16.2.2 Addizionale regionale

Il quadro normativo di riferimento è costituito dalla legge n. 68 del 19 marzo 1993 che, ai fini della tassazione del gas immesso al consumo, attribuisce alle Regioni la possibilità di applicare una addizionale all'imposta erariale di consumo sul metano.

GP Infrastrutture Trasporto è soggetto passivo dell'addizionale regionale per i propri autoconsumi, di cui al capitolo "Bilanciamento".

16.3 IMPOSTE INDIRECTE

16.3.1 IVA

Il quadro normativo di riferimento è costituito dal DPR n. 441 del 10 novembre 1997. Il decreto individua, tra i luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, anche i mezzi di trasporto via condotta. Data la peculiarità del sistema gas in termini di mezzo di trasporto, i trasporti attraverso condotte sono attualmente esentati dall'emissione della bolla di accompagnamento.

L'IVA, cui GP Infrastrutture Trasporto assoggetta i suoi Utenti, è calcolata sulla base della normativa generale IVA vigente.

17 FATTURAZIONE E PAGAMENTO

17.1	INTRODUZIONE.....	146
17.2	TIPOLOGIE DI FATTURA	146
17.3	CONTENUTO DEI DOCUMENTI DI FATTURAZIONE.....	146
17.3.1	<i>Fatture di trasporto</i>	<i>146</i>
17.3.2	<i>Altre fatture.....</i>	<i>147</i>
17.4	MODALITÀ DI EMISSIONE	147
17.5	MODALITÀ DI PAGAMENTO	147
17.6	MANCATO PAGAMENTO	147
17.7	CONTESTAZIONI.....	148

17.1 INTRODUZIONE

Al termine di ogni mese, non appena sono disponibili tutti i dati necessari al calcolo del bilancio dell'Utente, GP Infrastrutture Trasporto provvede ad emettere le fatture relative al servizio di trasporto. L'attività di fatturazione include, oltre al calcolo dei corrispettivi di capacità di trasporto su rete regionale e dei corrispettivi di scostamento, l'emissione delle fatture relative ad eventuali conguagli o al calcolo di interessi di mora.

17.2 TIPOLOGIE DI FATTURA

I documenti di fatturazione emessi da GP Infrastrutture Trasporto sono classificati in due tipologie:

- fatture di trasporto,
- altre fatture.

Le prime indicano gli importi relativi ai corrispettivi di capacità per il trasporto sulle reti GP Infrastrutture Trasporto e i corrispettivi di scostamento.

Le seconde indicano, a seconda dei casi, importi relativi a conguagli, interessi di mora su ritardi nei pagamenti, correzioni di errori su fatture già emesse o eventuali altre voci.

17.3 CONTENUTO DEI DOCUMENTI DI FATTURAZIONE

Tutte le fatture indicano:

- i dati identificativi dell'Utente destinatario,
- il numero della fattura,
- la tipologia di fattura, secondo il raggruppamento indicato nel paragrafo 17.2,
- la data di emissione,
- il mese o periodo cui si riferisce la fattura,
- i termini di scadenza del pagamento,
- le modalità di pagamento,
- la descrizione e gli importi di ogni voce fatturata,
- l'importo totale dell'IVA,
- l'importo totale della fattura.

17.3.1 Fatture di trasporto

Le fatture di trasporto, in allegato riportano, in base alla tipologia di fattura:

- i valori, dettagliati per singolo punto di riconsegna, relativi alla capacità di trasporto, espressi in Sm³/g,
- i valori, dettagliati per singolo punto di riconsegna, relativi allo scostamento rilevato, espressi in Sm³,
- i corrispettivi di capacità, dettagliati per singolo punto di riconsegna, espressi in Euro;
- i corrispettivi di scostamento applicati, dettagliati per singolo punto di riconsegna, espressi in Euro.

17.3.2 Altre fatture

Le altre fatture indicano, a seconda dei casi, oltre ai dati riportati al paragrafo 17.3:

- le voci oggetto di conguaglio/correzione,
- i riferimenti alle fatture da conguagliare/correggere
- gli interessi di mora applicati,
- gli importi a cui l'interesse di mora è applicato,
- altro.

17.4 MODALITÀ DI EMISSIONE

In conseguenza del fatto che i dati necessari per l'emissione delle varie fatture si rendono disponibili in momenti diversi, GP Infrastrutture Trasporto emette le fatture di trasporto in due momenti distinti. Le fatture per il pagamento delle capacità di trasporto sono emesse entro il giorno 5 (cinque) del mese m+1. Le fatture per il pagamento degli scostamenti sono emesse entro il giorno 25 (venticinque) del medesimo mese. In tutti i casi in cui tali date cadano di sabato, domenica o giorno festivo, il termine viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Le eventuali fatture di conguaglio, riferite al servizio di trasporto del mese m-3, come indicato nel capitolo "Bilanciamento", sono emesse entro la fine del mese m.

Le fatture sono inviate in originale via posta. La data ufficiale della fattura è rappresentata dalla data di emissione riportata sulla stessa.

17.5 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le fatture devono essere pagate entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione. Nel caso in cui la scadenza cada di sabato, domenica o giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. Il mancato pagamento è disciplinato secondo quanto descritto nel successivo paragrafo 17.6.

I termini e le modalità di pagamento sono indicati nella fattura.

Eventuali errori di stampa e/o di calcolo manifesti negli importi fatturati vengono generalmente corretti prima del termine di pagamento, determinando l'annullamento del documento e l'invio di una nuova fattura. Nel caso non sia possibile provvedere in tempo utile alla correzione, l'Utente pagherà l'importo considerato corretto, se minore, e verrà emessa relativa nota credito; oppure per l'eventuale maggiore importo verrà emessa apposita nota di credito.

Qualora l'esito dei conguagli, di correzioni di errori manifesti o di altre fatturazioni sia un importo a credito verso gli Utenti, GP Infrastrutture Trasporto provvederà tempestivamente all'emissione della relativa nota di debito o credito.

17.6 MANCATO PAGAMENTO

GP Infrastrutture Trasporto applica, nei casi di mancato pagamento, un interesse di mora pari al Tasso di Riferimento determinato dalla Banca d'Italia incrementato del 3,5 per cento. L'interesse così calcolato, ripartito sui giorni dell'anno, è applicato alle fatture non pagate per ogni giorno di mancato pagamento.

I giorni di mancato pagamento decorrono secondo i termini indicati al paragrafo 17.5.

In caso di mancato pagamento per un periodo di 3 (tre) mesi, anche non consecutivi, si applicano le disposizioni del capitolo "Responsabilità delle parti", paragrafo 18.5.1.3 "Mancato pagamento".

17.7 CONTESTAZIONI

Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'emissione, l'Utente può richiedere la correzione di presunti errori manifesti delle fatture. GP Infrastrutture Trasporto, nel solo caso di errori manifesti, provvede a correggere e ad emettere nuovamente le fatture. L'Utente è tenuto al pagamento delle fatture così corrette entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione.

GP Infrastrutture Trasporto considera verifiche di presunti errori non manifesti solo in sede di conguaglio.

Qualora sorgano contestazioni da parte dell'Utente circa l'importo fatturato, l'Utente dovrà comunque provvedere al pagamento integrale della fattura in oggetto. Se la contestazione si rivela fondata, GP Infrastrutture Trasporto provvederà tempestivamente all'emissione della relativa nota di debito o credito, tenendo conto degli interessi come definiti nel caso di ritardato pagamento. Per la regolamentazione dell'eventuale arbitrato necessario per dirimere il contenzioso si veda il paragrafo 18.7.6 del capitolo "Responsabilità delle Parti".

Salvo contestazioni tra le Parti, ciascuna fattura sarà considerata definitiva dopo un periodo di 3 mesi dall'emissione della stessa.

18 RESPONSABILITA' DELLE PARTI

18.1	INTRODUZIONE	151
18.2	VALIDITÀ DEL CODICE DI RETE	151
18.3	INADEMPIENZE CONTRATTUALI	151
18.3.1	<i>Specifiche di pressione</i>	151
18.3.2	<i>Specifiche di qualità</i>	151
18.3.3	<i>Mancata erogazione della prestazione</i>	151
18.3.4	<i>Responsabilità in relazione al servizio di odorizzazione</i>	152
18.4	LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ	152
18.4.1	<i>Dolo/colpa grave</i>	152
18.4.2	<i>Esclusione di responsabilità</i>	152
18.5	RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI TRASPORTO	153
18.5.1	<i>Cause di risoluzione da parte di GP Infrastrutture Trasporto</i>	153
18.5.1.1	<i>Perdita dei requisiti di accesso</i>	153
18.5.1.2	<i>Procedura concorsuale</i>	153
18.5.1.3	<i>Mancato pagamento</i>	153
18.5.1.4	<i>Utilizzo improprio del sistema informativo</i>	153
18.5.2	<i>Importi maturati</i>	153
18.5.3	<i>Cause di risoluzione da parte dell'Utente</i>	154
18.5.4	<i>Risoluzione per causa di forza maggiore</i>	154
18.6	FORZA MAGGIORE	154
18.6.1	<i>Definizione</i>	154
18.6.2	<i>Cause</i>	154
18.6.3	<i>Effetti</i>	155
18.6.4	<i>Notifica</i>	155
18.6.5	<i>Impatto sui corrispettivi di trasporto</i>	155
18.7	RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	156
18.7.1	<i>Competenze dell'Autorità</i>	156
18.7.2	<i>Disposizioni transitorie</i>	156
18.7.3	<i>Tentativo di conciliazione</i>	156
18.7.4	<i>Risoluzione giudiziale</i>	156
18.7.5	<i>Applicazione</i>	156
18.7.6	<i>Arbitrato tecnico</i>	157
18.8	CESSIONE DEL CONTRATTO	157

18.9 CESSAZIONE DEL CONTRATTO 157

18.1 INTRODUZIONE

Il presente capitolo descrive la procedura di risoluzione delle controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del contratto di trasporto e del codice di rete.

18.2 VALIDITÀ DEL CODICE DI RETE

Ferme restando le disposizioni inderogabili di legge, le previsioni contenute nel codice di rete costituiscono il complesso dei diritti e degli obblighi delle Parti in relazione alla prestazione del servizio di trasporto sulla rete GP Infrastrutture Trasporto.

GP Infrastrutture Trasporto e l'Utente sono vincolati al rispetto dei reciproci diritti e all'assolvimento dei reciproci obblighi stabiliti nel codice di rete in virtù della sottoscrizione del contratto di trasporto.

Per quanto non espressamente disciplinato nel contratto di trasporto, si fa dunque riferimento a quanto previsto dal codice di rete le cui norme, in quanto applicabili, formano parte integrante e sostanziale del contratto.

18.3 INADEMPIENZE CONTRATTUALI

Fermo restando quanto già stabilito specificamente all'interno dei singoli capitoli del codice di rete e quanto previsto nel capitolo successivo, le Parti, GP Infrastrutture Trasporto ed Utente, devono comportarsi secondo le regole della correttezza e secondo diligenza.

18.3.1 Specifiche di pressione

Nei casi in cui la pressione del gas consegnato dall'Utente a GP Infrastrutture Trasporto presso un punto di consegna sia inferiore al valore minimo, vale quanto disposto al paragrafo 12.2.1 del capitolo "Pressioni di consegna e riconsegna".

Nei casi in cui la pressione del gas riconsegnato da GP Infrastrutture Trasporto presso un punto di riconsegna sia inferiore al valore minimo, vale quanto disposto al paragrafo 12.2.2 del capitolo "Pressioni di consegna e riconsegna".

18.3.2 Specifiche di qualità

In caso di mancato rispetto da parte degli Utenti degli intervalli ammessi per i parametri di qualità presso un qualunque punto di consegna, vale quanto disposto al paragrafo 11.4.1.1 del capitolo "Qualità del gas". In caso di mancato rispetto da parte di GP Infrastrutture Trasporto degli intervalli ammessi per i parametri di qualità presso un qualunque punto di riconsegna, vale quanto disposto al paragrafo 11.4.2.1 del capitolo "Qualità del gas".

18.3.3 Mancata erogazione della prestazione

Ad eccezione dei casi di forza maggiore, emergenze di servizio e interventi sulla rete, qualora GP Infrastrutture Trasporto non effettui la prestazione, avente per oggetto il servizio

di trasporto di gas, posta a proprio carico dal contratto di trasporto ed, in conseguenza di tale comportamento, risulti impossibile il prelievo di gas da parte dell'Utente, l'Utente stesso, per il periodo in cui è sospesa la prestazione, è sollevato da ogni obbligo connesso al pagamento del corrispettivo di capacità ed ha diritto ad ottenere da GP Infrastrutture Trasporto, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso di tutti i costi ed oneri sostenuti in dipendenza della mancata prestazione.

18.3.4 Responsabilità in relazione al servizio di odorizzazione

L'utente è responsabile di fornire e mantenere aggiornata l'indicazione di categoria d'uso di cui al TISG per ciascun punto di riconsegna presso i clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto presso cui è titolare di capacità, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; è tenuto, inoltre, ad informare il cliente Finale direttamente allacciato alla rete di trasporto circa le modalità di odorizzazione e le disposizioni in materia.

Il trasportatore provvede, in ogni caso, all'odorizzazione del gas per tutti i punti di riconsegna, secondo quanto indicato nel Capito 3.

18.4 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

18.4.1 Dolo/colpa grave

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1229 c.c., la responsabilità di ciascuna Parte nei confronti dell'altra per qualsiasi danno derivante, o comunque connesso, alla esecuzione o alla mancata, parziale o ritardata esecuzione dei propri obblighi in forza della sottoscrizione del contratto di trasporto, comprese le eventuali perdite di gas, è espressamente limitata ai soli casi di dolo e/o colpa grave.

Tale limitazione non opera tuttavia nel caso in cui il danno derivi da violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.

18.4.2 Esclusione di responsabilità

Si conviene altresì di escludere esplicitamente ogni e qualsiasi responsabilità di una Parte nei confronti dell'altra per le seguenti voci di danno:

- danni indiretti quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, interruzione di contratti dell'Utente con propri clienti e/o fornitori o eventuali corrispettivi, esborsi, risarcimenti o pagamenti a qualunque titolo cui la Parte sia obbligata in dipendenza dei propri contratti o rapporti con clienti e/o fornitori e/o terzi e/o competenti autorità,
- lucro cessante, quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, perdita di profitto o reddito per l'Utente,
- danno non patrimoniale quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il danno d'immagine.

18.5 RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI TRASPORTO

18.5.1 Cause di risoluzione da parte di GP Infrastrutture Trasporto

Il contratto di trasporto, oltre che per le cause previste dalla legge, può essere risolto in via anticipata da GP Infrastrutture Trasporto, rispetto alla propria scadenza naturale, mediante invio di comunicazione scritta all'Utente, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, con copia per conoscenza all'Autorità, nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti di accesso da parte dell'Utente,
- procedura concorsuale a carico dell'Utente,
- mancato pagamento,
- utilizzo improprio del sistema informativo.

18.5.1.1 Perdita dei requisiti di accesso

Qualora un Utente cessi di soddisfare, per qualunque motivo, uno o più dei requisiti per l'accesso al sistema, così come indicati nel capitolo "Conferimento di capacità di trasporto", e non sia in grado di provvedere al ripristino di tale requisito nel termine di 30 (trenta) giorni di calendario a decorrere dalla comunicazione da parte di GP Infrastrutture Trasporto della intervenuta perdita del requisito, il soggetto in esame perde la qualifica di Utente e con essa la possibilità di accedere al servizio di trasporto sulla rete GP Infrastrutture Trasporto.

18.5.1.2 Procedura concorsuale

L'assoggettamento dell'Utente ad una qualsiasi procedura concorsuale, sia essa giudiziale, amministrativa o volontaria, costituisce titolo per la risoluzione contrattuale da parte di GP Infrastrutture Trasporto, fatto salvo il subentro nel contratto di trasporto da parte dell'organo concorsuale ai sensi di legge.

18.5.1.3 Mancato pagamento

L'inadempimento da parte dell'Utente dell'obbligazione di pagamento di importi fatturati a qualsiasi titolo a favore di GP Infrastrutture Trasporto in dipendenza dell'esecuzione del contratto di trasporto per un periodo di 3 (tre) mesi, anche non consecutivi, dà diritto a GP Infrastrutture Trasporto, fatto salvo ogni altro rimedio previsto dalla legge, di risolvere in via anticipata il contratto di trasporto stesso.

18.5.1.4 Utilizzo improprio del sistema informativo

Il prolungato utilizzo improprio dei sistemi informativi da parte dell'Utente, che risulti di grave pregiudizio alla corretta gestione dei dati di trasporto da parte di GP Infrastrutture Trasporto, costituisce motivo di risoluzione anticipata del contratto di trasporto, con obbligo di risarcimento di tutti i danni causati a GP Infrastrutture Trasporto e agli altri Utenti.

18.5.2 Importi maturati

In tutti i casi di risoluzione contrattuale previsti nel precedente paragrafo 18.5.1, l'Utente interessato è comunque tenuto a corrispondere a GP Infrastrutture Trasporto, oltre

agli importi effettivamente maturati, a qualunque titolo, fino alla data di risoluzione del contratto di trasporto, una somma risultante dall'attualizzazione, alla data della risoluzione e ad un tasso pari al rendimento medio annuo dei buoni del Tesoro decennali dell'ultimo anno disponibile, aumentato dello 0,75 per cento, degli importi rappresentativi del corrispettivo di capacità dovuto dall'Utente per il periodo tra la data della risoluzione anticipata e la data di naturale scadenza del contratto di trasporto.

18.5.3 Cause di risoluzione da parte dell'Utente

Nel caso di eventi che impediscano all'Utente di immettere gas nella rete GP Infrastrutture Trasporto o prelevarlo dalla stessa per un periodo consecutivo superiore a 6 mesi a partire dalla data di sopravvenienza dell'evento stesso, l'Utente ha diritto, mediante invio di comunicazione scritta a GP Infrastrutture Trasporto nella quale risulti oggettiva evidenza dell'evento sopra menzionato, di richiedere la risoluzione anticipata del contratto di trasporto, in relazione alle prestazioni rese impossibili dall'evento in oggetto.

L'Utente interessato è comunque tenuto a corrispondere a GP Infrastrutture Trasporto gli importi di cui al paragrafo 18.5.2. Qualora la capacità di cui al contratto risolto sia conferita da GP Infrastrutture Trasporto, in tutto o in parte, ad un altro Utente, l'importo relativo al corrispettivo di tale capacità conferita viene accreditato all'Utente interessato dalla risoluzione.

18.5.4 Risoluzione per causa di forza maggiore

Il contratto di trasporto può essere altresì risolto, su iniziativa di GP Infrastrutture Trasporto o dell'Utente, in relazione a prestazioni rese impossibili da un evento qualificato ai sensi del successivo paragrafo come di "forza maggiore", qualora l'evento stesso si protragga in maniera continuativa oltre 6 mesi a partire dalla data di sopravvenienza dell'evento medesimo.

18.6 FORZA MAGGIORE

18.6.1 Definizione

Con l'espressione "forza maggiore" si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza sopravvenuto sulla rete GP Infrastrutture Trasporto, non imputabile alla Parte che la invoca ("Parte interessata"), tale da rendere impossibile o illegittimo, in tutto o in parte, l'adempimento degli obblighi della Parte interessata previsti nel contratto di trasporto fintantoché la causa di forza maggiore perduri e che non sia stato possibile evitare usando con continuità la dovuta diligenza di un operatore prudente e ragionevole.

18.6.2 Cause

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ed a condizione che soddisfino i requisiti di cui al paragrafo precedente, costituiscono cause di forza maggiore:

- guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse,
- fenomeni naturali avversi compresi fulmini, terremoti, frane, incendi e inondazioni,
- esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche,

- scioperi, serrate ed ogni altra forma di agitazione a carattere industriale, ad esclusione dei casi di conflittualità aziendale, dichiarati in occasioni diverse dalla contrattazione collettiva, che riguardano direttamente GP Infrastrutture Trasporto o l'Utente,
- ritardato o mancato ottenimento, da parte di GP Infrastrutture Trasporto, dei necessari permessi e/o concessioni da parte delle competenti autorità per quanto concerne la posa di tubazioni e l'esercizio delle infrastrutture di trasporto, nonché delle eventuali occupazioni d'urgenza e asservimenti coattivi richiesti alle competenti autorità e revoca dei suddetti permessi e/o concessioni, qualora ciò non sia determinato da comportamento doloso, negligente o omissivo da parte di GP Infrastrutture Trasporto,
- atti, dinieghi, o silenzio non comportante assenso delle autorità competenti che non siano determinati dal comportamento doloso,
- negligente o omissivo della Parte interessata cui si riferiscono,
- vizi, avarie o cedimenti degli impianti/condotte, equipaggiamenti o installazioni, destinati al trasporto del gas sulla rete GP Infrastrutture Trasporto, che GP Infrastrutture Trasporto non avrebbe potuto prevenire usando un adeguato livello di diligenza.

Le Parti convengono espressamente che non costituisce causa di forza maggiore qualunque evento si sia verificato al di fuori della rete GP Infrastrutture Trasporto.

18.6.3 Effetti

La Parte interessata è sollevata da ogni responsabilità circa il mancato adempimento degli impegni previsti nel contratto di trasporto, nonché per qualsiasi danno o perdita sopportata dall'altra Parte, nella misura in cui gli stessi siano causati da forza maggiore e per il periodo in cui sussista tale causa.

Al verificarsi di un evento di forza maggiore, la Parte interessata deve comunque adoperarsi, per quanto nelle proprie possibilità, per limitare gli effetti negativi dell'evento al fine di consentire, nel più breve tempo possibile, la ripresa della normale esecuzione dei propri adempimenti contrattuali.

L'impossibilità di una Parte ad adempiere al proprio obbligo di pagamento non è considerata forza maggiore.

18.6.4 Notifica

La Parte interessata è tenuta a notificare all'altra Parte, in maniera tempestiva:

- il verificarsi dell'evento che rende impossibile l'adempimento, totale o parziale, delle obbligazioni a proprio carico dedotte nel contratto di trasporto, fornendo una chiara indicazione circa la natura dell'evento stesso ed indicando altresì, qualora fosse possibile effettuare una stima ragionevole, il tempo che potrebbe essere necessario per porvi rimedio,
- lo sviluppo dell'evento, fornendo un regolare aggiornamento circa la durata prevista,
- l'intervenuta cessazione dell'evento di forza maggiore e le eventuali modificazioni operate dalla forza maggiore sulle condizioni di esecuzione del contratto di trasporto.

18.6.5 Impatto sui corrispettivi di trasporto

In presenza di una causa di forza maggiore, il corrispettivo di capacità a carico dell'Utente viene ridotto "pro rata temporis", ossia per il periodo relativo all'interruzione totale o parziale della prestazione di trasporto in ragione della ridotta quantità di gas riconsegnata all'Utente ai punti di riconsegna.

18.7 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

18.7.1 Competenze dell'Autorità

Ai sensi di quanto previsto all'Articolo 18 della Delibera n°137/02, in caso di controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del contratto di trasporto e fino all'adozione del regolamento di cui all'Articolo 2.24, lettera b), della Legge 14 novembre 1995, n°481, le parti possono di comune accordo ricorrere all'Autorità per l'attivazione di una procedura di arbitrato, ai sensi della deliberan.42/05.

18.7.2 Disposizioni transitorie

In attesa del regolamento dell'Autorità, GP Infrastrutture Trasporto intende adottare una procedura provvisoria mediante la quale risolvere le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione e dall'applicazione del contratto di trasporto e del codice di rete.

18.7.3 Tentativo di conciliazione

Qualora insorgesse una controversia in ordine all'interpretazione e/o all'applicazione delle disposizioni contenute nel presente codice o nel contratto di trasporto, la Parte interessata è tenuta ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione comunicando all'altra Parte l'oggetto della controversia e il nominativo del soggetto incaricato di esperire il tentativo in nome e per conto della Parte stessa con lettera raccomandata al quale dovrà essere conferito espresso mandato a transigere e conciliare.

Resta inteso che l'esperimento del tentativo in oggetto fa sempre salva la facoltà di ciascuna delle Parti di ricorrere a misure cautelari e d'urgenza previste dalla legge.

Una volta avviato il tentativo di conciliazione, le Parti concordano i tempi e le modalità di esperimento dello stesso e si comportano in buona fede al fine di addivenire ad un accordo soddisfacente per entrambe. In caso di esito positivo viene redatto dalle Parti e per iscritto uno specifico accordo che vale come transazione ai sensi e per gli effetti degli art. 1965 e seguenti del codice civile.

18.7.4 Risoluzione giudiziale.

Qualora il tentativo di conciliazione non dia esito positivo o comunque le Parti non addivengano ad una composizione della controversia entro 60 giorni dalla data della comunicazione con lettera raccomandata di cui al punto precedente, ciascuna delle Parti ha facoltà di adire l'Autorità giudiziaria per la risoluzione della controversia stessa, e fatte salve le competenze in materia di risoluzione delle controversie attribuite all'Autorità dalla legge e ai sensi dell'art. 18 della delibera n. 137/02.

Per tale ipotesi le Parti attribuiscono fin da ora la competenza esclusiva al Foro di Brescia.

18.7.5 Applicazione

La presente disposizione si applicherà anche a tutti i rapporti in essere con gli Utenti alla

data di entrata in vigore del presente Codice di Rete, che discendano da Contratti di Trasporto sottoscritti con il Trasportatore anche precedentemente a tale data.

18.7.6 Arbitrato tecnico.

Qualora insorgesse tra le Parti una controversia avente per oggetto questioni di natura strettamente tecnica e tali per cui la risoluzione delle stesse necessiti di un giudizio specialistico, le Parti designano di comune accordo un esperto iscritto nell'Albo professionale degli ingegneri di Brescia e, in caso di mancato accordo, ciascuna parte può richiedere al Preside della Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Brescia la nomina di un esperto iscritto nell'albo professionale degli ingegneri di Brescia.

L'esperto così nominato concorda con le Parti la procedura per l'esame della questione tecnica.

Il parere dell'esperto viene trasfuso dalle Parti in un accordo scritto al quale le Parti conferiscono gli effetti della transazione di cui agli artt. 1965 e seguenti del codice civile.

18.8 CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto assoluto divieto a ciascuna delle Parti di cedere, totalmente o parzialmente, il contratto di trasporto a terzi senza il previo consenso scritto dell'altra Parte.

Il consenso non può essere irragionevolmente negato qualora il terzo possenga i requisiti di idoneità previsti nel presente codice. L'efficacia della cessione è subordinata alla prova del possesso di tali requisiti che è onere della Parte cedente fornire alla Parte ceduta.

La cessione avviene comunque senza liberazione dell'Utente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1408 c.c.

Il consenso dell'Utente alla cessione del contratto di trasporto da Parte di GP Infrastrutture Trasporto non è necessario qualora la cessionaria sia una società controllante, controllata di GP Infrastrutture Trasporto cedente o sotto il comune controllo di altra società ai sensi dell'art. 2359, comma 1, c.c.

18.9 CESSAZIONE DEL CONTRATTO

In ogni caso di cessazione del contratto le garanzie finanziarie presentate verranno restituite secondo quanto previsto nel capitolo 5.1.4.4.

19 DISPOSIZIONI GENERALI

19.1	PROPRIETÀ INTELLETTUALE	159
19.2	RISERVATEZZA	159
19.2.1	<i>Obblighi delle Parti</i>	159
19.2.2	<i>Eccezioni</i>	159
19.2.3	<i>Efficacia degli obblighi.....</i>	159
19.3	PRIVACY	160
19.4	RINUNCE.....	161
19.5	DISPOSIZIONI FISCALI ED AMMINISTRATIVE.....	161
19.6	OBBLIGHI D'INFORMAZIONE.....	161

19.1 PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Qualora per l'esecuzione del contratto di trasporto sia necessario consentire ad una delle Parti l'utilizzo temporaneo dei diritti derivanti da una proprietà intellettuale di cui è titolare l'altra Parte, tali diritti rimangono in capo al legittimo titolare (autore o licenziante), il quale può inibirne l'utilizzo ove dall'utilizzo stesso derivi o possa derivare un pregiudizio al proprio diritto di proprietà intellettuale.

La Parte alla quale viene consentito l'utilizzo dei diritti di cui sopra è tenuta a comportarsi secondo correttezza e buona fede salvaguardando per quanto possibile l'integrità dei diritti stessi in favore del legittimo titolare.

19.2 RISERVATEZZA

19.2.1 Obblighi delle Parti

Tutte le informazioni, le notizie, i dati e /o i documenti di qualsivoglia natura e provenienza riguardanti l'attività di una delle Parti, comunque acquisite, in forma scritta od orale, incluse quelle derivanti dallo scambio di dati in forma elettronica tra GP Infrastrutture Trasporto ed Utente in conformità al codice di rete, sono da considerarsi riservati e non potranno essere utilizzati da ciascuna Parte, dai suoi dipendenti e/o agenti/rappresentanti se non in funzione dell'esecuzione del contratto di trasporto, né possono essere divulgate a terzi se non in conformità con preventive istruzioni o autorizzazioni scritte della Parte cui tali informazioni si riferiscono e previa sottoscrizione di analoga clausola di riservatezza da parte dei terzi.

19.2.2 Eccezioni

Fermo restando quanto disposto dal paragrafo precedente, le informazioni non sono considerate di natura riservata nel caso e nella misura in cui si tratti di:

- informazioni che erano di dominio pubblico al momento in cui sono state rivelate o che diventano di dominio pubblico per cause diverse dall'inadempimento o dalla colpa della Parte ricevente,
- informazioni di cui la Parte ricevente era già a conoscenza al momento in cui sono state rivelate dall'altra Parte e per le quali non vi era obbligo di riservatezza,
- informazioni la cui riservatezza cade nel momento in cui ciò sia richiesto per adempiere agli obblighi di legge o a richieste dell'Autorità,
- informazioni che la Parte ricevente ha legalmente ottenuto da terzi senza violazione di alcun obbligo di riservatezza nei confronti dell'altra Parte.

19.2.3 Efficacia degli obblighi

Gli obblighi relativi alla riservatezza qui indicati hanno efficacia a partire dalla sottoscrizione del contratto di trasporto per tutta la durata dello stesso e per un periodo di 2 anni dalla data effettiva di cessazione o risoluzione degli obblighi contrattuali sorti in adempimento al contratto di trasporto.

19.3 PRIVACY

Relativamente al D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali (qui di seguito "Codice"), le Parti prendono atto che:

- l'Utente è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 4.1 lettera f) del Codice;
- GP Infrastrutture Trasporto è dotata dell'esperienza, dell'affidabilità, delle capacità e delle strutture richieste dall'articolo 29 del Codice per assolvere alla funzione di "responsabile del trattamento dei dati personali" (qui di seguito "responsabile trattamento dati") e garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Ciò premesso, le Parti convengono che GP Infrastrutture Trasporto è responsabile trattamento dati, ai sensi dell'articolo 4.1 lettera g) del Codice, con riferimento alle sole operazioni di trattamento e ai soli dati che GP Infrastrutture Trasporto è chiamata a trattare in relazione all'esecuzione dei rapporti contrattuali di cui al codice di rete.

In particolare:

- l'Utente provvede all'assolvimento dell'obbligo di informare i propri clienti finali dell'intervenuta nomina di GP Infrastrutture Trasporto quale responsabile trattamento dati.
- GP Infrastrutture Trasporto:
 - tratta i dati personali dell'Utente in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto della normativa esistente in materia di privacy e nei limiti del trattamento effettuato dall'Utente;
 - custodisce dati personali dell'Utente ai sensi degli articoli 31, 33/35 del Codice
 - individua, se necessario, i soggetti ai quali affidare la qualifica di incaricati del trattamento, ai sensi dell'articolo 30 del Codice e, sulla base del successivo atto di incarico, individua le istruzioni da impartire a detti soggetti, vigilando sul relativo operato, ai sensi del citato art. 30;
 - effettua le sole operazioni di trattamento dati strettamente necessarie all'esecuzione dei propri obblighi contrattuali, quali conservazione ed elaborazione. GP Infrastrutture Trasporto deve effettuare le menzionate operazioni di trattamento in conformità alle finalità del trattamento operato dall'Utente. Inoltre, GP Infrastrutture Trasporto non può effettuare alcuna operazione di trattamento diversa da quelle menzionate, e l'Utente tiene indenne GP Infrastrutture Trasporto da ogni responsabilità connessa ad operazioni di trattamento di esclusiva competenza dell'Utente. A tale proposito, GP Infrastrutture Trasporto non è responsabile in ordine alla raccolta dei dati personali ed agli obblighi connessi, quali la raccolta del consenso degli interessati, se necessario, nonché alla pertinenza ed esattezza dei dati. L'Utente è pertanto l'unico responsabile in ordine ad ogni contestazione avente per oggetto tali attività;
 - si attiene alle istruzioni impartite dall'Utente e non risponde di eventuali violazioni derivanti da istruzioni incomplete o errate impartite dall'Utente, che pertanto lo tiene indenne da qualsiasi pretesa conseguente o connessa;
 - consente all'Utente l'esercizio del potere di controllo, ai sensi dell'articolo 29 della legge;

- adotta le misure individuate dall'Utente intese a consentire all'interessato l'effettivo esercizio dei diritti previsti dall'articolo 7 della legge, ed agevola detto esercizio, nei limiti della propria sfera di competenza;
- evade senza ritardo, su richiesta dell'Utente, le eventuali richieste avanzate dagli interessati, ai sensi del citato articolo 7 sempre nei limiti dell'ambito di operatività funzionale del responsabile trattamento dati;
- assicura in generale il rispetto delle prescrizioni del Garante, nei limiti della propria sfera di competenza.

GP Infrastrutture Trasporto non può adottare autonome decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. In caso di necessità ed urgenza, GP Infrastrutture Trasporto deve informare al più presto l'Utente, affinché quest'ultimo possa prendere le opportune decisioni. In ogni caso, qualora istruzioni dell'Utente, modifiche legislative e/o regolamentari nonché prescrizioni del Garante comportino costi e/o attività aggiuntive a carico di GP Infrastrutture Trasporto, i relativi oneri sono di esclusiva competenza dell'Utente.

La nomina di GP Infrastrutture Trasporto quale responsabile trattamento dati ha efficacia per tutta (e solo per) la durata del contratto di trasporto tra le Parti.

19.4 RINUNCE

Il mancato esercizio dei diritti conferiti ad una Parte, in conformità al contratto di trasporto, non è considerato una rinuncia a quei diritti né preclude l'esercizio degli stessi in altre occasioni.

19.5 DISPOSIZIONI FISCALI ED AMMINISTRATIVE

Le denunce, le dichiarazioni e/o gli adempimenti di tipo fiscale o amministrativo previsti da disposizioni ufficiali presenti e future delle competenti autorità avvengono/avverranno a cura dell'Utente, ad eccezione di quelle per le quali la legge preveda diversamente.

Ogni imposta, tassa o diritto applicati in Italia sul gas trasportato per conto dell'Utente sulla rete di GP Infrastrutture Trasporto, nonché sulla consegna e riconsegna dello stesso, è a carico dell'Utente, che tiene indenne GP Infrastrutture Trasporto da ogni responsabilità. GP Infrastrutture Trasporto ha inoltre diritto a rivalersi sull'Utente per ogni e qualsiasi onere di natura fiscale e/o amministrativa sostenuto in conseguenza di errori di misura presso gli impianti di proprietà di terzi, o di dichiarazioni fiscali non corrette, incomplete, omesse o ritardate effettuate, o che avrebbero dovuto essere effettuate, dall'Utente.

Ciascuna delle Parti non si assume alcuna responsabilità né solidarietà in relazione alle obbligazioni fiscali dell'altra.

19.6 OBBLIGHI D'INFORMAZIONE

L'Utente è l'unico responsabile delle eventuali conseguenze dannose verificatesi nei confronti dei propri clienti finali o di qualunque altro terzo, nonché nei confronti di GP Infrastrutture Trasporto, a causa della mancata o ritardata o incompleta comuni-

cazione delle informazioni cui l'Utente medesimo è tenuto in forza delle disposizioni contenute nel presente documento.

A tal fine l'Utente manleva GP Infrastrutture Trasporto da ogni e qualsiasi richiesta o pretesa formulata, a qualunque titolo, da terzi.

SEZIONE 7 - EMERGENZE

20 GESTIONE DELLE EMERGENZE DI SERVIZIO

20.1	DEFINIZIONE ED INDIVIDUAZIONE DELL'EMERGENZA	164
20.2	CAUSE E TIPOLOGIE DI EMERGENZA	164
20.2.1	<i>Emergenze dovute ad anomalie tecniche</i>	164
20.2.2	<i>Emergenze dovute a mancata copertura del fabbisogno di gas.....</i>	164
20.3	MODALITÀ DI RILEVAZIONE DELL'EMERGENZA	164
20.4	PROCEDURA PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA	165
20.4.1	<i>Attività.....</i>	165
20.4.1.1	Attivazione del servizio 'guasti, emergenze o malfunzionamento della rete di trasporto'	165
20.4.1.2	Gestione dei sopralluoghi	165
20.4.1.3	Realizzazione dell'intervento di emergenza	165
20.4.2	<i>Risorse</i>	166
20.4.2.1	Centro di telecontrollo	166
20.4.2.2	Personale	166
20.4.2.3	Mezzi di trasporto	166
20.4.2.4	Mezzi di comunicazione	166
20.4.2.5	Attrezzature e materiali di emergenza	166
20.4.2.6	Supporto cartografico	166
20.5	DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI	166
20.5.1	<i>Diritti e obblighi dell'Utente.....</i>	166
20.5.1.1	Organizzazione dell'eventuale fornitura alternativa	167
20.5.1.2	Informazioni a GP Infrastrutture Trasporto	167
20.5.2	<i>Diritti e obblighi di GP Infrastrutture Trasporto.....</i>	167

20.1 DEFINIZIONE ED INDIVIDUAZIONE DELL'EMERGENZA

Si definisce emergenza di servizio la temporanea indisponibilità delle infrastrutture di rete dovuta a condizioni impreviste e transitorie, che impongono vincoli speciali alle attività di trasporto. È distinta dall'emergenza generale per mancanza di copertura del fabbisogno, descritta nel capitolo "Modalità di passaggio dalle condizioni di normale esercizio alle condizioni di emergenza generale".

A titolo esemplificativo, sono compresi nelle emergenze di servizio:

- i casi in cui si verifica una considerevole fuoriuscita incontrollata di gas metano,
- i casi di indisponibilità non programmata di condotte o di danneggiamenti a metanodotti per eventi naturali, che non comportano necessariamente fuoriuscite incontrollate di gas.

GP Infrastrutture Trasporto gestisce le emergenze di servizio sulla base di una procedura finalizzata a ripristinare nel minor tempo possibile la sicurezza del sistema e a minimizzare le riduzioni di servizio, in conformità con le norme tecniche vigenti.

20.2 CAUSE E TIPOLOGIE DI EMERGENZA

Si distinguono due cause di emergenza:

- emergenza dovuta ad anomalie tecniche,
- emergenza dovuta a mancata copertura del fabbisogno di gas e/o di pressione ai punti di immissione della rete gestita da GP Infrastrutture Trasporto,

Gli eventi che determinano una situazione di emergenza della rete di proprietà di GP Infrastrutture Trasporto includono eventi che avvengono su tale rete e/o che si verificano a monte sulle infrastrutture appartenenti alla rete di proprietà dell'Impresa Maggiore e che si ripercuotono a valle sulla rete GP Infrastrutture Trasporto.

20.2.1 Emergenze dovute ad anomalie tecniche

Nel caso di anomalie tecniche le emergenze si distinguono in base al fatto che abbiano comportato una considerevole fuoriuscita incontrollata di gas oppure no e possono essere determinate da:

- fuori servizio non programmato di condotte, totale o parziale;
- fuori servizio non programmato di impianti di linea, totale o parziale;
- fuori servizio non programmato di centrali di compressione, totale o parziale;
- danneggiamenti ai metanodotti per eventi naturali (movimenti franosi, alluvioni, esondazioni, movimenti tellurici, ecc.).

20.2.2 Emergenze dovute a mancata copertura del fabbisogno di gas

In questo caso si tratta tipicamente di fuori servizio, interventi o danneggiamenti sulla rete a monte che si traducono nell'impossibilità per l'Utente di consegnare il gas sulla rete di GP Infrastrutture Trasporto.

20.3 MODALITÀ DI RILEVAZIONE DELL'EMERGENZA

Il centro di telecontrollo di GP Infrastrutture Trasporto rileva e segnala ai reparti operativi di zona eventuali emergenze di tipo impiantistico nel caso in cui le pressioni di un tratto di rete non rientrino all'interno del normale intervallo di esercizio. Qualora tale si-

tuazione di emergenza dovesse verificarsi al di fuori del normale orario di lavoro, la segnalazione è inoltrata ai reperibili di turno di zona.

Casi di emergenza impiantistica possono inoltre essere rilevati attraverso segnalazioni ai numeri telefonici del centro di segnalazione guasti di GP Infrastrutture Trasporto, presidiato 24 ore su 24.

I numeri telefonici sono pubblicati e costantemente aggiornati sul sito internet di GP Infrastrutture Trasporto (<http://www.gpinfrastrutture.it/gp-infrastrutture-trasporto-srl/>). I numeri sono inoltre riportati anche sulla segnaletica utilizzata per evidenziare il percorso dei metanodotti e sulle recinzioni dell'impiantistica fuori terra.

20.4 PROCEDURA PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA

20.4.1 Attività

La procedura di gestione dell'emergenza si articola in tre fasi:

20.4.1.1 Attivazione del servizio 'guasti, emergenze o malfunzionamento della rete di trasporto'

A seguito di una segnalazione di emergenza (sia nel caso di rilevazione automatica da parte del telecontrollo sia nel caso di diretta segnalazione al centro), qualora il malfunzionamento non sia risolvibile in telecontrollo, sono immediatamente attivate le squadre operative di gestione guasti, emergenze o malfunzionamento della rete di trasporto dislocate nell'unità territoriale più prossima al luogo della segnalazione.

20.4.1.2 Gestione dei sopralluoghi

A seguito della segnalazione, la squadra attivata effettua il sopralluogo per determinare l'entità dell'anomalia della rete/impianto.

In particolare, vengono effettuate delle verifiche e delle ispezioni sugli impianti (ricezione e cabine di riduzione) e sulla rete e registrate le informazioni attinenti alle anomalie di cui sopra. (es: descrizione evento e cause; data e ora evento; impianto interessato, ecc.).

Qualora il sopralluogo evidenzia un caso di non emergenza, la squadra qualifica gli interventi necessari e definisce un piano degli interventi da realizzare.

Gli interventi così pianificati, in funzione dell'entità, sono inseriti nel piano delle manutenzioni mensili e pubblicati secondo quanto previsto al capitolo 13 – Programmazione e gestione delle manutenzioni.

20.4.1.3 Realizzazione dell'intervento di emergenza

Nei casi di effettiva emergenza, la squadra esegue l'intervento, eventualmente supportata da altre unità operative specialistiche e/o da società esterne, secondo le procedure operative specifiche di emergenza e nel rispetto della normativa vigente e comunica a GP Infrastrutture Trasporto l'avvenuto intervento e gli eventuali impatti sul servizio di trasporto.

20.4.2 Risorse

20.4.2.1 Centro di telecontrollo

La struttura presidia 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno gli impianti mediante sistema dedicato e coordina le attività delle diverse funzioni aziendali impegnate a far fronte all'insorgere di situazioni di emergenza sulla rete di GP Infrastrutture Trasporto.

In particolare, il centro provvede a:

- definire gli assetti di rete;
- attivare il personale reperibile;
- nel caso di eventi che possano generare pericoli specifici per le persone o per l'ambiente, richiedere l'intervento delle autorità territoriali competenti (Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Polizia, ecc.) fornendo loro le informazioni necessarie;
- acquisire le informazioni utili da parte delle unità di gestione guasti, emergenze o mal-funzionamento della rete di trasporto;
- assicurare il flusso informativo verso le altre funzioni aziendali nonché verso gli Utenti coinvolti nella riduzione del servizio di trasporto causata dall'emergenza.

20.4.2.2 Personale

GP Infrastrutture Trasporto predispone turni di reperibilità del proprio personale e di quello di imprese esterne incaricate, per assicurare il ripristino delle condizioni di sicurezza.

20.4.2.3 Mezzi di trasporto

GP Infrastrutture Trasporto dispone di un parco automezzi adeguato per trasportare persone e materiali sui luoghi dell'emergenza.

20.4.2.4 Mezzi di comunicazione

GP Infrastrutture Trasporto dispone di mezzi di comunicazione tali da assicurare la rintracciabilità del personale reperibile e l'operatività durante gli interventi di emergenza.

20.4.2.5 Attrezzature e materiali di emergenza

GP Infrastrutture Trasporto provvede alla predisposizione delle attrezzature e dei materiali di emergenza, da tenere a scorta nei propri magazzini o in quelli di imprese esterne incaricate, e provvede sia al loro adeguamento che alla loro manutenzione.

20.4.2.6 Supporto cartografico

GP Infrastrutture Trasporto rende disponibile presso le proprie unità operative la documentazione cartografica costantemente aggiornata relativa alla propria rete di metanodotti.

20.5 DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI

20.5.1 Diritti e obblighi dell'Utente

20.5.1.1 Organizzazione dell'eventuale fornitura alternativa

Al verificarsi di una situazione di emergenza di servizio, tale da comportare la sospensione temporanea del servizio di trasporto presso un punto di riconsegna, sarà cura dell'Utente, qualora non diversamente concordato a priori con GP Infrastrutture Trasporto, organizzare un eventuale approvvigionamento alternativo in modo da garantire la fornitura ai propri clienti, interessati dall'interruzione.

Fatto salvo quanto disposto nel capitolo "Responsabilità delle Parti" in ordine ad eventi derivanti da causa di "Forza Maggiore" (paragrafo 18.6), sarà a carico dell'Utente il costo relativo all'approvvigionamento della fornitura alternativa del punto di riconsegna nel caso in cui l'emergenza derivi dall'impossibilità per l'Utente stesso di consegnare il gas sulla rete di GP Infrastrutture Trasporto (ad es. a causa di interventi straordinari o emergenze sulle reti a monte).

Indipendentemente dal tipo di emergenza, il costo della materia prima gas naturale sarà in ogni caso a carico dell'Utente.

20.5.1.2 Informazioni a GP Infrastrutture Trasporto

Gli Utenti, oltre che ai fini del coordinamento degli interventi di cui al capitolo "Programmazione e gestione delle manutenzioni", anche per consentire la corretta applicazione delle procedure di emergenza descritte nel presente capitolo, sono tenuti, entro il 1° di ottobre, ad inviare a GP Infrastrutture Trasporto, attraverso il modulo pubblicato sul sito internet, l'elenco dei recapiti delle persone reperibili 24 ore su 24 presso gli Utenti stessi e presso i clienti serviti, che GP Infrastrutture Trasporto contatterà in caso di necessità.

Questo consente a GP Infrastrutture Trasporto di avvertire tempestivamente anche i clienti finali qualora l'insorgere di una situazione di emergenza sulla propria rete, al di fuori del normale orario lavorativo, richieda l'organizzazione degli aspetti logistici legati alla sicurezza di persone e/o cose.

Gli Utenti sono tenuti a mantenere aggiornati gli elenchi e a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

Ciascun Utente provvede a comunicare direttamente ai propri clienti, almeno una volta l'anno ed in ogni caso di variazione, il recapito telefonico del centro di pronto intervento di GP Infrastrutture Trasporto per la segnalazione di eventuali emergenze di servizio.

Nel caso in cui la fornitura alternativa effettuata tramite carri bombolai abbia generato uno scostamento rispetto alla quota di capacità utilizzata per il servizio sostitutivo, l'Utente sarà esentato dal pagamento del relativo corrispettivo di scostamento purché presenti la documentazione prevista all'art. 17 comma 13 della delibera 137/02, corredata dall'apposito modulo di richiesta pubblicato sul sito internet di GP Infrastrutture Trasporto, così come previsto al paragrafo 9.2.6.2 del capitolo "Bilanciamento" e al paragrafo 14.4.2 del capitolo "Programmazione e gestione delle manutenzioni".

L'esenzione è altresì riconosciuta nel caso in cui lo scostamento derivi da analogo servizio sostitutivo prestato per riduzione o sospensione del servizio di distribuzione. In questo caso la documentazione di cui sopra dovrà essere corredata da quella attestante la causale del servizio sostitutivo, rilasciata dall'impresa di distribuzione.

20.5.2 Diritti e obblighi di GP Infrastrutture Trasporto

GP Infrastrutture Trasporto provvede a registrare informazioni relative alle emergenze di servizio, quali:

- causa dell'emergenza (secondo la classificazione indicata al paragrafo 20.2);
- tipologia di emergenza (solo per emergenza dovuta ad anomalia tecnica secondo la classificazione indicata al paragrafo 20.2.1);
- descrizione dell'evento e delle cause che lo hanno generato,
- data e ora dell'evento,
- descrizione dell'impianto interessato dall'emergenza,
- eventuali fuoriuscite di gas registrate,
- soggetto richiedente l'intervento (terzi, unità periferiche di GP Infrastrutture Trasporto, Vigili del Fuoco, ecc.),
- responsabilità dell'emergenza (forza maggiore, terzi, GP Infrastrutture Trasporto), previo oggettivo accertamento della stessa da parte delle autorità competenti.

GP Infrastrutture Trasporto assicura il flusso informativo nei confronti degli Utenti coinvolti dalla riduzione o interruzione del servizio di trasporto causata dagli eventi di emergenza al fine di definire, se le condizioni di intervento lo richiedono, le modalità di interruzione del trasporto di gas ai clienti serviti dagli Utenti stessi.

Al verificarsi di eventi che possono far prevedere pericoli specifici per le persone o l'ambiente, GP Infrastrutture Trasporto informa le autorità territorialmente competenti, (Prefetto, Sindaco, Carabinieri, Vigili del Fuoco, ecc.) precisando luogo, natura ed entità dell'evento. Qualora una situazione di emergenza sulla propria rete tale da rendere necessaria l'organizzazione di aspetti logistici legati alla sicurezza di persone e/o cose si verifici al di fuori dell'orario lavorativo, GP Infrastrutture Trasporto avverte direttamente ed in modo tempestivo i Clienti serviti dagli Utenti.

GP Infrastrutture Trasporto comunica all'Autorità, entro il 31 dicembre di ogni anno, una sintesi delle informazioni relative alle emergenze di servizio verificatesi sulla propria rete nel corso dell'Anno Termico precedente.

21 MODALITÀ DI PASSAGGIO DALLE CONDIZIONI DI NORMALE ESERCIZIO ALLE CONDIZIONI DI EMERGENZA GENERALE

21.1	MODALITÀ DI PASSAGGIO DALLE CONDIZIONI DI NORMALE ESERCIZIO ALLE CONDIZIONI DI EMERGENZA GENERALE.....	170
-------------	---	------------

21.1 MODALITÀ DI PASSAGGIO DALLE CONDIZIONI DI NORMALE ESERCIZIO ALLE CONDIZIONI DI EMERGENZA GENERALE

Il decreto 26 settembre 2001 ha istituito il “Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas”, per definire gli interventi da realizzare, e i soggetti responsabili, nel caso di situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas (ad esempio, eventi climatici di tale gravità da comportare condizioni di carenza di gas durante il periodo invernale, oppure riduzioni, totali o parziali, nelle importazioni di gas per il sistema nazionale).

Il Ministero delle attività produttive, su proposta del Comitato, determina le regole per il dispacciamento in condizioni di emergenza e gli obblighi di sicurezza, in funzione delle diverse situazioni di emergenza del sistema del gas, ai sensi dell’art. 8, comma 7, del decreto legislativo n. 164/00.

GP Infrastrutture Trasporto, per quanto di sua competenza, si atterrà a quanto stabilito dal Ministero delle attività produttive per fronteggiare l’insorgere di situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas.

SEZIONE 8 - AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE

22 AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE

22.1	INTRODUZIONE.....	172
22.2	PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE NEL CASO DI MODIFICHE NON DERIVANTI DA NORME IMPERATIVE DI IMMEDIATA APPLICAZIONE.....	172
22.2.1	<i>Soggetti autorizzati a presentare richieste di modifica.....</i>	172
22.2.2	<i>Requisiti di contenuto delle proposte</i>	172
22.2.3	<i>Invio e pubblicazione delle proposte</i>	172
22.2.4	<i>Valutazione ed approvazione delle proposte</i>	173
22.3	PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE NEL CASO DI MODIFICHE DI IMMEDIATA APPLICAZIONE DERIVANTI DA NORME IMPERATIVE.....	173

22.1 INTRODUZIONE

GP Infrastrutture Trasporto aggiorna il proprio codice di rete a seguito di proposte e a seguito di modifiche del contesto normativo di riferimento.

Obiettivo della procedura di aggiornamento è quello di garantire il costante allineamento del Codice di Rete alle evoluzioni normative ed operative del mercato coinvolgendo in tale processo tutti i soggetti interessati.

GP Infrastrutture Trasporto applica la procedura di aggiornamento del codice di rete descritta nel paragrafo 22.2 per tutti i casi di modifiche non derivanti da norme imperative. Nel caso di modifiche derivanti da norme imperative GP Infrastrutture Trasporto applica la speciale procedura descritta nel paragrafo 22.3.

22.2 PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE NEL CASO DI MODIFICHE NON DERIVANTI DA NORME IMPERATIVE DI IMMEDIATA APPLICAZIONE

22.2.1 Soggetti autorizzati a presentare richieste di modifica

Sono abilitati a presentare richieste di modifica del codice di rete i seguenti soggetti:

- gli Utenti del sistema di trasporto,
- i soggetti che intendono accedere al servizio di trasporto sulla rete GP Infrastrutture Trasporto,
- i clienti finali direttamente connessi alla rete GP Infrastrutture Trasporto,
- gli altri operatori del sistema del gas (ad esempio, l'impresa maggiore di trasporto, le imprese di distribuzione),
- GP Infrastrutture Trasporto.

22.2.2 Requisiti di contenuto delle proposte

Ogni proposta di modifica, per poter essere dichiarata ricevibile, deve:

- essere presentata in forma scritta, tramite l'apposito formato pubblicato sul sito internet di GP Infrastrutture Trasporto;
- identificare chiaramente il proponente (società, sede legale, ecc.) e una persona di riferimento da contattare (nominativo, numero di telefono, ecc.);
- descrivere la natura della modifica proposta in modo esauriente;
- indicare con sufficiente dettaglio le ragioni per le quali si ritiene che la modifica debba essere adottata;
- indicare chiaramente quali parti (capitoli, paragrafi) del codice di rete andrebbe a modificare;
- essere coerente con la normativa e la legislazione in vigore.

22.2.3 Invio e pubblicazione delle proposte

Le proposte di aggiornamento del codice di rete possono essere inviate a GP Infrastrutture Trasporto in qualunque momento dell'anno termico. L'invio deve avvenire in forma scritta secondo quanto stabilito dalle "Convenzioni Generali" nel paragrafo "Modalità di invio delle comunicazioni".

Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della proposta, GP Infrastrutture Trasporto

comunica al Richiedente l'esito di tale invio (proposta conforme o meno ai requisiti indicati al paragrafo precedente, eventuale necessità di chiarimenti o integrazioni, ecc.) e provvede a pubblicare e a mantenere, sul proprio sito internet, la lista aggiornata delle proposte ricevute e conformi ai requisiti.

Entro un mese dalla pubblicazione della proposta di modifica possono essere inviate a GP Infrastrutture Trasporto, da parte di altri soggetti autorizzati, richieste inerenti a tale proposta.

22.2.4 Valutazione ed approvazione delle proposte

GP Infrastrutture Trasporto valuta le proposte di aggiornamento sulla base dei seguenti criteri:

- coerenza delle modifiche proposte con il contesto normativo e con i criteri di predisposizione del codice di rete,
- miglioramento delle funzionalità del codice di rete,
- implicazioni operative per il sistema,
- impatto economico in termini di costi (tra cui eventuali investimenti richiesti) e benefici.

GP Infrastrutture Trasporto, a conclusione del processo di valutazione, formula una proposta definitiva e ne sottopone l'esito all'Autorità per l'approvazione. Nel caso in cui l'implementazione della proposta richieda il sostenimento di costi operativi o di investimento rilevanti, GP Infrastrutture Trasporto evidenzierà tali aspetti e le tempistiche associate nel documento presentato all'Autorità.

Una volta che l'Autorità abbia approvato e pubblicato sul proprio sito internet le modifiche presentate, GP Infrastrutture Trasporto pubblica sul proprio sito internet la decisione dell'Autorità oltre ai dettagli (capitoli impattati e contenuto della modifica) e la data di entrata in vigore delle eventuali modifiche.

In conformità a quanto previsto dall'art. 19.3 della delibera n. 137/02 dell'Autorità, il codice modificato sarà efficace nei confronti degli Utenti dal giorno della pubblicazione dello stesso sul sito dell'Autorità.

22.3 PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE NEL CASO DI MODIFICHE DI IMMEDIATA APPLICAZIONE DERIVANTI DA NORME IMPERATIVE

Il codice di rete viene automaticamente modificato in seguito a norme imperative contenute in un provvedimento normativo suscettibile di immediata applicazione ai sensi degli articoli 1339 e 1419 comma II del codice civile, senza necessità di approvazione tramite la procedura esposta precedentemente.

L'aggiornamento del codice di rete e la relativa pubblicazione seguiranno le tempistiche tecniche necessarie senza comunque pregiudicare l'immediata applicabilità della norma imperativa.

CONVENZIONI GENERALI

DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 164, le definizioni di cui alle delibere dell'Autorità n. 120/01 e n. 137/02 e le seguenti definizioni:

- **Allocazione:** è il processo di ripartizione dei volumi di gas transitato attraverso un punto tra gli Utenti che condividono il medesimo punto;
- **Anno Termico:** è il periodo temporale di riferimento la cui durata va dal 1° ottobre al 30 settembre successivo.
- **Area di Prelievo:** è ciascuna delle aree geografiche in cui è stato suddiviso il territorio nazionale dalla rete di trasporto del trasportatore e dall'impresa maggiore di trasporto, ai fini tariffari.
- **Area Omogenea di Prelievo (AOP):** è ciascuna delle aree del territorio nazionale raggiunto dalle reti di trasporto gas del trasportatore e dell'impresa maggiore di trasporto, caratterizzate dall'omogeneità delle caratteristiche di qualità del gas transitante in un determinato periodo temporale.
- **Assegnazione di capacità di trasporto:** è l'esito del processo di ricezione delle prenotazioni e della loro analisi di conformità con le capacità di trasporto conferite e con il criterio di bilanciamento;
- **Attribuzione di capacità di trasporto:** è l'esito del processo di ricezione delle richieste di conferimento e di analisi delle capacità massime conferibili ai singoli Utenti;
- **Attribuzione aggiuntiva di capacità di trasporto:** è l'esito del processo di ricezione delle conferme degli impegni di capacità e di analisi delle capacità residue massime conferibili ai singoli Utenti;
- **Autorità o AEEGSI:** è l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ed il Sistema idrico, istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481, è un organismo indipendente e svolge funzioni di regolazione e controllo dei servizi di pubblica utilità nei settori dell'energia elettrica, del gas e del sistema idrico. Ha sede a Milano, Piazza Cavour 5;
- **BIOMETANO:** è il gas contenente principalmente metano, derivato da upgrading di biogas o dalla gassificazione di biomassa;
- **Capacità di trasporto:** è la capacità conferibile presso un punto di riconsegna;
- **Capacità di trasporto disponibile:** è la capacità di trasporto disponibile da conferire/non conferita;
- **Cliente Finale:** è la persona fisica o giuridica direttamente connessa ad una rete di trasporto o distribuzione del gas che utilizza il gas per uso proprio;
- **Codice di Rete/Condizioni Transitorie di Accesso:** è il presente documento, comprensivo di tutti gli allegati riportati.
- **Condizioni Generali di Allaccio:** è il documento, allegato alle pratiche di preventivazione, che regola le condizioni di allacciamento alle reti di trasporto regionale del gas di GP Infrastrutture Trasporto.
- **Conferimento:** è l'esito del processo di impegno di capacità di trasporto che individua la massima capacità giorno di gas che ciascun utente può immettere o prelevare dalla rete, espressa come volume giornaliero misurato alle condizioni standard di riferimento;

- **Contratto di trasporto:** è il contratto stipulato dall'Utente e GP Infrastrutture Trasporto che ha per oggetto il servizio di trasporto gas richiesto disciplinato dalla normativa di settore e dal presente documento;
- **Decreto legislativo 164/00:** è il decreto Legislativo 23 maggio 200 n° 164 "Attuazione della Direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale";
- **Densità relativa:** viene inteso come il rapporto tra la densità del gas e quella dell'aria secca, entrambe calcolate alle medesime condizioni di temperatura e pressione;
- **Dispacciamento:** è l'unità che svolge attività di dispacciamento del gas sulla rete di trasporto;
- **Gas combustibile:** è il gas utilizzato per alimentare le utenze;
- **Gas o Gas Naturale:** viene intesa la miscela di idrocarburi, composta principalmente da metano ed in misura minore da etano, propano ed idrocarburi superiori. Può contenere anche alcuni gas inerti, tra cui l'azoto e l'anidride carbonica. Il gas naturale viene reso disponibile, a specifica, al trasportatore direttamente dall'impresa maggiore di trasporto, o da altro produttore autorizzato previo trattamento del gas proveniente da altre fonti;
- **Giorno – gas:** è il periodo di 24 ore consecutive che inizia alle 06:00 di ciascun giorno di calendario e termina alle 06:00 del giorno di calendario successivo;
- **Giorno - gas G-1:** è il giorno precedente a quello dell'erogazione del servizio;
- **Giorno - gas G+1:** è il giorno successivo a quello dell'erogazione del servizio;
- **Mese - gas M+1:** è il mese successivo a quello di erogazione del servizio;
- **GJ:** Giga Joule = 1.000.000.000 Joule (Riferimento al Sistema Internazionale);
- **KWh:** Kilowatt = 1.000.000 Watt_ora (Riferimento al Sistema Internazionale);
- **Impianto di metering:** è il complesso delle apparecchiature e degli strumenti installati ai fini della corretta misurazione del gas naturale e della messa a disposizione delle misure al soggetto responsabile del meter reading, ivi incluse le apparecchiature per la trasmissione dei dati;
- **Impianto di meter reading:** è il complesso delle apparecchiature e degli strumenti, non compresi nell'impianto di metering, installati ai fini dello svolgimento del meter reading;
- **Impresa di trasporto:** è l'impresa che svolge l'attività di trasporto;
- **Impresa maggiore è l'impresa:** che svolge l'attività di trasporto sulla maggior parte della rete nazionale di gasdotti;
- **Indice di Woobe:** è il rapporto tra il potere calorifero Superiore del gas (PCS) per unità di volume e la radice quadrata della sua densità relativa nelle stesse condizioni di riferimento, espresso in GJ/mc o KWh/mc;
- **metering:** è l'attività di installazione e manutenzione degli impianti di misura che prevede la messa in loco, la messa a punto e l'avvio del dispositivo di misura, nonché la verifica periodica del corretto funzionamento del medesimo dispositivo e l'eventuale ripristino della funzionalità dello stesso e la messa a disposizione delle misure al soggetto responsabile della rilevazione;
- **meter reading:** è l'attività che prevede le operazioni necessarie alla raccolta, alla trasmissione, alla validazione, all'eventuale ricostruzione, all'archiviazione, all'elaborazione e alla messa a disposizione ai soggetti interessati dei dati di misura;
- **Parte o Parti:** si intendono il Trasportatore e l'Utente del servizio di trasporto;
- **Periodo di punta:** è periodo di sei mesi intercorrente tra il 1 novembre ed il 30 aprile di ciascun anno;

- **Periodo fuori punta:** è il periodo di sei mesi intercorrente tra il 1 maggio ed il 31 ottobre di ciascun anno;
- **Piano di Emergenza:** è il Piano di emergenza predisposto ai sensi dell'art.8 comma 1 del Decreto Legislativo n. 93/2011, in conformità alle disposizioni dell'art.10 del regolamento UE n. 994/2010;
- **Potere Calorifico Superiore o PCS:** è la quantità di calore prodotta dalla combustione completa di una quantità unitaria (di massa o di volume) di gas a determinate condizioni, quando la pressione di reazione è mantenuta costante ed i prodotti della sua combustione vengono riportati alla temperatura iniziale dei reagenti: si parla di Potere Calorifico Superiore (PCS) se si considera tutta l'energia prodotta dal combustibile (di Potere Calorifico Inferiore se, invece, si sottrae dall'energia totale prodotta l'energia impiegata per l'evaporazione dell'acqua formatasi durante la combustione).
- **Prenotazione:** è il processo di invio dei programmi di consegna o riconsegna di gas da parte degli Utenti;
- **Punto di Consegna al trasportatore (PCT):** è il punto fisico nel quale avviene l'affidamento in custodia del gas dall'utente al trasportatore, e la sua misurazione, può essere:
 - Un punto di Entrata sulla rete di Trasporto;
 - Il punto di consegna dell'impresa maggiore di trasporto;
 - Un punto di consegna da produzione di gas naturale;
 - Un punto di immissione da impianto di produzione di Biometano.
- **Punto di Consegna dall'impresa Maggiore di Trasporto (PDC):** è il punto fisico di interconnessione con l'impresa maggiore di trasporto;
- **Punto di Riconsegna (PDR):** è il punto fisico di confine e raccordo tra la rete di trasporto e l'impianto del cliente finale, nel quale avviene l'affidamento in custodia del gas da GP Infrastrutture Trasporto all'Utente; di norma è posto sul confine tra la proprietà pubblica e quella privata, a prescindere dalla collocazione degli apparecchi di misura, regolazione e riduzione della pressione del gas presenti.
- **Punto di interconnessione (PDI):** è il punto fisico di interconnessione dei gasdotti (o aggregato di più punti fisici tra loro interconnessi a valle) appartenenti alla rete nazionale e regionale di trasporto gas con le reti di distribuzione; di norma è posto sul confine tra la proprietà pubblica e l'area del distributore, a prescindere dalla collocazione degli apparecchi di misura, regolazione e riduzione della pressione del gas presenti.
- **Punto di scambio virtuale (PSV):** è il punto virtuale situato tra i punti di entrata ed i punti di uscita dalla rete nazionale, presso il quale gli utenti del sistema di trasporto gestito dall'impresa maggiore possono effettuare, su base giornaliera, scambi e cessioni di gas immesso nella rete.
- **Rete Regionale di trasporto:** è il complesso delle reti di gasdotti per mezzo delle quali viene svolta l'attività di trasporto ai sensi dell'Articolo 2, comma 1, lettera ii) del Decreto Legislativo n°164/00, esclusa la Rete Nazionale di Gasdotti;
- **Segmento (Sxx):** è la partizione della rete GP Infrastrutture Trasporto costituita ognuna da tratti interconnessi;
- **Sm3 :** è lo standard metro cubo, ovvero un metro cubo di gas alle condizioni di riferimento di 288,15 K (= 15 °C) e di 101,325 kPa (= 1,01325 bar);
- **Specifiche di Qualità:** è la specifica tecnica relativa alle caratteristiche chimico fisiche e sulla presenza di altri componenti nel GAS naturale o nel Biometano;
- **Titolare dell'impianto:** è il soggetto che ha la disponibilità, in quanto proprietario o ad altro titolo, del rispettivo impianto.

- **Trader:** è l'esercente l'attività di vendita, che direttamente o indirettamente fornisce gas naturale a utenti del servizio di distribuzione e che a loro volta dispongono, direttamente o indirettamente, di gas naturale in virtù di contratti conclusi con altri esercenti l'attività di vendita, Utenti della rete di trasporto;
- **Trasportatore o GP Infrastrutture Trasporto:** è la società GP Infrastrutture Trasporto s.r.l. che fornisce, secondo le regole definite nel presente documento, il servizio di trasporto e di dispacciamento sulla rete di metanodotti da lei gestita/operata ai sensi dell'art. 2 lettera t) del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n° 164.
- **Utente:** è l'utilizzatore del sistema gas che, tramite conferma della capacità conferita, acquista capacità di trasporto per uso proprio o per cessione ad altri.

SCADENZE NEI GIORNI NON LAVORATIVI

Nel caso in cui una scadenza cada in un giorno non lavorativo, la scadenza viene posticipata al primo giorno lavorativo successivo, qualora non diversamente specificato nel codice di rete.

MODALITÀ DI INVIO DELLE COMUNICAZIONI

In tutti i casi di invio dati, fa fede, ai fini della verifica del rispetto di eventuali scadenze, la data di ricezione da parte di GP Infrastrutture Trasporto.

L'Utente che spedisce comunicazioni via posta può anticipare l'invio dei dati via fax. In questo caso, la data utile per la verifica del rispetto della scadenza è quella riportata nel fax. Rimane inteso che qualora non pervengano a GP Infrastrutture Trasporto gli originali via posta entro un tempo ragionevole, le relative comunicazioni non saranno considerate valide.

Nei moduli predisposti da GP Infrastrutture Trasporto e resi disponibili nel sito, sono indicate le modalità di invio.